

ISSN 1825-6678

Rivista di

Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Terzo

Fascicolo 1/2007

EDUS LAW INTERNATIONAL

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Terzo

Fascicolo 1/2007

EDUS LAW INTERNATIONAL

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Avellino

Redazione: Centro di Diritto e Business dello Sport

Via M. Capozzi 25 – 83100 Avellino – Tel. 347-6040661/0032-486-421544

Ruhlplein 6 Overijse – Belgio – Tel. Fax 0032-2-7671305

Proprietario ed editore: Michele Colucci, Edus Law International

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Direttore responsabile: Avv. Marco Longobardi

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di 90 Euro.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo
e-mail: info@rdes.it

Redazione

Direttore: Michele Colucci
Direttore responsabile: Marco Longobardi
Vice Direttore: Nicola Bosio
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Pasquale Stanzone (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione:

Paolo Amato, Vincenzo Bassi, Michele Bernasconi, Alessia Ciranna, Enrico Crocetti Bernardi, Virgilio D’Antonio, Federica Fucito, Mattia Grassani, Leo Grosso, Domenico Gullo, Paolo Lombardi, Marica Longini, Enrico Lubrano, Gaetano Manzi, Ettore Mazzilli, Sergio Messina, Gianpaolo Monteneri, Lina Musumarra, Omar Ongaro, Giacinto Pelosi, Giuseppe Persico, Alessio Piscini, Stefano Sartori, Ruggero Stincardini, Michele Signorini, Corrado Spina, Davide Tondani

INDICE

IL NUOVO STATUTO FIGC TRA PASSATO E FUTURO

di <i>Mattia Grassani</i>	11
Introduzione	11
1. La FIGC	12
2. Le funzioni della Federazione	16
3. La struttura della Federazione	17
4. Le garanzie	19
5. Conclusioni	25

SUL FRONTE SPORTIVO QUALCOSA DI NUOVO (MA NON TROPPO): SPUNTI DI RIFLESSIONE E NOTE PREVENTIVE SULLA RIFORMA IN MATERIA DI DIRITTI DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI

di <i>Alessio Piscini</i>	27
1. Cenni preliminari: natura giuridica, oggetto e proprietà dei diritti di diffusione sulle manifestazioni sportive	27
2. La questione sulla proprietà e le sue conseguenze in ordine alla ven- dita: profili sulla contrattazione collettiva e quella individuale; l'inge- renza del diritto anti-concorrenziale e la peculiarità dello sport	33
3. La neonata riforma e le sue prevedibili implicazioni	37
4. La grande questione irrisolta: la ripartizione dei proventi economici nell'ambito del diritto associativo italiano	40

LA NUOVA NORMATIVA ANTIVIOLENZA NEGLI STADI TRA TUTELA PREVENTIVA DELLA SICUREZZA E LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ

di <i>Amerigo Nazzaro</i>	45
Introduzione	45
1. Tutela preventiva e principio di offensività	46
2. Dibattito giurisprudenziale sulla tutela preventiva in tema di DASPO. Principio della determinatezza	52
3. Conclusioni	56

IL REGIME FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (COMPRESSE LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE)

di <i>Vincenzo Bassi</i>	61
1. Premesse	61
2. Imposta sul reddito delle società (IRES)	62
3. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	66
4. Imposta sul valore aggiunto (IVA)	67
5. Conclusioni	69

IL NUOVO STATUTO FIGC TRA PASSATO E FUTURO

di Mattia Grassani*

SOMMARIO: Introduzione – 1. La FIGC – 2. Le funzioni della Federazione – 3. La struttura della Federazione – 4. Le garanzie – 5. Conclusioni

Introduzione

Il 22 gennaio 2007, l'Assemblea Straordinaria della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha approvato, dopo varie stesure, l'ultima delle quali risalente al 19 gennaio, la propria carta fondamentale, apportandovi sostanziali modifiche organizzative e funzionali rispetto al testo previgente.

A distanza di pochi anni e nonostante i corposi interventi posti in essere in occasione dell'assemblea del 4 ottobre 2004, sull'onda riformatrice del periodo commissariale è stata avvertita la necessità di procedere alla ristrutturazione dello Statuto, in ossequio ai criteri fissati dal d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (decreto Melandri o di riordino del CONI) e dal d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (decreto Pescante). Questi ultimi hanno codificato il principio di democrazia interna e di compartecipazione al governo federale, con conseguente necessità di coinvolgimento negli organi direttivi della Federazione delle componenti tecniche, ovvero degli atleti e degli allenatori, nonché l'obbligo di uniformare l'associazione ai criteri di efficienza, imparzialità e trasparenza della funzione amministrativa tipica, secondo quanto dettato dalla L. n. 241/1990.

Sarebbe, tuttavia, miope l'atteggiamento di chi non riconoscesse, nell'economia delle riforme apportate, l'influenza determinata dai procedimenti relativi agli illeciti sportivi celebratisi nell'estate scorsa. Le molteplici problematiche emerse nel corso dei predetti giudizi hanno influito non poco nell'emanazione di

* Docente di diritto dello sport presso le Università di Bologna, Firenze, Milano e Cagliari. È avvocato specializzato in diritto sportivo, titolare dell'omonimo studio legale associato, con sede in Bologna.

disposizioni, dalle quali traspare l'esigenza, da parte delle istituzioni, di scongiurare, tipizzandoli, per quanto possibile, ulteriori simili episodi, sia dal punto di vista preventivo (con l'introduzione dei «modelli di organizzazione, gestione e controllo»), sia dal punto di vista repressivo (con il profondo *restyling* degli organi e delle procedure giustiziali).

Lo Statuto, nella nuova versione, ha mantenuto la suddivisione in quattro titoli (I «la Federazione», II «le funzioni», III «la struttura» e IV «le garanzie»), oltre alle norme transitorie e finali, con ciò risultando agevolata l'impostazione sinottica ed il taglio pratico del presente studio. Un giudizio critico deve essere, invece, riservato alla tecnica legislativa utilizzata, laddove, invece di enucleare le maggiori modifiche in sottonumerazioni (bis, ter, quater), in caso di specifiche distinzioni rispetto alla capitolazione vigente, senza stravolgere l'impianto noto, si è preferito rinumerare i singoli articoli, facendo slittare in avanti norme che, in molti casi, sono rimaste del tutto simili. Ne è derivato un *corpus juris* di 38 articoli, a fronte di una precedente edizione di soli 34.

1. La FIGC

Il titolo in esame regola gli aspetti relativi a: 1) denominazione e natura della Federazione (artt. 1-2), 2) funzioni della Federazione (art. 3), 3) funzionamento e organizzazione istituzionale della Federazione (artt. 4-5-6), 4) attività della società, delle Leghe e delle componenti tecniche (artt. da 7 a 12).

1.1 Restano invariate le norme relative all'inquadramento della FIGC come unica Federazione sportiva nazionale riconosciuta, in campo calcistico, dall'ordinamento sportivo nazionale (CONI), dall'ordinamento sportivo internazionale (CIO), dall'ordinamento calcistico internazionale (UEFA e FIFA), nonché dall'ordinamento statale, con il quale «intrattiene rapporti di leale collaborazione» (art. 2.2). Con ciò, si è ribadita la cosiddetta «doppia natura» della FIGC, quale associazione riconosciuta di diritto privato (art. 1.1), dotata, comunque, di valenza pubblicistica per talune delle attività dalla stessa poste in essere, segnatamente quelle marcate da elementi di amministrazione e gestione della promozione e dello sviluppo dello sport, delegate dal CONI. Va osservato, peraltro, che, tra la precedente stesura dello Statuto e quella in esame, è intervenuta la L.n. 280/2003, la quale, come noto, ha stabilito che il controllo sui provvedimenti sia del CONI, sia delle singole Federazioni spetta, nei limiti ivi delineati, ovvero nelle materie esuberanti le questioni disciplinari in senso stretto, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

1.2 Di notevole portata, invece, le modifiche contenute nell'art. 3. Nella innovata riformulazione, si trova rafforzata la funzione di centralità della FIGC, come uno degli elementi cardine della riforma. Al comma 1 («funzioni regolatrici e di garanzia»), è stato espunto il riferimento «ai limiti della legislazione vigente»: si

tratta di un intervento che l'interprete avrà modo di osservare frequentemente, in quanto afferente al potere di autoregolamentazione necessaria per la complessità dei fenomeni rilevanti per il mondo del calcio, indipendentemente dal richiamo, o esistenza, di un'apposita legislazione. La FIGC prende, in tal guisa, definitiva coscienza, esplicitandola, della propria importanza come corpo intermedio-ordinamento settoriale, in ossequio al principio politico di sussidiarietà, secondo cui le aggregazioni sociali vanno messe in condizione di agire e determinarsi liberamente, senza dipendere dall'intervento delle istituzioni statali nello svolgimento delle loro attività, pur operando, ovviamente, nel rispetto di queste e in armonia con esse.

Alla lett. g), secondo il medesimo criterio, la Federazione avoca a sé il potere di «determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche». Ancor più incisivamente, secondo la lett. h), le è attribuita la «determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione e retrocessione e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA...». Come si nota, il precedente riferimento ai criteri «basati esclusivamente sul titolo sportivo» è venuto definitivamente meno, sostituito dal preminente concetto dei «requisiti di solidità organizzativa ed economico-patrimoniale», impianto che richiama fortemente la *ratio* che ha ispirato il sistema delle «licenze UEFA». Si tratta dell'addio definitivo ad un ormai vetusto concetto, quasi del tutto abbandonato, quantomeno nella prassi dell'ultimo decennio, che, cioè, solo i risultati sul campo determinassero le classifiche dei campionati.

La lettera m), prevedendo la disciplina preventiva «delle situazioni di conflitto di interessi», rappresenta una salvaguardia per tutte quelle situazioni che, anche nel recente passato, hanno creato perplessità e dietrologie, attenendo ai contrasti potenziali, verificatisi allorquando l'ordinamento assegna al medesimo soggetto il potere di agire nell'interesse di altri, non limitando, per converso, la capacità d'agire anche nell'interesse proprio. Se ne tratterà, nel dettaglio, allorquando verranno affrontate le condizioni di eleggibilità delle più alte cariche, nel commento degli artt. 9 e 35 (Leghe e Organi giustiziali).

La lett. n), come dispositivo di chiusura, riprende il principio di centralità, soprattutto nei confronti degli «interessi generali», svincolando il potere di intervento della Federazione dal previdente limite in negativo («tutte le funzioni che le Leghe non possono svolgere autonomamente»), ribaltando, di fatto, la prospettiva della capacità attuativa delle iniziative della Federazione.

1.3 Anche il novellato art. 4 dimostra il concreto intervento programmatico sui principi di funzionamento della FIGC: esso attribuisce al Consiglio Federale preminenti funzioni di indirizzo e di garanzia, in quanto, da un lato, «approva i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC», dall'altro, «vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interesse e gli illeciti sportivi, disciplinari e amministrativi» (che si

confermano prima preoccupazione dell'assemblea riformatrice), «nonché ad assicurare i principi di corretta gestione, lealtà e probità», istituendo «commissioni di controllo interno ... composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità».

Tra gli organi della Federazione, muta denominazione il Comitato di gestione, che diviene Comitato di presidenza (art. 5.2 lett. d), anticipando la trattazione specifica nella parte dedicata all'organizzazione e funzionamento di gestione (artt. 18 e 25).

Altro indice della nuova centralità della FIGC è costituito dall'art. 5.3, secondo il quale «la FIGC costituisce una propria organizzazione periferica», delegandovi provvisoriamente «i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali della LND», laddove, nella precedente stesura, detto aspetto era previsto in maniera totalmente opposta, cioè in maniera sussidiaria ad un'eventuale futura costituzione di autonoma organizzazione («i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali della LND sono delegati a rappresentare la FIGC ... fatta salva la eventuale costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica»).

1.4 All'art. 7.1, viene ribadita la necessità del tesseramento, come strumento amministrativo necessario per svolgere l'attività del gioco del calcio in Italia, vincolante società e sportivi. Le prime devono avvalersi di tesserati dalla FIGC e i secondi devono tesserarsi attraverso società o associazioni sportive. Al comma 4, si ribadisce il pieno potere, da parte della Federazione, di disciplinare il passaggio tra settore dilettantistico e settore professionistico, indipendentemente da qualsivoglia limitazione, connessa alla precedente dizione, vincolata alla «legislazione vigente».

Ma è il comma 5, la novità di maggiore portata: sotto l'indirizzo e la vigilanza del Consiglio Federale, le società (come successivamente si vedrà per altre componenti: le Leghe, all'art. 9.5, e gli Arbitri, all'art. 32.6), partecipanti ai campionati nazionali, devono dotarsi di «modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto». I predetti modelli, formulati alla stregua di protocolli di «certificazione di qualità», devono prevedere: misure concrete per garantire il rispetto della legge e dei regolamenti, «rilevando tempestivamente situazioni di rischio», l'adozione di un codice etico, unitamente a standard gestionali predeterminati sia per le fasi decisionali, sia per quelle amministrative, un efficace sistema disciplinare interno, l'investitura di una sorta di collegio dei probiviri, incaricato di monitorare, nell'evolversi del tempo, l'efficacia dei modelli in argomento. Risulta evidente, nella totalmente nuova previsione, assente nel vecchio Statuto, come il mero richiamo ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, che dovrebbero informare il comportamento di qualunque soggetto operante nell'ambito delle FIGC, non appariva più realisticamente sufficiente a garantire il sistema dalle intrusioni, per certi aspetti devastanti, dei soggetti intenzionati ad avvalersi di sacche di impunità, garantite loro dall'inefficacia e/o inesistenza dei controlli.

Il pensiero torna, inevitabilmente, ai procedimenti per illecito sportivo che hanno segnato l'estate scorsa, laddove alcune società, anche blasonate, si sono trovate a rispondere, a titolo di responsabilità, oggettiva o diretta, per condotte poste in essere da propri tesserati, principalmente a causa dell'assenza di strumenti di prevenzione e controllo, finalizzati ad evitare eventuali condotte illecite dei propri dirigenti, dei quali sostanzialmente si sono trovate in balia. Pertanto, la succitata disposizione mutua dal d. lgs. n. 231/2001 (in materia di «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni») il principio relativo alla possibilità, per le persone giuridiche, di declinare eventuali responsabilità derivanti da condotte dei propri dipendenti, mediante l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire la realizzazione di illeciti penali, amministrativi o disciplinari.

L'art. 8 è stato completamente riformulato, in ossequio a quanto anticipato sub art. 3.1 lett.h), con attribuzione al Consiglio Federale della determinazione «dei requisiti e dei criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, ... adotta[ndo] un sistema di licenze, determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA...». Il titolo per partecipare ai campionati professionistici di competenza (comma 2), quindi, non è più solo quello strettamente sportivo, ma passa, necessariamente, attraverso l'ottenimento del passaporto, che, similmente a quanto già accade per le licenze UEFA, diviene strumento amministrativo di verifica dei requisiti di solidità organizzativa ed economico-patrimoniale.

Nella regolamentazione delle funzioni e attività delle Leghe (art. 9), accanto all'opportuno riconoscimento di autonomia organizzativa interna (comma 2), è stato previsto (comma 5) l'obbligo di dotarsi di «modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto», sulla perfetta falsariga di quanto disposto per le società professionistiche (art. 7.5). Anche il previo potere congiunto sull'organizzazione dei campionati è stato ridefinito in subordine all'iniziativa della Federazione (cioè d'intesa con la stessa, art. 3.1 lett.g) e 13.2).

La nuova disciplina, relativa all'ordinamento delle Leghe, ha risentito, inoltre, dei dibattiti d'attualità: il conflitto d'interessi nelle cariche e la distribuzione delle risorse («diritti televisivi»). Quanto al primo aspetto, l'art. 9.2 prevede espressamente che «la carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata».

Avuto riguardo, invece, alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva delle competizioni (art. 12), negoziata dalle Leghe in rappresentanza delle società, si registra un ritorno alle origini, ovvero alla «cessione centralizzata», con «i ricavi derivanti dai predetti accordi ... distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi». Tale previsione riprende le prospettive di riforme dapprima indicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato

e, di poi, sposate dal legislatore statale che, nella legge delega approvata il 21 luglio 2006, ha previsto la vendita centralizzata, con la ripartizione del 50% dei proventi in misura paritaria tra i vari club e del 50% secondo il bacino di utenza e i risultati sportivi conseguiti.

Relativamente al titolo I, resta da esaminare l'introduzione di una norma esplicita (art. 10) per la regolamentazione della Lega Nazionale Dilettanti, la quale, nel suo interno, registra un incremento delle autonomie riservate alla Divisione Calcio a Cinque alla Divisione Calcio Femminile. Entrambe le Divisioni, premesso il loro inquadramento nelle LND, «salva diversa determinazione del Consiglio Federale sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative delegate dalla LND». Il che, come si vedrà nel prosieguo (introducendone l'art. 26 propri componenti in seno al Consiglio Federale), rientra nel disegno più complesso che mira ad assicurare, anche reperendo autonome risorse finanziarie e contributi, vita propria alle discipline predette, in netta ascesa come praticanti e importanza, anche sulla scena internazionale.

2. *Le funzioni della Federazione*

Le funzioni della Federazione si distinguono, ulteriormente, in: A) funzioni tecniche (artt. da 13 a 17) e B) funzioni di gestione (artt. 18 e 19).

2.1 Il rinnovato carattere di centralità della FIGC, come detto, uno degli elementi cardine della riforma, viene ripreso negli artt. 14 e 15 del nuovo Statuto, rispettivamente dedicati al Settore Tecnico (comma 4, la «struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali, nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici») e al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (comma 7, che coopera con le Leghe, «per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni»). Le nuove norme prevedono funzioni di controllo della Federazione sugli organismi operanti nel proprio ambito, riconoscendo agli enti predetti «autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della Federazione, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali». Ancora una volta, viene ribadita la necessità di rispettare, anche per gli organi controllati dalla Federazione, determinati requisiti di solidità organizzativa ed economico-finanziaria, prevenendo, quanto più possibile, situazioni di disfunzione organizzativa e/o incapacità gestionale.

2.2 Organo deputato alla stesura annua del bilancio e della relazione sulla gestione è il Comitato di Presidenza (art. 18), nuova denominazione del precedente Comitato di Gestione, cambiamento di denominazione ispirata al fine di rafforzarne la funzione di supporto del Presidente Federale in un ipotetico contraddittorio con il Consiglio Federale in sede di approvazione degli atti finanziari (art. 27.3 lett.b).

Ma, soprattutto, va rilevato un notevole incremento del potere della FIGC,

nei confronti delle società affiliate (art. 19): dalla precedente formulazione sono scomparsi gli incisi, «conformemente alla legislazione vigente» e «al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati», sottolineando, così, come il potere degli organi federali di attuare un sistema di controllo più rigido sulla corretta gestione economico-finanziaria dei club rappresenti, di per se stesso, un fine meritevole per la FIGC, svincolato dalla limitata funzionalità rispetto al risultato di classifica e alle norme statuali, in quanto afferente al potere di autoregolamentazione necessaria per la complessità dei fenomeni rilevanti per il mondo del calcio. Come corollario al comma 4 (una volta eliminato l'aggettivo «professionistiche» dall'espressione «controlli sulle società», di cui alla rubrica della norma), si lascia alla Federazione la potestà di istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo anche sulle società dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali, previa consultazione con la LND.

3. *La struttura della Federazione*

Il titolo III dello Statuto si riferisce alla struttura della Federazione, prevedendone la regolamentazione delle attività istituzionali. In particolare: A) dell'Assemblea (artt. da 20 a 23), B) del Presidente, Vice-Presidenti e Comitato di Presidenza (artt. 24-25), C) del Consiglio Federale (artt. 26-27). La presente analisi si limiterà, per organicità del lavoro e scorrevolezza del pensiero, alla disamina delle novità più rilevanti.

3.1 Uno dei pochi interventi non meramente formali, riguardanti l'Assemblea federale, si riferisce all'ammissione alla partecipazione dei Presidenti dei Comitati Regionali della LND (art. 20.3), peraltro, senza diritto di voto. Per quanto riguarda la perdita del potere elettivo dei Vice-Presidenti federali (art. 23.3) e del Presidente della Corte Federale (ora Presidente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, art. 34.2), se ne tratterà nei rispettivi paragrafi.

3.2 Di ben altro momento, le novità relative alle procedure elettive delle massime cariche e organi, tutte improntate a meccanismi di trasparenza ed effettiva democrazia interna.

Innanzitutto, l'art. 24, comma 5, dispone che siano «i candidati» a presentare le proprie candidature, corredate da documento programmatico e non più le *lobby* cui gli stessi facciano riferimento, come nella precedente stesura («Leghe ed associazioni rappresentative delle componenti tecniche»). Il comma 6, poi, abolisce il noto ed odioso diritto di veto, che vincolava l'elezione della più importante carica federale ad un largo consenso trasversale, quasi plebiscitario. Viene stabilito, infatti, che «l'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'assemblea»; maggioranza che si riduce a due terzi in sede di secondo scrutinio, e alla maggioranza semplice di un terzo. Nessuna traccia del

raggiungimento di «almeno un terzo dei voti espressi da ciascuna delle componenti federali costituite dai delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega, dai delegati degli atleti e dai delegati dei tecnici», invece necessario, ai sensi della vecchia formulazione dello Statuto.

Nuova anche la competenza per l'elezione dei Vice-Presidenti federali, assegnata, durante la vigenza del vecchio statuto, all'Assemblea (art. 23.3). Con la nuova disciplina (art. 24.7), «nella prima riunione utile, su proposta del Presidente federale, il Consiglio Federale elegge Vice Presidente vicario un suo componente. Successivamente, il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti altri due Vice Presidenti tra quelli proposti dai Presidenti delle Leghe e/o componenti tecniche che non hanno accreditato la candidatura del Presidente federale eletto»: una sorta di statuto delle opposizioni, a garanzia delle minoranze assembleari.

L'art. 25 disciplina, infine, l'organizzazione del Comitato di Presidenza, che, come visto (art. 18), andrà a sostituire il Comitato di Gestione, «coadiuvando il Presidente federale nell'adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo, su delega del Consiglio Federale». Tale organo, caratterizzato da accentuate caratteristiche di fiduciarietà, ma anche competenza tecnica specifica, vede, rispetto alla previgente formulazione, l'esclusione di rappresentanti delle componenti tecniche e delle Leghe (risultando, quindi, «composto dal Presidente federale, dai Vice Presidenti e da... componenti del Consiglio Federale», designati dalle Leghe), assumendo anche poteri consultivi e di concertazione nei confronti del Consiglio Federale.

3.3 Alcune modifiche, nella composizione del Consiglio Federale, vengono apportate dall'art. 26: sono inseriti, in quota LND, i Presidenti della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile, mentre escono i Vice-Presidenti Federali e i Presidenti del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) e del Settore Tecnico (ST), con possibilità per questi ultimi di parteciparvi, su invito, ma senza diritto di voto. Tra le nuove funzioni attribuite al Consiglio Federale, va annoverato il potere di emanare il manuale delle licenze FIGC e UEFA (in considerazione della funzione peculiare e fondamentale attribuita al concetto di solidità organizzativa ed economico-patrimoniale delle società, art. 3.1 lett.h), nonché il regolamento sull'attività di agenti dei calciatori (attesa la incrementale importanza e incidenza del fenomeno intermediario nel lavoro sportivo, anche a prescindere dai recenti fenomeni di abnormità). Su proposta del Presidente Federale, è, infine, riconosciuto, all'organo in parola, il potere di intervenire relativamente all'attività agonistica demandata alle Leghe, deliberando «sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione» (art. 27.3 lett. d e art. 3.1 lett. g). Ciò anche alla luce delle recenti modifiche intervenute tanto a livello di organici (Serie B a 24 e poi 22 squadre, Serie A a 18 e poi 20 formazioni), quanto di formule quali play-off e play-out.

4. *Le garanzie*

Si tratta del sistema normativo che ha subito le riforme più radicali, in ossequio a principi di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza, tipici della funzione amministrativa svolta dalla Federazione in tale ambito. Come osservato, non può revocarsi in dubbio che la spinta innovativa sia stata determinata dagli scenari emersi e dall'esito dei procedimenti relativi agli illeciti sportivi celebratisi nell'estate scorsa.

Verranno trattati gli argomenti relativi a: 1) vincolo di giustizia e clausola compromissoria (art. 30), 2) ufficiali di gara (art. 32), 3) ordinamento e organizzazione della giustizia sportiva (artt. 33-34-35).

4.1 Preliminarmente, meritano, pertanto, una segnalazione le sostanziali modifiche dell'art. 30 dello Statuto, che prevede l'obbligo, da parte di tutti i soggetti, una volta affiliati o tesserati, di accettare la piena efficacia di tutti i provvedimenti adottati nell'ambito federale, nel più ampio concetto (cosiddetto vincolo di giustizia). Viene mantenuta (comma 3), una volta definito l'iter dei gradi di giustizia domestica, la possibilità di devolvere la controversia alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI. In tale sede, la controversia avrà la sua definitiva risoluzione (salvo i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico statale, per i quali troverà applicazione la L. n. 280/2003), senza, però, prevedere due distinti procedimenti, quello conciliativo e quello arbitrale. All'interno di quest'ultimo, invece, troverà spazio il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 12 dello Statuto del CONI. La novità, sicuramente di sostanza e non meramente formale, anche se ancora non recepita dal Regolamento della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport (CCA) del CONI, appare evidentemente ispirata dall'esigenza di contenere tempi e costi del procedimento, in una con lo scarso successo dell'istituto conciliativo, in un procedimento fine a se stesso.

Ridisegnato, inoltre, dalla base, rispetto al previgente impianto, l'assetto delle competenze del suddetto organo in sede CONI, con le seguenti limitazioni: «non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi ..., le controversie decise in primo grado dalla Commissione Vertenze Economiche» [siffatta esplicitazione indica come anche le questioni di carattere essenzialmente economico debbano, nell'intento della FIGC, trovare piena definizione in ambito endofederale], «le controversie decise in via definitiva ... relative ad omologazione di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro» [nella vecchia stesura, era ammessa solo la fase conciliativa per le sanzioni pecuniarie di qualsiasi importo] «ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati...inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara» [novità]; «c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo». Da segnalare che non è più ammesso il ricorso alla CCA presso il CONI in ordine alla sanzione sportiva della

perdita della gara, prima consentita, mentre è stata introdotta la possibilità di ricorrere in caso di penalizzazioni in classifica, diversamente da quanto in precedenza previsto. Si suppone che la scelta sia stata determinata dalle numerose problematiche interpretative emerse nelle ultime due stagioni: da un lato, i casi Como-Colognese (Campionato Serie D, Stagione 2005-2006) e Ternana-Salernitana (Campionato Serie C-1, Stagione 2006-2007), entrambi riguardanti la sanzione dello 0-3, delibati dalla CCA del CONI nonostante la previsione della preclusione per «le controversie relative ad omologazioni di risultati». Ipotesi ora preclusa in radice, stante il chiaro tenore della lett. b) del comma 3 dell'art. 30. Dall'altro, la concreta eventualità, prospettata dai club, sanzionati con pesanti penalizzazioni all'esito dei procedimenti giustiziali sportivi dell'estate scorsa, di ricorsi diretti alla giustizia amministrativa, ha suggerito di eliminare dall'art. 27, comma 3, lett. c), l'inammissibilità dei ricorsi in caso di «penalizzazioni di classifica». Ciò anche alla luce dell'interpretazione data dai Tribunali amministrativi all'interesse soggettivo dei sanzionati, soprattutto in caso di rilevante pregiudizio della penalizzazione, che non ha costituito ostacolo all'impugnativa, oltre i limiti della giurisdizione settoriale, come dimostra la situazione dell'Arezzo e, in parte, della Juventus.

Un'ultima considerazione, in ordine alle modalità procedurali adottate dalla CCA presso il CONI, chiamata a rendere un «lodo arbitrale pronunciato secondo diritto». Si tratta di una precisazione, ad avviso di chi scrive, non propriamente felice: gli ordinamenti settoriali, come quello sportivo, possono prevedere al loro interno la costituzione di organi arbitrali, i quali pronunciano sempre in maniera libera e irrituale (anche in materia di interessi legittimi, art. 11 L. n.241/1990 e art. 2 L. n. 280/2003). L'atto finale – il lodo – non si sostituisce in alcun modo alla giurisdizione statale, né, peraltro, assume valenza contrattuale tra le parti. Si tratta, qualunque *nomen* assuma, di un mero provvedimento amministrativo, espressivo della volontà ultima dell'ordinamento sportivo, conseguente all'esaurimento di ogni procedimento interno (Cons. Stato, 25 gennaio 2007, n. 268), come tale impugnabile avanti al Tribunale amministrativo.

Infatti, in un sistema caratterizzato da clausola compromissoria virtualmente impermeabile, il comma 4 consente ai soggetti sanzionati il diritto ad agire per la nullità dei suddetti lodi, a prescindere da qualsivoglia deroga o autorizzazione da parte del Consiglio Federale, prevista, invece, in tutti i restanti casi, solo «per gravi ragioni di opportunità». A causa della formulazione non del tutto circostanziata (che fa generico riferimento ai «lodi arbitrali di cui al comma precedente»), sembra possibile, tra l'altro non si comprenderebbe la ratio del divieto, l'impugnativa per nullità anche dei lodi scaturiti dall'applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi (di pertinenza dei Collegi Arbitrali istituiti presso le Leghe), che pure sono citati nel comma 3. Per la soluzione positiva, militano le più recenti decisioni della giurisprudenza di settore in tema di violazioni di clausola compromissoria, ex art. 11 bis c.g.s., le quali si rifanno al disposto dell'art. 5 della L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. (come quello di lavoro sportivo), richiamato espressamente dagli accordi

collettivi di categoria, secondo cui la previsione della devoluzione delle controversie contrattuali ad arbitrato irrituale deve essere pattuita senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. Viceversa, per l'ipotesi di non impugnabilità, se non previa autorizzazione del Consiglio Federale, l'esplicito riferimento (comma 1) al riconoscimento incondizionato, cui sono tenuti i tesserati, della «piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o da soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere economico». Tale rinuncia preventiva (anche il contenuto dell'art. 21.2 dell'Accordo Collettivo tra calciatori e società appartenenti alla LNP) non sarebbe incompatibile, per alcuni interpreti, con la natura di arbitrato *ex lege*, e non *ex contractu*, riconosciuto alle vertenze in materia di lavoro sportivo, in quanto direttamente previsto dall'art. 4 della L. n. 91/1981.

4.2 Un'apparente, ma, nei fatti soltanto tale, eccezione al regime di centralità della Federazione, instaurata con il nuovo Statuto, riguarda la previsione, all'art. 32, dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) come struttura «dotata di autonomia operativa, organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della Federazione, nel rispetto della compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali...In ogni caso, la FIGC favorisce e riconosce all'AIA l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi all'AIA». Vi sono, pertanto, per la categoria dei fischietti, significativi margini di autonomia rispetto agli altri organismi tecnici interni alla FIGC (Settore Tecnico e SGS), frutto delle esigenze autonomistiche che l'associazione ha manifestato, specie a seguito delle più volte menzionate vicende estive.

Tuttavia, non va trascurato l'obbligo di subordinazione dell'entrata in vigore dei regolamenti dell'AIA al «controllo di conformità del Consiglio Federale» (comma 3), nonché quello di dotarsi di «modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo all'attività degli organi tecnici [cioè, i cosiddetti designatori]» (comma 6), sulla identica falsariga di quanto imposto alle società professionistiche e alle Leghe (artt. 7.5 e 9.5). Parimenti, si ribadisce che gli associati dell'AIA vengono assoggettati alla «potestà disciplinare degli Organi di giustizia sportiva della FIGC» (comma 7), lasciando alla giustizia domestica (Procura Arbitrale e Commissioni di Disciplina in primo e secondo grado) le questioni di natura associativa, non riguardanti altri tesserati o società affiliate.

4.3 Non v'è dubbio che il settore che ha subito la riforma più radicale sia stato quello della giustizia sportiva, rivisto nei principi fondamentali nonché nelle modalità di funzionamento, sullo slancio delle perplessità di approccio e difficoltà di corretto funzionamento, armonizzazione e gestione, determinate dai procedimenti relativi agli illeciti sportivi celebratisi nell'estate scorsa.

In tale ottica, deve, innanzitutto, leggersi l'introduzione (art. 33.3) di «ipotesi di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado», mai prevista in precedenza, disciplinata nella nuova versione del Codice di Giustizia Sportiva, approvato con CU n. 93 il 31 marzo 2007, al fine di consentire benefici premiali per condotte virtuose, ispirate a lealtà e probità sportiva, evitando che la CCA presso il CONI si riducesse, come purtroppo accaduto, ad un'anomala camera di ripensamento postumo, per limare le sanzioni irrogate nei vari gradi endo-federali. Altresì, si prevedono «norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per l'individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti». A prescindere dalla fungibilità della tecnica processuale e dai rischi della nascita di un fenomeno di pentitismo sportivo, risulta evidente l'obiettivo principe del legislatore federale: ovvero il superamento e la messa al bando, quanto più possibile, di situazioni, ancora una volta, tipiche di quelle presentatesi nel corso dei procedimenti giustiziali estivi, contrassegnate da omertà diffusa e, quasi sempre, da condotte contrarie alla minima lealtà processuale.

Inoltre, viene demandato al Codice di Giustizia Sportiva (comma 5) il compito di stabilire dettagliatamente, in ossequio al principio cosiddetto di legalità, i comportamenti in concreto preclusi ai dirigenti colpiti da inibizione, in primis l'inibizione alla partecipazione, anche da semplici spettatori, a qualsivoglia gara, anche amichevole, organizzata da FIGC, UEFA e FIFA. Oltre ad assolvere ad un corretto principio di riabilitazione del reo e di certezza della sanzione, la norma mutua le linee guida emerse dalle severe disposizioni già contenute nel Codice disciplinare della FIFA. Ciò in previsione di una recrudescenza della pena, in chiave preventiva e repressiva, per tutti i comportamenti considerati, giustamente, antisportivi e, in definitiva, pericolosi per lo sviluppo del gioco del calcio e della commercializzazione dello spettacolo prodotto. Il predetto Codice (FDC) prescrive, infatti, oltre alle tradizionali forme di sanzione disciplinare (ammonizione, diffida e multa), anche ipotesi inibitorie gradualmente e sensibilmente punitive, come il divieto di accedere alla panchina e/o agli spogliatoi, ovvero di accedere allo stadio (uno, più o tutti), oppure, addirittura, di prendere parte, in senso lato, a qualsiasi attività correlata al calcio (art. 11 lett. d), e), f): «*ban from dressing rooms and/or substitutes bench*», «*ban from entering a stadium*», «*ban on taking part in any football-related activity*»). Quanto a tale ultima sanzione, occorre osservare che la sua portata assai drastica, arrivando a vietare non solo la mera attività agonistica, ma anche gli allenamenti, le sedute tecniche, - stando almeno alla lettera della norma in vigore alla FIFA - potrebbe creare problemi di tenuta, se impugnata avanti ad organi giurisdizionali statali, quanto alla legittimità della decisione, atteso che, di fatto, verrebbe a privare, totalmente e per periodi di tempo anche lunghi, un lavoratore subordinato e/o autonomo del diritto di svolgere la propria professione (si pensi, ad esempio, al caso di un Direttore Sportivo).

Detto degli organi di giustizia arbitrali (art. 32.7), il comma 6 dovrebbe determinare, infine, il progressivo abbandono delle Commissioni Disciplinari

alternative (come quella dei Direttori Sportivi e del Settore Tecnico), attribuendo agli Organi della giustizia sportiva, che si andrà ad esaminare, «piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale», salvi i limitatissimi «aspetti strettamente interni alle categorie».

4.4 Come già accennato, l'art. 34, introdotto *ex novo*, ristruttura l'intero apparato della giustizia sportiva calcistica, prevedendo organi meno capillari e ramificati, con assoluta loro centralizzazione in ambito FIGC, presso la sede di Roma, in uno con procedimenti più snelli, che vedono, in molti casi, l'eliminazione di un grado di giudizio.

La prima e, forse, maggiore novità è costituita dall'istituzione della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, composta dal Presidente Federale e da quattro componenti, nominati dal Consiglio Federale (non più dall'Assemblea, come accadeva per i componenti della Corte Federale), di cui due su designazione del CONI. Tale Commissione «opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione» (art. 34.2), per «garantire l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva» (evidentemente, stando al senso letterale del testo, non garantiti appieno precedentemente alla sua istituzione). In sostanza, il nuovo collegio costituirà il referente apicale per tutti gli uffici giustiziali, eliminando pericolosi cortocircuiti tra nominante, nominato e giudicante, con ogni evidente rischio di perdita di credibilità delle pronunce.

Tra le più importanti attribuzioni del nuovo organo, infatti, vi è la «nomina dei componenti della Corte di Giustizia Federale, i componenti della Commissione Disciplinare Nazionale, i Giudici Sportivi Nazionali, il Procuratore Federale, i Sostituti procuratori federali» (comma 3 lett.b), in precedenza designati dal Presidente e dal Consiglio Federale. Inoltre, la Commissione sovrintende all'attività dei vari organi di giustizia, formulando pareri e proposte al Consiglio Federale in ordine al loro funzionamento ed organizzazione (comma 3 lett. a), ed, inoltre, «adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della Giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione», (comma 3 lett. e), alla stregua di un Ministero di Giustizia o del Consiglio Superiore della Magistratura traslati nel contesto sportivo.

A partire dal comma 4, l'art. 34, in ossequio alle esigenze fortemente innovative che hanno spinto alla riformulazione dello Statuto, ha ridisegnato l'intero impianto degli organi giustiziali, che ora sono rappresentati da: a) Corte di Giustizia Federale, b) Commissione Disciplinare Nazionale, c) Giudici Sportivi Nazionali, d) Commissioni Disciplinari territoriali, e) Giudici Sportivi territoriali, f) Procura Federale, g) altri organi specializzati.

I Giudici Sportivi Nazionali, presso le rispettive Leghe (c/o LNP, con sede a Milano, c/o LPSC, con sede a Firenze, c/o Comitato Interregionale, Calcio a Cinque e Calcio Femminile, con sede a Roma), restano «giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni a livello nazionale» (comma 6).

Per i procedimenti instaurati su deferimento, è stata introdotta competenza

unica in favore della Commissione Disciplinare Nazionale (comma 7), con sede in Roma, che assorbirà le quattro Commissioni Disciplinari ad oggi competenti a giudicare su tali vertenze, per i tornei nazionali.

Ridisegnate anche le competenze in sede di gravame: organo di secondo e ultimo grado avverso le decisioni sia dei Giudici Sportivi Nazionali, sia della Commissione Disciplinare Nazionale è indicato nella Corte di Giustizia Federale, con elisione, in tal guisa, di un grado di giudizio (svolto in precedenza dalla Commissione d'Appello Federale, sia pure limitatamente a determinate ipotesi, che potrebbero, in senso lato, definirsi di legittimità). Lo stesso organo, inoltre, è competente a giudicare, in via straordinaria (comma 10), «nei procedimenti per revisione e revocazione», nonché «su ricorso del Presidente Federale sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni Disciplinari territoriali». Assorbendo, infine, le funzioni della vecchia Corte Federale, la Corte di Giustizia svolgerà funzione nomofilattica e di soluzione dei conflitti di attribuzione sollevati dal Presidente federale, di Lega o dell'AIA, funzionando come organo di chiusura endo-federale. L'ufficio si compone di più sezioni con funzioni giudicanti ed una con funzioni consultive e, adottando il *modus operandi* della Suprema Corte di Cassazione, «il Presidente della Corte di Giustizia Federale può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni particolarmente rilevanti» (comma 12). Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica, peraltro, è previsto che il Collegio giudicante venga integrato da componenti aggiunti con specifiche competenze scientifiche in materia.

Per quanto riguarda i Giudici Sportivi e le Commissioni Disciplinari a livello regionale e provinciale (*rectius*, ora, «territoriale», commi 8 e 9), si è ritenuto opportuno, invece, per non congestionare l'attività a livello centrale, mantenere i medesimi organi giudicanti e lo stesso sistema di impugnazione rispetto al passato, presso le rispettive articolazioni locali della LND. Conseguentemente, venuto meno il controllo di legittimità della CAF, le questioni demandate ai suddetti organi non usciranno, quanto alla definitività delle pronunce, dai confini regionali, con ogni inevitabile rischio di una giurisprudenza a macchia di leopardo, priva del filtro superiore costituito dal terzo grado. Unica eccezione quella dei procedimenti instaurati su deferimento, che saranno appannaggio delle Commissioni Disciplinari territoriali, in primo grado, e della Commissione Disciplinare Nazionale, in appello, nonché degli eventuali ricorsi straordinari proposti avverso le decisioni adottate dai giudici territoriali dal Presidente Federale ai sensi del comma 10 lett.b), che verranno decisi dalla Corte di Giustizia. Al Consiglio Federale resta la potestà di nomina e revoca dei Giudici Sportivi e dei componenti delle Commissioni Disciplinari territoriali, per i quali sono richiesti requisiti meno selettivi di quelli introdotti per la composizione delle Commissioni nazionali, oltre a una sorta di sanatoria per i ruoli già esistenti.

Viene valorizzata e potenziata, infine, la Procura federale (comma 15), cui

sono affidate non solo funzioni requirenti, ma anche inquirenti, con assorbimento, in questo modo, dell'Ufficio Indagini, i cui attuali collaboratori transiteranno nell'ambito della Procura, con le medesime funzioni (disp. trans. XI).

Particolare accuratezza rivela l'art. 35, introdotto *ex novo*, nell'identificare i requisiti richiesti per le nomine negli Organi di giustizia sportiva, *in primis* la «specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo». Per tale motivo, all'attuale Capo e ai Vice-Capo dell'Ufficio indagini saranno, in via eccezionale, riconosciute credenziali equiparate al possesso dei requisiti previsti dall'art. 35.4 per l'eleggibilità alle più alte cariche della nuova Procura Federale (disp. trans. X).

La dettagliata previsione della norma appena esaminata appare ben armonizzata con le specifiche previsioni di incompatibilità e conflitto d'interesse per i componenti degli organi giustiziali, regolamentate all'art. 34.16. In base alle stesse, il mandato dei componenti degli organi di giustizia sportiva avrà durata quadriennale, rinnovabile per non più di due volte, essendo fatto loro divieto di assumere qualsiasi altra carica a livello federale nonché di avere rapporti di qualsiasi natura con società affiliate o con tesserati in conflitto d'interessi. Tale divieto permane anche successivamente, per almeno un anno dopo il termine dell'incarico.

5. Conclusioni

Si attendono, quindi, alla prova dei fatti, in sede applicativa, le intenzioni del legislatore federale, unitamente al nuovo Codice di Giustizia Sportiva, che dovrà tradurre in pratica, dal punto di vista sia sostanziale, sia procedurale, le linee direttive delineate dallo Statuto, una volta trascorso il periodo transitorio con termine al 1° luglio 2007.

SUL FRONTE SPORTIVO QUALCOSA DI NUOVO (MA NON TROPPO): SPUNTI DI RIFLESSIONE E NOTE PREVENTIVE SULLA RIFORMA IN MATERIA DI DIRITTI DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI

di Alessio Piscini*

SOMMARIO: 1. Cenni preliminari: natura giuridica, oggetto e proprietà dei diritti di diffusione sulle manifestazioni sportive – 2. La questione sulla proprietà e le sue conseguenze in ordine alla vendita: profili sulla contrattazione collettiva e quella individuale; l'ingerenza del diritto anti-concorrenziale e la peculiarità dello sport – 3. La neonata riforma e le sue prevedibili implicazioni – 4. La grande questione irrisolta: la ripartizione dei proventi economici nell'ambito del diritto associativo italiano

1. Cenni preliminari: natura giuridica, oggetto e proprietà dei diritti di diffusione sulle manifestazioni sportive

«Lo sport nel suo complesso appare oggi nel nostro Paese, assai più che nel 1989, come - al tempo stesso - una straordinaria forza economica, un grandissimo fenomeno sociale ed un potentissimo veicolo di comunicazione. Il fatturato del sistema sportivo italiano può essere valutato, a prezzi 1996, in circa 53.600 miliardi di lire. Tale cifra rappresenta la somma di quanto viene speso dalle famiglie italiane, dal settore pubblico e dalle aziende, con l'aggiunta delle esportazioni nette di beni sportivi (la differenza tra quanto viene prodotto in Italia e consumato all'estero e quanto viene prodotto all'estero e consumato in Italia), per acquistare beni e servizi sportivi, fare e vedere sport, comunicare attraverso lo sport».¹

* Avvocato del Foro di Firenze, Giudice Sportivo FIDAL e FISJ, docente del Corso di Perfezionamento in Diritto ed Economia dello Sport presso l'Università di Firenze.

¹ Nomisma s.p.a. (di seguito, Nomisma), *Sport e Economia 1999: Studio sugli aspetti economici del sistema sportivo italiano negli anni 1994-1998*, Bologna, 1999, 4. Il testo è reperibile on line all'indirizzo web www.coni.it (marzo 2007).

La citazione è datata e, forse, costituisce un incipit poco elegante, ma l'efficacia dei numeri è superiore a qualsiasi abilità retorica: piaccia o meno, il valore aggiunto (ovverosia la parte di ricchezza del paese) derivante dalle varie attività sportive era pari, nel 1999, a 44.900 miliardi di vecchie lire. Il solo calcio professionistico valeva, da solo, 815 miliardi.² «*In altre parole, tutto ciò significa che lo sport contribuisce a creare circa il 2,4% del PIL italiano ai prezzi di mercato*».³

L'*escalation* non si è fermata: nel nuovo millennio, *sponsorship*, *merchandising* e, non ultimi, diritti di diffusione degli eventi, anche per mezzo delle nuove tecnologie, hanno esteso progressivamente l'ambito dello sport sino a condurlo nell'ambito dello spettacolo e dell'economia più che dell'attività fisica, così alterando, forse definitivamente, gli equilibri.

Il diritto arranca faticosamente, inseguendo i mutamenti repentini della società, mentre l'ultimo decennio ha posto al primo posto nell'agenda degli operatori del settore la ricerca di un soddisfacente bilanciamento nell'insanabile dicotomia tra sport e economia, tra olimpismo, se mai esistito, e industrialismo.

In questa temperie, particolare rilevanza economica – e non solo – assumono le problematiche sorte in relazione al diritto di diffondere e comunicare in presa diretta (o differita) le immagini di un evento sportivo professionistico, spesso seguito da centinaia di migliaia di appassionati.

In particolare, il diritto alla diffusione appare come uno *ius* sull'immagine dello spettacolo, a prescindere dalla singolarità dei partecipanti; tale diritto coincide perfettamente, nei fatti, con la proprietà sull'evento stesso.

In altre parole, vi deve essere un soggetto giuridico che si assume le responsabilità *ex legibus* discendenti dalla manifestazione e, perciò, che rivendica la titolarità sui «prodotti» economicamente apprezzabili dell'evento stesso.

Va necessariamente premesso che il legislatore, sin dal 1942, ha tracciato con chiarezza, in materia di opere artistiche e spettacoli (ovverosia, quei beni materiali o immateriali prodotti dall'uomo «di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione», art. 1 L. n. 633/1941, di seguito LDA), una disciplina che ne regola sia la paternità giuridica sia la titolarità sui diritti connessi, patrimoniali e non.

Con riferimento alla comunicazione al pubblico, la citata legge stabilisce che il creatore dell'opera o dello spettacolo possiede il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell'opera, ivi compresa la sua comunicazione al pubblico con qualsiasi mezzo – in altri termini - il diritto unico a decidere della sua diffusione mediatica.⁴

² Nomisma, *Sport e Economia 1999: Studio sugli aspetti economici del sistema sportivo italiano negli anni 1994-1998*, ibi, p.110.

³ Nomisma, *Sport e Economia 1999: Studio sugli aspetti economici del sistema sportivo italiano negli anni 1994-1998*, ibi, p.113.

⁴ Per esattezza, l'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, testualmente recita «il diritto esclusivo

Con un processo di interpretazione analogica estensiva, il fenomeno sportivo può esser paragonato al più ampio *genus* dello spettacolo, laddove si consideri la creatività che si manifesta nell'esplicazione delle competenze tecniche dei vari attori – atleti, tecnici, dirigenti e quant'altro.

Ciò premesso, il passo è breve per un'applicazione, anche solo di principi, della LDA all'ambito delle manifestazioni sportive.

Tuttavia, non può tacersi come, sul punto, vi sia – e sono più d'uno – chi ritiene di escludere tale discendenza dal diritto d'autore, rifiutando di assimilare lo sport allo spettacolo e collegando i diritti sulle immagini degli eventi ai generali profili economico-organizzativi dell'attività sportiva (in ossequio ad una equiparazione tra sport e economia altrettanto discutibile).

Nessuno dubita, però, che l'organizzatore possieda i diritti connessi all'evento: pertanto, la sostanza non muta se il rapporto *latu sensu* «dominicale» deriva piuttosto dal generale diritto di appartenenza all'imprenditore di risultati della propria attività economica, ovvero da un malinteso *ius excludendi alios* da parte del titolare del luogo di celebrazione della manifestazione (principio palesemente inapplicabile, però, ai casi del cosiddetto «campo neutro»⁵).

Ad ogni buon conto, pare difficile discostarsi dai riferimenti concettuali, prima che normativi, reperibili nella LDA, per un duplice ordine di motivi; *in primis*, perché la sussunzione dello sport nel più generale ambito della cultura-spettacolo, operazione avvalorata dalla moderna sensibilità nonché dalla natura gioiosa e fantasiosa dell'agone incruento, consente a pieno titolo di comprendere lo spettacolo sportivo nelle estrinsecazioni della capacità creativa dell'uomo; *in secundis*, e passando dalla poesia alla prosa, perché appare inverosimile e difficile capire quale sia la linea di demarcazione tra l'opera d'ingegno e la mera documentazione, nel caso di ripresa di un evento sportivo, laddove la direzione (*rectius*, regia) delle riprese mantiene un tasso di discrezionalità e di abilità tecnica molto maggiore rispetto ad un concerto ovvero ad uno spettacolo teatrale.

Non può tacersi, però, come la Suprema Corte abbia avvalorato la tesi della proprietà derivante dai diritti economici sugli eventi, rilevando come costituisca reato, ai sensi dell'art. 171, lett. f), L. n. 633/1941, la illecita diffusione della ripresa di un evento sportivo nel solo caso in cui la valutazione in concreto delle immagini induca a ritenere la realizzazione, da parte degli operatori mediatici, di una rielaborazione creativa dell'evento – elevando a discriminare applicativo la

di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

⁵ Per una panoramica delle varie impostazioni, può consultarsi E. SOVRANO, *Commercializzazione centralizzata e titolarità dei diritti televisivi su manifestazioni sportive*, in *Quaderni del Master in Management delle Organizzazioni Sportive*, 1999, 36.

bravura del regista.⁶

A prescindere dalle dispute concettuali, un punto fermo può esser enucleato: coloro i quali creano l'evento stabiliscono con la propria creatura un rapporto dominicale in virtù del quale possono godere e disporre anche della sua riproduzione e diffusione a distanza.

Ciò stabilito, il problema si complica (qualsiasi tesi sia scelta) laddove si voglia identificare il titolare del sopra esposto diritto (che, a scopo identificativo, si può chiamare «diritto di diffusione a distanza»).

A menzione della LDA, autore è chi crea l'opera, ovvero chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa (art. 6 LDA).

Volendo insistere nell'interpretazione estensiva proposta, il titolare del diritto di diffusione di una manifestazione sportiva è, dunque, il suo organizzatore: tale diritto, anche se discendente dal generale potere di sfruttamento economico della manifestazione, peraltro, si configura come assoluto, ed è garantito anche ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, in punto di libertà economica, alla «impresa sportiva» (in conformità anche alla tesi della discendenza economico-commerciale dello stesso).⁷

Tuttavia, l'individuazione del soggetto titolare del diritto, in relazione alle varie tipologie di manifestazioni, non è affatto operazione lineare.

Nulla quaestio in ordine agli eventi costituenti un *unicum* chiaramente identificabile (ad es., un *meeting* di atletica, una partita amichevole di calcio, una gara di ciclismo). Per ognuno di essi esiste o viene creato un'associazione o un comitato *ad hoc* che ne cura precipuamente l'organizzazione e che ne acquisisce *ab origine* i diritti.

Ad esempio, le Olimpiadi vengono gestite in modo paritario dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e dal singolo Comitato ospitante, oppure, in ambito nazionale, si pensi al ciclistico Giro d'Italia, alla cui cura è preposta una società per azioni, affiliata alla Federazione Ciclistica Internazionale, la RCS Sport.⁸

Differente si presenta la collocazione giuridica degli eventi, relativi agli sport di squadra, cosiddetto *round robin*, ovvero sia costituiti da un torneo tra più di due società che si affrontano direttamente l'una con l'altra, sommando progressivamente i risultati ottenuti. Quasi tutti i campionati nazionali degli sport più seguiti, peraltro, adottano questa formula.

In tal caso, l'intero torneo può essere considerato nella propria unicità come spettacolo a sé stante, ovvero ogni singola gara può assumere una propria autonomia giuridica (e non solo fattuale) che ne consentirebbe l'apprezzamento

⁶ In tal senso, Cass., 4 luglio 2006, n. 33945, in *Dir. e Giust.*, 2006, 39.

⁷ Così, Trib. Roma, 31 marzo 2003, in *Giur. Merito*, 2004, 263; in senso conforme, Trib. Brescia, 28 febbraio 2003, in *Giur. Merito*, 2004, 264; Pret. Roma, 18 settembre 1987, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 72. In tal modo, la tesi sulla configurazione «autoriale» dei diritti di diffusione si salda con la concezione più propriamente imprenditoristica degli stessi.

⁸ Per quel che riguarda il Giro d'Italia Donne e Under 21, invece, la FCI bandisce una vera e propria gara per l'assegnazione, con regolamenti reperibili on line all'indirizzo web www.feder ciclismo.it (marzo 2007).

anche come evento in sé e per sé. Deve anche aggiungersi, ad integrazione, che nella quasi totalità dei campionati relativi agli sport professionistici, l'organizzazione del campionato è affidata dalla Federazione, in via ufficiale, ad una Lega che si costituisce come associazione privata delle società partecipanti al torneo stesso.

Se, dunque, vi è spesso coincidenza tra i soggetti proprietari (o la Lega, in via unitaria, come somma delle associazioni, ovvero i sodalizi separatamente, ciascuno per gara di propria competenza), ciò che cambia, e di gran lunga, sono le modalità di disposizione e godimento dei diritti dominicali nei casi di proprietà unitaria in capo alla Lega ovvero atomizzata in capo a ciascuna società.

Nel primo caso, infatti, la Lega, molto spesso facente parte dell'organigramma federale, si vincola a criteri di cessione dei diritti e ripartizione degli introiti particolarmente rigidi, informati del cosiddetto «principio di mutualità» vigente tra le associate. Nel secondo caso, invece, le varie società hanno piena libertà di movimento nel mercato dei *media*, potendo usufruire integralmente del proprio potere contrattuale e potendo riscuotere la gran parte del ricavato, con l'eccezione di una piccola percentuale da destinare ad un monte comune.⁹

La problematica è centrale nell'assetto stesso della disciplina sul diritto di diffusione. Per questo, se ne demanda la compiuta analisi nel secondo paragrafo. Piuttosto, a conclusione di questi brevi cenni preliminari, devono aggiungersi alcune note in ordine all'effettivo oggetto di tale diritto, nonché alla sua estensione.

Con riferimento alla prima problematica, i diritti *de quibus* sono tradizionalmente legati alla diffusione radiotelevisiva, e fotografica, delle cronache sugli eventi sportivi e, di fatto, sono rimasti legati a questo ambito sino allo scorso decennio.

Soltanto con lo sviluppo scalpitante delle nuove tecnologie, i metodi di riproduzione e comunicazione in presa diretta di una manifestazione, così come di ogni ambito della vita, si sono viepiù moltiplicati. Ecco, dunque, che hanno bussato alle porte delle Federazioni, delle Leghe e, quindi, delle società sportive, aziende operatrici nel campo della telecomunicazione in chiaro e in criptato (suddivisa in *pay per view*, *pay-tv* e *on demand*), via digitale o satellitare, ovvero nel campo della diffusione informatica delle immagini, nonché tramite la telefonia mobile di «terza generazione» (UMTS e *similia*).

A grandi linee, attualmente il mercato dei diritti di diffusione è diviso tra i diritti radiotelevisivi (in chiaro oppure in criptato, sul satellite o sul digitale terrestre) e quelli di nuova generazione (diritti di comunicazione via telefonia ovvero mediante IP, *Internet Protocol*, i diritti xDSL/Internet); in ciascuno di tali settori il diritto di diffusione può dividersi tra il formato integrale (dell'evento-partita ovvero

⁹ A titolo esemplificativo, si ricorda come, attualmente, le società di Serie A di calcio professionistico possono negoziare individualmente la cessione dei diritti di diffusione televisiva delle gare organizzate nello stadio di propria gestione, obbligandosi a versare alla Lega, a fini mutualistici, il 19% di quanto incassato; diversamente, nei casi di cessione collettiva dei diritti da parte della Lega organizzatrice, in Germania o in Inghilterra, la metà del ricavato è divisa in parti eguali, mentre il residuo viene ripartito secondo indici che privilegiano il risultato sportivo più che il potere economico del club.

dell'intero torneo), ovvero gli *highlights* (le azioni più importanti o i momenti salienti dell'agone in una sorta di riassunto). In teoria e in pratica ognuno di questi prodotti è commerciabile separatamente, anche in considerazione della generale autonomia contrattuale ai sensi dell'art. 1322 c.c.

In ogni caso, il legislatore e gli operatori giuridici hanno sempre ritenuto che il mercato dei diritti di diffusione fosse unico (attesa la identità del consumatore finale), e che semplicemente la pluralità di piattaforme consentisse una suddivisione dello stesso in specifici settori.¹⁰

Tale proliferazione ha consentito minori rischi di concentrazione nel mercato secondario degli operatori mediatici, in modo tale da evitare pericolosi interventi anti-concorrenziali da parte degli organi statali.

Circa l'estensione dei diritti in discussione, invece, si rammenta come la titolarità sugli stessi (e il conseguente potere *excludendi alios*) debba necessariamente bilanciarsi con il diritto della cittadinanza ad essere informata, ai sensi anche dell'art. 21 del testo costituzionale, che esercita spinta eguale e contraria rispetto alle già citate libertà economiche dell'organizzatore di eventi.

La giurisprudenza ha costantemente indicato quale punto di equilibrio del bilanciamento tra principi costituzionali la difesa del diritto di cronaca in relazione alle notizie relative allo svolgimento della gara.

La cronaca è considerata quale elaborazione giornalistica dei fatti avvenuti ma, come ben chiarito alcuni decenni fa, «l'informazione è notizia e non pedissequa riproduzione della manifestazione e non può consistere nella diffusione – anche differita – dell'intero spettacolo o di una larga parte dello stesso»,¹¹ tanto che risulta lesiva del diritto d'autore (ed anche, in alcune pronunce, della normativa in ordine alla concorrenza tra imprese¹²) la diffusione intera della gara a mezzo radio o telefono, anche se avviene dall'esterno,¹³ mentre sarà possibile riprodurre un'immagine statica dell'azione nonché diffondere notizie, in diretta, relative alle fasi di gioco da parte di un operatore internet ovvero di un operatore di telefonia mobile.

Inoltre, non tutto è negoziabile: la Commissione Europea si è pronunciata in ordine al generale diritto d'informazione in capo all'utente finale (lo spettatore), indicando, all'interno della cosiddetta «direttiva senza frontiere» (direttiva della Commissione Europea n. 89/552, come modificata dalla successiva n. 97/36¹⁴) sulla libera circolazione dei servizi di telediffusione nell'ambito del mercato europeo – peraltro da tempo oggetto di consistenti proposte di riforma – che le manifestazioni

¹⁰ Così, ad es., Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento, 1° luglio 1999, n.7340, punto n. 114, in *Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, n. 26/1999.

¹¹ Trib. di Roma, 21 luglio 1978, in *Foro Padano*, 1979, I, 155.

¹² In tal senso, Trib. Milano, 14 luglio 2003, in *Diritto Informatica*, 2003, 780; Trib. Roma, 21 luglio 1978, *ibi*, p.155.

¹³ Trib. di Roma, 30 giugno 1978, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, 69.

¹⁴ Reperibili in *GUCE I*, n. 298 del 17 ottobre 1989, 23; in *GUCE I*, n. 202 del 30 luglio 1997, 60.

sportive di maggiore importanza per la comunità nazionale – il cui elenco deve essere stabilito da ciascuno Stato – debbano essere liberamente accessibili mediante i canali di comunicazione in chiaro.¹⁵

In conclusione, a prescindere da ogni implicazione nel campo della concorrenza, appare indubbio come il titolare del diritto abbia la facoltà di sfruttare economicamente l'evento, impedendo ogni riproduzione e diffusione dello stesso in modo integrale o parziale, ad eccezione dei soli resoconti giornalistici ovvero della diffusione delle notizie in presa diretta relative al suo svolgimento.

2. *La questione sulla proprietà e le sue conseguenze in ordine alla vendita: profili sulla contrattazione collettiva e quella individuale; l'ingerenza del diritto anti-concorrenziale e la peculiarità dello sport*

Come già rilevato, la trasformazione dello sport negli ultimi anni ha posto notevoli problematiche in punto di adeguamento delle normative di settore con i generali principi dell'ordinamento statale o comunitario. In particolare, alcune problematiche in diritto sono assunte a emergenze vere e proprie nell'ambito del settore sportivo, in considerazione delle notevoli conseguenze pratiche che ne discendono; tra queste, l'individuazione della titolarità circa il diritto di diffusione dell'evento diventava velocemente terreno di battaglia tra gli operatori del settore, man mano che la valutazione economica del diritto cresceva con progressione geometrica.

Difatti, se la proprietà individuale dei diritti consente il pieno estrinsecarsi del mercato degli stessi tra una pluralità di soggetti (sia tra i cedenti sia tra i cessionari), la vendita collettiva o centralizzata (avente ad oggetto i diritti sui vari campionati da parte dell'organizzatore) determina l'unicità del soggetto venditore, con l'acquisizione per quest'ultimo di una sorta di posizione dominante, se non monopolistica, e la fisiologica contrazione della concorrenza anche nel mercato degli acquirenti.

Come ben evidenziato dalla miglior dottrina,¹⁶ la tesi della titolarità

¹⁵ L'Italia non si è adeguata a detta direttiva con una legge; piuttosto, l'Autorità Garante delle Comunicazioni ha sancito, in un proprio atto, il diritto del pubblico ad assistere liberamente ad alcune manifestazioni sportive, tramite la televisione, considerate «di particolare importanza», ovvero «1. le Olimpiadi estive e invernali; 2. la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; 3. la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; 4. tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; 5. la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane; 6. il Giro d'Italia; 7. Il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1», delibera 172/99 del 28 luglio 1999, in Gazz. Uff. n. 119 del 24 maggio 1999, di rettifica della delibera n. 9/1999 del 9 marzo 1999. A tali manifestazioni, l'Autorità si è riservata di aggiungere – con tempistica indeterminata – le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.

¹⁶ D. SARTI, *Antitrust e negoziazione accentrata dei diritti televisivi*, in *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2001, 346.

individuale, ancorata alla discendenza dello *ius excludendi alios*, appare aberrante laddove non considera la natura «sinfonica» dello sport, non solo nei tornei ma anche nelle singole partite, la cui spettacolarità deriva dalla compartecipazione delle squadre di tutto l'evento.

Tuttavia, attualmente l'opinione comune degli autori converge sulla natura individuale del diritto, anche in caso di tornei *round robin*,¹⁷ e la tesi è sposata anche dal legislatore statale il quale, con il solo riferimento ai diritti di trasmissione criptata di immagini di partite dei campionati di calcio di serie A e B, ha indicato la negoziazione individuale quale metodo consentito (art. 2 D.L. n.15/1999 «ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata»).

Nè, d'altro canto, poteva essere altrimenti, in considerazione del fatto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, AGCM), nei provvedimenti nn. 6633 e 6662 del 3 dicembre 1998, avverso RAI, Mediaset e Telemontecarlo, e n. 8386 del 14 giugno 2000 avverso Strema/Telepiù, aventi ad oggetto la vendita dei diritti criptati delle gare, aveva chiaramente individuato la titolarità, in capo alla società ospitante, di ogni gara.

Tale granitica certezza, però, ha subito notevoli incrinazioni, nel tempo, a causa degli insistenti interventi del diritto comunitario in punto di adeguamento della disciplina ai principi europei nel campo della concorrenza commerciale¹⁸ e alla varietà di esperienze interne all'Unione.

Sin dall'ormai lontano 1974,¹⁹ la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito che il diritto comunitario si applica allo sport, quando tale pratica sia qualificabile come attività economica ai sensi del Trattato. Tale indirizzo è stato costantemente reiterato, sino alla celeberrima sentenza *Bosman*,²⁰ laddove il principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è stato riconosciuto come pienamente operante nel settore sportivo, in considerazione di una pretesa natura imprenditoriale delle società sportive professionistiche e in dispregio alle legislazioni normative restrittive poste dalla totalità delle Federazioni a difesa dei vivai nazionali.

Tuttavia, simile trasfusione dei principi commerciali del diritto comunitario nella pratica sportiva ha ridotto la propria estensione man mano che le istituzioni politiche europee prendevano contezza della specificità del settore sportivo.²¹

¹⁷ Così, tra i tanti, L. DI NELLA, *Ancora sulla commercializzazione dei diritti televisivi su manifestazioni sportive nell'esperienza tedesca*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 596; E. Poddighe, *“Diritti televisivi” e teoria dei beni*, Cedam, Padova, 2003.

¹⁸ Ci si riferisce all'art. 81 del Trattato Istitutivo delle Comunità Europee, pubblicato nell'ultima versione consolidata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C/321 E1 il 29/12/2006, in materia di accordi e pratiche anticoncorrenziali, nonché all'art. 82, stesso Trattato, in materia di abuso di posizione dominante.

¹⁹ Corte di Giustizia, sentenza 12 dicembre 1974, *Walrave*, causa C-36/74, in *Racc.* 1974, 1405.

²⁰ Corte di Giustizia, sentenza 15 dicembre 1995, *Bosman*, causa C-415/93, in *Racc.* 1995, I-4921.

²¹ Dapprima, con la Dichiarazione sullo sport, allegata al Trattato di Amsterdam, siglato tra gli

Tale consapevolezza si è infine concretizzata nell'approvazione dell'art. III-282 del Trattato istitutivo della Costituzione per l'Unione Europea, pur nel travaglio della sua incompleta approvazione, che testualmente recita «l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa».

Questo riconoscimento ha condotto le Istituzioni Europee verso la maggiore attenzione sull'ontologica interdipendenza dei competitori e sulla necessaria tutela dell'incertezza dei risultati, talché potrebbero essere giustificate «l'attuazione da parte delle associazioni sportive di un quadro regolamentare specifico, in particolare in relazione ai mercati della produzione e della vendita degli spettacoli sportivi»,²² in totale o parziale deroga ai principi comunitari. Ancora oltre, la Commissione Cultura ed Educazione del Parlamento Europeo, in un recente documento di lavoro, ha rilevato espressamente come le tradizionali leggi della competizione economica non possano trovare applicazione nel settore dello sport, laddove la qualità della manifestazione trae alimento dalla comparabile forza dei singoli competitori.²³

Seguendo tale interpretazione, le resistenze alla negoziazione collettiva sembrano perdere i propri sostegni concettuali, atteso che il cosiddetto «test di proporzionalità», ovvero la verifica in concreto di un mezzo di regolamentazione quale meno restrittivo per la concorrenza, deve essere calibrato proprio sulla peculiarità dello sport come fenomeno sociale.

Né può tacersi della disciplina vigente negli Stati Uniti e negli altri paesi dell'Unione Europea, laddove la vendita centralizzata è la regola, anziché l'eccezione.

Difatti, la dottrina statunitense ha sposato, pur con recenti voci contrarie, la teoria della *single entity*,²⁴ per la quale vi è una natura cooperativa essenziale nello svolgimento di un torneo (un *surplus* di creatività, si potrebbe dire) che determinerebbe l'unicità del prodotto-campionato e la titolarità dello stesso in capo alle Federazioni ovvero alle Leghe organizzatrici. E, a tale stregua, gli operatori del diritto hanno inteso esentare espressamente la vendita collettiva dei diritti di diffusione dall'applicazione delle norme sull'antitrust, consentendo piuttosto la vendita collettiva se ed in quanto subordinata alla ripartizione solidaristica dei proventi.²⁵ A conclusioni del tutto simili sono giunte le corti inglesi²⁶ e i legislatori

Stati membri il 2 ottobre 1997, indi con il Rapporto di Helsinki sullo sport, redatto e pubblicato dalla Commissione Europea il 10 dicembre 1999, in *Com. (1999) 644 and /2*, e infine nel Trattato di Nizza, siglato il 26 febbraio 2001, con l'allegata Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport.

²² Comunicato della Commissione Europea, n. IP/99/133 del 24 febbraio 1999.

²³ *Working Document* della Commissione Europea Cultura ed Educazione, pubblicato in data 20 settembre 2006.

²⁴ Sul punto, si veda D. SARTI, *Antitrust e negoziazione accentrata dei diritti televisivi*, in *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, cit., p. 21.

²⁵ *US Sports Broadcasting Act* 15 U.S.C., par. 1291.

²⁶ *Retractive Practices Court*, 28 July 1999, *Premier League*, 2000, in *E.M.L.R.*, 78.

francese e tedesco.²⁷ Comune denominatore di queste esperienze è la valutazione *sui generis* del fenomeno sportivo con riferimento alla normativa anti-concorrenziale, sulla scorta non solo della unicità dei Campionati, ma anche della necessaria mutualità tra squadre, garantita meglio tramite la negoziazione collettiva.

Anche sulla scorta della spinta operata dai diritti nazionali, la Commissione Europea è giunta definitivamente a decidere sulla legittimità della vendita centralizzata, con ciò aderendo in modo implicito alla tesi della proprietà dell'ente organizzatore dei diritti di diffusione nei casi di campionati *round robin*. La svolta è avvenuta con la concessione dell'esenzione rispetto alle norme anti-concorrenziali del Trattato al metodo di negoziazione centrale dei diritti di diffusione radiotelevisiva sugli stessi operato dall'UEFA con riferimento al torneo di *Champions League*.²⁸

Peraltro, tale esenzione fu concessa anche in considerazione del fatto che la UEFA propose la vendita a pacchetti dei vari diritti di diffusione, in modo da evitare la concentrazione monopolistica anche nel mercato secondario dei *mass-media*.

Il problema, pertanto, viene risolto mediante due accorgimenti: da un lato, collegando la vendita centralizzata alle esigenze della mutualità tipiche dell'agonismo programmatico; dall'altro, temperando la natura monopolistica della vendita centralizzata con la parcellizzazione del diritto di diffusione consentita dalle nuove tecnologie: si evita che più soggetti negozino i diritti di diffusione relativi ad uno stesso Campionato, ma si impone che l'unico negoziatore tratti la vendita degli stessi diritti divisi rigorosamente (tra diritti TV di varia forma, *highlights*, radio, xDSL/internet e quant'altro), in modo da evitare l'accaparramento degli stessi da parte di un solo operatore.

La soluzione, perciò, pare raggiunta: l'organizzatore dell'evento può cedere collettivamente i diritti di diffusione, qualora reperisca un mezzo di commercializzazione che eviti la concentrazione degli stessi nelle mani di un solo operatore mediatico.

Anche l'Italia, nel terremotato panorama calcistico degli ultimi anni, glorificato dai trionfi sportivi e devastato dalle incursioni giudiziarie, non è insensibile agli stimoli provenienti dall'estero. Per questo, l'AGCM e il Governo, in tempi differenti, sono entrambi intervenuti nella materia.

Ad onor del vero, il primo documento ufficiale proviene dall'esecutivo che, nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 2006, ha approvato un disegno di legge-delega *ad hoc*, il cui testo, come modificato dalle competenti Commissioni e dall'esame delle aule parlamentari, è all'esame del Senato della

²⁷ Art. 18, L. n. 610/84 della Repubblica Francese e GWB, *Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen*, par. 31.

²⁸ Decisione della Commissione del 23 luglio 2003, caso COMP/C.2-37.398; analogo esito hanno ottenuto le vertenze COMP 38.828 – PO/FA, decisa poco dopo, in materia di cessione collettiva dei diritti di diffusione della *Premier League* inglese e COMP/C-2/37.214 del 19 gennaio 2005, con riferimento ai diritti di diffusione della *Bundesliga* tedesca.

Repubblica,²⁹ mentre l'AGCM ha pubblicato, a fine 2006, una corposa relazione all'esito dell'indagine conoscitiva chiusa il 27 dicembre, avente ad oggetto la fisiologia – e la patologia – della concorrenza tra le società professionistiche di calcio, nonché tra tutti gli operatori di quel settore.

3. *La neonata riforma e le sue prevedibili implicazioni*

L'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rivestito duplice importanza nel generale dibattito sulle riforme necessarie per la ristrutturazione del mondo dello sport: in prima battuta, perché è intervenuta pesantemente in tutti i settori sensibili del movimento (mercato del lavoro; equilibrio finanziario; rapporto di mediazione sportiva), identificando con sufficiente chiarezza gli aspetti imprenditoriali dello sport e, conseguentemente, auspicando profonde modifiche, in chiave anti-concorrenziale, delle normative di settore; *in secundis*, e nello specifico, perché ha esplicitato l'*iter* logico che giustifica un cambio di rotta sul punto dei diritti di diffusione.

Pur nella già lamentata visione calciocentrica (tipica dell'Italia), l'AGCM ha il merito di verificare come «le entrate legate ai diritti televisivi satellitari rappresentano in media la maggiore entrata per una società di calcio professionistico militante in Serie A; tuttavia, a causa della negoziazione individuale, tra le varie squadre l'incidenza percentuale relativa a tali introito varia moltissimo, sino al 15%, in relazione alla loro appetibilità»³⁰ per gli acquirenti dei diritti.

La conclusione è sibillina: «l'attuale criterio di vendita individuale dei diritti di trasmissione televisiva ha determinato sperequazioni tra le società di calcio all'interno del medesimo campionato» (p. 51).³¹

Preso atto, perciò, degli interventi della Commissione Europea in favore della specificità dello sport, già ricordati, nonché di una situazione di fatto per cui, nel settore calcistico, le Leghe professionistiche operano su delega specifica di ogni società, per la negoziazione collettiva di alcuni diritti di diffusione (per l'esattezza, diritti televisivi degli *highlights* e diritti radiofonici del Campionato e diritti televisivi e radiofonici delle gare di Coppa Italia), e che tale sistema meglio garantisce la mutualità, ovvero una ripartizione dei proventi legata sia al potere economico dei club sia ai risultati sportivi sia alle esigenze di equilibrio economico, la AGCM salomonicamente conclude: «l'Autorità auspica che la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, indipendentemente dallo

²⁹ Al momento della redazione dell'articolo (maggio 2007), la votazione sul provvedimento è stata rimandata a causa di uno sciopero del trasporto aereo.

³⁰ Provvedimento AGCM, 21 dicembre 2006, n. 16280, reperibile on line all'indirizzo web www.agcm.it (marzo 2007), 50.

³¹ Per un'opinione contraria, peraltro ben argomentata, si veda S. FALCONIERI, F. PALOMINO, J. SAKOVICS, *La vendita dei diritti televisivi nel calcio: centralizzazione vs decentralizzazione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport* vol. 1, n. 3, 2005, 67, per i quali non esiste un sistema migliore di vendita dei diritti, dovendo quest'ultimo rapportarsi ad alcune varianti dipendenti dal sistema-sport e del mercato dei diritti.

specifico meccanismo di commercializzazione adottato, sia effettuata da un soggetto avulso dagli interessi economici delle società di calcio, e realizzata nell'ottica di garantire la necessaria flessibilità al sistema» (p. 64).

Correttamente, infatti, l'AGCM si limita ad affrontare i temi aderenti al proprio ambito di competenza, ovverosia la tutela della concorrenza tra imprese, rispetto al quale la regolamentazione specifica dell'attività negoziale sui diritti di diffusione appare esorbitante.

Le previsioni dell'Autorità, d'altro canto, risultano speculari (a parte qualche divergenza) agli indirizzi espressi dall'esecutivo, il quale, con il progetto di legge approvato il 21 luglio 2006, ha richiesto al Parlamento una delega al fine di ristabilire l'equilibrio competitivo tra le società di calcio mediante una più ragionata negoziazione dei diritti di diffusione.

Tale progetto, originariamente destinato alle sole competizioni calcistiche, è stato approvato dalla Camera dei Deputati con significative modifiche, ed è stato finalmente approvato, nella sua forma definitiva, dal Senato in data 6 maggio 2007.³²

Il testo del disegno di legge – come modificato dalla Camera – prevede espressamente che il Governo, con appositi decreti d'attuazione, disciplini «la titolarità e l'esercizio e il mercato» dei «diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, in sede radiotelevisiva e sulle altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale».

Ergo, la questione riguarderebbe esclusivamente l'intera sfera professionistica dello sport.³³

I principi informativi di tale intervento dovranno essere: *in primis*, il riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e, quindi, la equa ripartizione tra i soggetti partecipanti delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti (art. 2, lett. a) e f); *in secundis*, e ciò che è più importante, «il riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto di utilizzazione a fini economici della competizione sportiva» (art. 2, lett. c).

La salvaguardia della concorrenza, d'altro lato, sarebbe tutelata mediante strumenti equilibrativi di cosiddetto «secondo livello»³⁴ (le emittenti televisive e gli

³² I lavori sono stati notevolmente rallentati a causa prima delle vicende che hanno coinvolto il mondo dello sport (l'uccisione dell'ispettore Filippo Raciti durante i tumulti occorsi in occasione della gara Catania-Palermo) e indi le tribolazioni del Governo, dimissionario per un voto in politica estera.

³³ La questione non è oziosa, atteso che, nella versione uscita dal Consiglio dei Ministri, la normativa era rivolta esclusivamente «ai campionati di calcio e alle altre competizioni calcistiche professionistiche» (art. 1), e la modifica del testo operata dalla Commissione competente presso la Camera dei Deputati ha avuto valenza oltremodo sostanziale.

³⁴ Così M. COCCIA, *Il diritto antitrust e lo sport*, in M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello Sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, 259.

operatori mediatici) che consentano il pluralismo degli operatori e la loro professionalità (con esclusione espressa del fenomeno della sub-licenza, ed anche dell'acquisto dei diritti relativi a piattaforme per le quali non si posseda titolo abilitativo, art. 2, lett. d). In particolare, viene raccomandata la parità di trattamento di tutti gli operatori, e la loro necessaria presenza concorrente (art. 3, lett. b) e c). Non irrilevante, a tal proposito, è la circostanza che sia competente per vigilanza e controllo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, assieme all'Autorità garante per le telecomunicazioni (art. 3, lett. l).

La mania tutta italiana di una legislazione onnicomprensiva pervade anche questo disegno di legge che, in spregio all'autonomia dell'ordinamento sportivo (anch'essa riconosciuta per legge³⁵), va ad incidere anche sui criteri di ripartizione dei proventi, prevedendo la prevalenza³⁶ dell'attribuzione delle risorse relative ai diritti di sfruttamento economico «in parti uguali» alle singole squadre, con l'attribuzione del residuo all'organizzatore, che provvede a ripartirle «tenendo conto anche del bacino d'utenza e dei risultati sportivi», e ciò, comunque, «in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile» (art. 2, lett. h) e i).

Graziosamente, viene concesso che la ripartizione possa avvenire «anche» attraverso regole determinate dall'organizzatore; regole, però, che debbono conformarsi *in toto* alle stringenti limitazioni *ex lege*.

La normativa, qualora resa definitiva e supportata adeguatamente dai decreti d'attuazione, chiude definitivamente la partita; difatti, depurato dei salamelecchi in onore alla socialità dello sport e alla sua autonomia, il testo chiarisce:

- a) che le questioni economiche relative al mondo professionistico sono d'intera competenza statale, ivi compresa l'attività di indirizzo con riferimento alla mutualità, in ossequio ai principi in materia di tutela della concorrenza tra imprese;
- b) che i diritti di sfruttamento delle manifestazioni sportive – così intesi in modo più aderente ad un *property right* dell'imprenditore che non al diritto d'autore, inteso in senso artistico ovvero dello spettacolo – fanno capo all'organizzatore dell'evento e ai singoli partecipanti, se differenti, quali contitolari;³⁷
- c) che entro tali diritti si comprende qualsiasi riproduzione dell'evento stesso, di qualsiasi tipo e mediante qualsiasi piattaforma o mezzo tecnologico;

³⁵ «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale», art. 1 L. n. 280/2003.

³⁶ Anche in questo caso il passaggio alla Commissione competente della Camera ha sensibilmente modificato il testo originario, che prevedeva l'attribuzione in parti uguali delle risorse di «una quota pari almeno alla metà» delle stesse: dopo il primo esame parlamentare, l'indicazione dei criteri si è esattamente ribaltata, con necessità di una ripartizione paritaria di almeno il 51% degli introiti.

³⁷ In tal modo vengono rielaborate le conclusioni cui era giunto il Tribunale di Francoforte, 18 marzo 1998, *Eisele vs FIA e ISC*, per il quale la Federazione nazionale doveva considerarsi contitolare dei diritti della manifestazione sportiva in virtù del valore aggiuntivo dato dal suo apporto organizzativo.

- d) che, presumibilmente, le questioni relative ai limiti del sopra citato indirizzo, nonché al diritto d'informazione dell'utente finale (il cosiddetto «terzo livello» del mercato), restano subordinate o, meglio, sacrificate all'ambito economico-concorrenziale; infatti, non trovano menzione nel testo di legge.

La probabile approvazione del disegno di legge (e la conseguenziale redazione dei decreti) fa intravedere significativi problemi di coordinamento e integrazione tra la nuova normativa e i correnti indirizzi giurisprudenziali, tra cui, a titolo esemplificativo, quello in punto di diritto di cronaca.³⁸

D'altro canto, la critica al testo non deve esser eccessiva, poiché la riforma è stata più volte autorevolmente auspicata e poiché i decreti attuativi hanno comunque la possibilità di calibrare la disciplina sulla base delle esigenze già riconosciute dello sport: l'autonomia, la solidarietà tra attori, la tutela dei vivai e la finalità di lucro delle imprese sportive (nonché delle aziende di comunicazione, senza pregiudizio per la concorrenza).

Il presente lavoro, peraltro, nell'imminenza del licenziamento del testo definitivo, si prefigge lo scopo di indicare i motivi di attrito, in modo che siano evidenti sin d'ora gli intricati problemi che si porranno prossimamente. Per questo ci si auspica che quanto già espresso sia sufficiente a garantire un positivo approccio critico.

In tal senso, un ulteriore elemento di discussione, sino ad oggi del tutto ignorato, pare degno di trattazione e, pertanto, viene fatto oggetto del prossimo paragrafo.

4 *La grande questione irrisolta: la ripartizione dei proventi economici nell'ambito del diritto associativo italiano*

La soluzione prospettata dal disegno di legge, si ribadisce, crea una sorta di contitolarità dell'organizzatore dell'evento sportivo e delle società a questo partecipanti dei diritti di sfruttamento economico sullo stesso.

È chiaramente previsto nel testo come parte del ricavato debba esser incamerato dall'organizzatore *iure proprio* e quindi ripartito tra le altre società, secondo criteri mutualistici concordemente stabiliti. Nei fatti, è la legge ad imporre una ripartizione dei proventi dalla cessione. La formula, seppur possa apparire scontata, non lo è affatto e incide pesantemente nei vecchi schemi del diritto delle persone giuridiche.

³⁸ Difatti, nel testo non vi è menzione del diritto di cronaca, peraltro riconosciuto anche dall'art. 19 della Dichiarazione Universale sui diritti dell'uomo che esplicita come «ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non esser molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»; in tal senso, e posta la rilevanza, condivisibile o meno in via di principio, dello sport nella società moderna, mal si attaglia a tale principio, come riconosciuto dalle corti statali, l'enucleazione di un diritto assoluto allo sfruttamento economico della manifestazione, la cui *potestas excludendi alios* potrebbe creare notevoli intralci alla libera circolazione delle notizie.

La questione che si pone, difatti, deriva dalla natura giuridica dell'organizzatore dell'evento. Tale figura, nell'ambito dell'agonismo programmatico dell'ordinamento sportivo, è sempre corrispondente o alla Federazione Sportiva Nazionale ovvero, nel caso dei maggiori campionati di sport di squadra, dalla Lega di riferimento.

Questa Lega, in particolare, è considerata un ente «di secondo grado», quale associazione delle società sportive che partecipano ad uno o più determinati campionati.³⁹ Le Leghe hanno la precipua funzione di accollarsi l'organizzazione del Campionato o dei Campionati di riferimento, competenza che deriva direttamente dagli Statuti e dai Regolamenti della Federazione.

Nell'ambito di tale attività, la Lega si costituisce come associazione privatistica non riconosciuta – al pari della Federazione – dotata di piena autonomia organizzativa e amministrativa. Dalla sua composizione – nonché da un sistema di deleghe *ad hoc* – discende la rappresentatività delle società associate, talché si ritiene che gli accordi sottoscritti in forza del mandato associativo «comportano l'assunzione dei relativi obblighi attivi e passivi in capo a tutte le associazioni».⁴⁰

In definitiva, Federazioni e Leghe sono tutte costituite come associazioni sportive senza finalità di lucro, con la sola eccezione della Lega Pallavolo di Serie A, che nell'aprile 2002, si è trasformata in un consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 e ss. del codice civile.

Pur essendo la pallavolo sport puramente dilettantistico – e quindi meno interessato dalla *bagarre* sui diritti di trasmissione, se non nei principi – tale trasformazione è sintomatica. Come giustamente rilevato,⁴¹ le attività di natura commerciale esercitate dalle Leghe hanno ormai assunto preponderanza sulle proprie competenze istituzionali, tanto che i proventi da *sponsorship*, *merchandising* e cessione dei diritti di diffusione sono la parte più consistente delle entrate associative.

Tuttavia, la legislazione italiana vieta in ogni modo la ripartizione degli utili fra associati, nel caso di sodalizi senza scopo di lucro.⁴² Vieppiù, le modifiche introdotte dall'art. 90 L. n. 289/2002 hanno imposto che tale divieto venga inserito direttamente negli Statuti delle società, al fine che queste possano essere riconosciute dal CONI⁴³ e partecipare all'ordinamento sportivo da quest'ultimo rappresentato

³⁹ Così, O. FORLENZA, L. SELLI, *I soggetti degli ordinamenti sportivi nazionali*, in M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, *Diritto dello Sport*, cit., p.90.

⁴⁰ M. SANINO, *Diritto Sportivo*, Cedam, Padova, 2002, 78.

⁴¹ Si veda O. FORLENZA, L. SELLI, *I soggetti degli ordinamenti sportivi nazionali*, in M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, *Diritto dello Sport*, cit., p. 91.

⁴² È pacifico in dottrina e giurisprudenza che l'esistenza di una società commerciale derivi dall'esercizio comune di un'attività con contenuto economico e dalla sua finalizzazione al conseguimento di utili: per tutti, si veda F. DI SABATO, *Manuale delle Società*, Utet, Torino, 1995, 5; F. FERRARA, F. CORSI, *Gli Imprenditori e le Società*, Giuffrè, Milano, 2006, 207; G. FERRI, *Delle Società - art. 2247-2324*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario al Codice Civile*, Zanichelli, Bologna, 1996, 455; *a contrariis*, l'assenza di scopo di lucro è essenziale e connaturata alle persone giuridiche costituite ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile.

⁴³ A tal fine si rammenta come a partire dal 2 novembre 2005 è entrato in funzione il Registro

nel vertice.

Se tale limite non ha alcuna incidenza nei confronti dei singoli sodalizi, che, nel caso del professionismo, sono società di capitali con scopo di lucro⁴⁴ e, dunque, mediante la vendita individuale possono incamerare i diritti TV o *similia*, potrebbe però costituire un ostacolo concettuale e pratico alla letterale applicazione dell'art. 2, lett. h), del testo del disegno di legge nei confronti di Leghe e Federazioni, associazioni non riconosciute ai fini dell'ordinamento statale, e che, ad oggi, erogano contributi alle associate o semplicemente trattano la stipula di contratti in nome e per conto altrui, senza mai distribuire somme mai qualificabili come «utili» o «ricavi».

Secondo la norma in esame, difatti, gli Enti organizzatori dell'evento si vedrebbero attribuiti direttamente parte dei proventi della cessione, oltre a incassare anche il residuo, agendo quale mandatari senza rappresentanza.

La maggior parte dei proventi, compresi quelli ricevuti nella qualità di titolare dell'evento, devono poi esser ridistribuiti tra gli associati.

Sino ad oggi la problematica era stata risolta in disparate maniere – anche per l'assenza di una chiara indicazione sulla titolarità dei diritti: ad esempio, la Lega Nazionale Professionisti (di seguito, LNP), organizzatrice dei Campionati di calcio di serie A e B, gode di delega specifica rilasciata da ogni singola società al fine di contrattare e stipulare la cessione dei diritti, attualmente in forma collettiva, del calcio (*highlights* e diritti radiofonici, art. 3, lett. d) del Regolamento interno della LNP). Inoltre, La LNP usufruisce anche di entrate considerate «meri introiti finanziari a scopo mutualistico» (art. 19, comma 2, del Regolamento interno della LNP), e corrispondenti ad una percentuale dei corrispettivi della vendita individuale da parte delle società dei diritti di diffusione delle gare sui circuiti criptati di comunicazione televisiva. Tali somme vengono incamerate esclusivamente per la distribuzione in forma mutualistica alle altre società. *Ne verbum quidem*, però, nel Regolamento su riparti diretti di somme agli associati – così non è nel nuovo Statuto FIGC – però, come si vedrà in seguito.

Eguale situazione nelle Carte della Lega Professionisti Serie C. Diversamente, la Lega Pallavolo Serie A, come si è già indicato, si è costituita direttamente come Consorzio e, comunque, non compare nell'organigramma federale.

Se la riforma giunge in porto, si andrebbe ad adottare un sistema misto di

delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in forma telematica, pubblicato sul sito web www.coni.it; il Registro è stato istituito dall'articolo 5, comma 5, lett. c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e regolamentato dalla deliberazione del Consiglio Nazionale CONI dell'11 novembre 2004; inoltre, con l'articolo 7 della L. n. 186/2004 è stato disposto che le agevolazioni fiscali previste per le società ed associazioni sportive dilettantistiche dall'art. 90 della L. n. 289/2002, e successive modificazioni, si applicano solo alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento.

⁴⁴ Così a seguito della modifica della L. n. 91/1981, compiuta dal D.L. n. 485/1996, come convertito dalla L. n. 586/1996.

titolarità dei diritti, con obbligo di ripartizione diretta dei proventi: in tal senso, sarebbe possibile la deroga al generale principio di indivisibilità degli utili, sancito dallo stesso art. 90 L. n. 289/2002 («i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette»), in forza di una *lex specialis* sopravvenuta.

In ogni caso, si va adesso a creare un *unicum* in ambito commerciale (anche fiscale), costituito da un ente senza scopo di lucro che distribuisce di fatto introiti a lei spettanti, alle proprie affiliate o associate. La regolamentazione del settore sarà il primo banco di prova cui deve confrontarsi il legislatore, se sceglierà di proseguire nella strada segnata dal disegno di legge in discussione.

La FIGC, peraltro, aveva da poco operato una fuga in avanti, prevedendo nello Statuto di recente approvazione,⁴⁵ un articolo rubricato «distribuzione delle risorse» (art. 12), nel quale si scrive testualmente che «le Leghe di settore possono stipulare gli accordi attinenti ai diritti di diffusione e, in generale, allo sfruttamento commerciale delle competizioni di competenza» e che «i ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi».

Il dado è tratto; perciò, è la distribuzione dei ricavi tra gli associati, come consentita dalla legge, che da oggetto misterioso, diviene uno strumento essenziale anche ai fini della garanzia circa l'equilibrio sportivo.

Quel che è certo è come la negoziazione collettiva – più rispondente, in via di principio, alle esigenze solidaristiche dello sport – non è la panacea di tutti i mali. Né questa riesce, da sola, a contrastare la progressiva erosione dei principi dell'olimpismo da parte delle fisiologiche esigenze commerciali in capo a società di capitali che esercitano, a buon diritto, lo scopo di lucro.

Il diritto di sfruttamento economico su una manifestazione sportiva è una contraddizione in termini, se considerata nell'ottica dell'ontologico in-utilitarismo del gioco sportivo. Tuttavia, non ci si può nascondere dietro la filosofia o, peggio, demagogiche petizioni di principio. Lo sport è uno dei settori trainanti dell'economia europea e italiana, in particolare. E non si può fare sport di livello, senza adeguati investimenti e adeguati riscontri in termini finanziari.

Per questo, la condivisibile strategia di bilanciare le esigenze economiche delle società professionistiche con il necessario equilibrio sportivo, tramite la vendita centralizzata vincolata a precisi criteri di mutualità, è un passo piccolo, ma significativo, verso una regolamentazione (peculiare) del mondo dello spettacolo sportivo professionistico.

L'interconnessione tra le varie discipline (diritto commerciale sportivo,

⁴⁵ Le numerose modifiche al testo statutario sono state approvate dall'Assemblea Straordinaria della FIGC il 22 gennaio 2007, ed è stato pubblicato, con le modifiche richieste dal CONI e dalla FIFA, nel Comunicato Ufficiale n. 90 del 21 marzo 2007, reperibile on line all'indirizzo web www.figc.it (aprile 2007), nella sezione dedicata alle comunicazioni ufficiali della Segreteria.

diritto fiscale sportivo, diritto associativo sportivo e quant'altro) determina comunque la necessità di un organico ripensamento del settore, al fine di evitare sia di dovere successivamente emendare le riforme e richiudere le falle, in una sorta di moto continuo, sia di garantire maggiore professionalità a tutto il movimento.

**LA NUOVA NORMATIVA ANTIVIOLENZA NEGLI STADI TRA
TUTELA PREVENTIVA DELLA SICUREZZA E LIMITAZIONI DELLA
LIBERTÀ**

di Amerigo Nazzaro*

SOMMARIO: Introduzione – 1. Tutela preventiva e principio di offensività. – 2. Dibattito giurisprudenziale sulla tutela preventiva in tema di DASPO. Principio della determinatezza. – 3. Conclusioni

Introduzione

I recenti ben noti incidenti di Catania hanno spinto il Governo ad intervenire con un nuovo decreto-legge (8 febbraio 2007, n. 8) in tema di antiviolenza che va ad aggiungersi alla precedente normativa.¹

Il decreto, dopo una sofferta gestazione soprattutto al Senato è stato convertito con leggere modifiche in legge il 3 aprile u.s. (L. n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2007).

Tra le disposizioni contenute nella nuova normativa, brevemente si annoverano: biglietti negli stadi gratis per gli under 14; l'obbligo d'autorizzazione da parte delle società per poter esporre gli striscioni; pene più dure per i trasgressori; l'arresto in flagranza differita portato da 36 a 48 ore; la diffida (DASPO) aumentata sino a 8 anni ed estesa ai minorenni.

Ovviamente non potranno essere approfondite tutte le tematiche contenute nella riforma e pertanto ci si soffermerà solo su alcune parti di essa.

Più precisamente, scopo di questo contributo è quello di guardare alla riforma da un particolare punto prospettico: quello del rapporto tra l'esigenza di una disciplina che voglia prevenire e reprimere, nel massimo della misura possibile,

* Avvocato con esperienza in diritto sportivo. E-mail: mirkonaz@yahoo.it.

¹ Sulla precedente normativa (riforma Pisanu) si veda A. NAZZARO, *Normativa antiviolenza negli stadi: spunti e riflessioni*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol 1, n. 2, 2005, 45.

gli episodi violenti e le limitazioni di libertà che vengono sacrificate per perseguire il predetto intento. Come è facile intendere, il rapporto tra i suddetti elementi si presenta come inversamente proporzionale.

Obiettivo di questo lavoro sarà, dunque, quello di analizzare sia in termini di legittimità costituzionale che di opportunità l'intenzione del legislatore riformista, impegnata al massimo grado nel garantire la sicurezza negli stadi (e in qualche misura fuori dagli stessi) attraverso una disciplina di tutela accentuatamente preventiva e repressiva.

1. Tutela preventiva e principio di offensività

Gli interventi di tutela di tipo preventivo, cui si è fatto riferimento nell'introduzione, si segnalano in più parti. In particolare si analizzeranno gli artt. 2, 3, 8 e 9 della nuova legge. Questi ultimi due prevedono degli illeciti amministrativi, gli artt. 2 e 3 invece configurano delle fattispecie di reato.

In tali disposizioni la tutela del bene giuridico è posta in un momento antecedente alla effettiva lesione dello stesso che si pone, in rapporto all'evento vietato, come meramente eventuale.

Tale modo di operare del legislatore se, da un lato, ha il pregio di scongiurare con maggiore efficacia l'eventualità che si verificano situazioni lesive del bene tutelato, dall'altro, pone il problema, da sempre rilevato dalla dottrina soprattutto penalistica, dell'introduzione di quella che può manifestarsi come una "legislazione del sospetto". In poche parole si vietano condotte di per sé innocue per scongiurare l'aumento di probabilità che si verificano fatti lesivi, limitando però, al contempo la libertà dei soggetti.

Solo l'ordinamento penale prevede che la normazione debba rispettare il principio di offensività, a pena di illegittimità costituzionale.² Tuttavia anche con riferimento agli illeciti di altro tipo (per quel che interessa in questa sede il riferimento è agli illeciti sportivi e amministrativi), è utile riferirsi a quanto elaborato dalla dottrina penalistica per poter valutare in termini non di legittimità, ma di opportunità la bontà di una norma sanzionatoria.

Il problema da porsi allora è il seguente: in che misura è utile - in alcuni casi, quelli in cui si prevedono norme penali, in che misura è accettabile in relazione

² In realtà non vi è una norma della Costituzione che sancisce in modo espresso il principio di offensività, pur tuttavia la dottrina è pressoché unanime nell'attribuire a tale principio rango costituzionale interpretando opportunamente in proposito gli artt. 27, comma 3, e 25, comma 2, Cost. (sul punto, BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto italiano*, XIX, Utet, Torino, 1973, 82), nonché art. 3 Cost. (E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974, 118). Soprattutto sul tema la Corte Costituzionale ha affermato che potrà anche «discutersi sulla costituzionalizzazione o meno del principio d'offensività ma che lo stesso principio debba reggere ogni interpretazione di norme penali è ormai canone unanimemente accettato» (Corte Cost., 26 marzo 1986, n. 62, in *Foro It.*, 1986, I, 2380-2385). Per un'ampia trattazione sul tema A. VALENTI, *Principi di materialità e offensività*, in G. INSOLERA, N. MAZZACUVA, M. PATARINI, M. CANOTTI (a cura di), *Introduzione al sistema di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2000, 241.

ai principi del nostro ordinamento - che il legislatore operi secondo la tecnica di tutela preventiva anzi descritta? Tale domanda verrà applicata alle singole norme della riforma fornendo le relative considerazioni.

In linea generale può dirsi che occorrerà comparare, bilanciare, come un legislatore ha sempre il dovere di fare, quanto si guadagna in relazione all'obiettivo perseguito e quanto si sacrifica, in termini di valori giuridicamente meritevoli di tutela, per perseguire l'obiettivo predetto.

Entrando nello specifico, è d'uopo analizzare quanto stabilito dai divieti imposti agli artt. 8 e 9 della L.n. 41/2007. La prima parte del comma 1 dell'art. 8 stabilisce che «è vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio».

L'art. 9, invece, prevede che «è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno, 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

Per entrambe tali previsioni possono farsi le medesime considerazioni.³ Con esse, infatti, si limita l'autonomia contrattuale delle società (divieto di emissione, distribuzione, vendita a determinati soggetti) e di determinati potenziali contraenti, nonché la politica economica delle società medesime (divieto di corrispondere sovvenzioni o contributi), al fine di garantire con maggiore efficacia e in termini precauzionali e preventivi un bene giuridico di somma importanza quale la sicurezza negli stadi. Così ad esempio coloro che sono stati condannati «per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» non sono persone che andando allo stadio ledono di per sé la pubblica sicurezza. Pur tuttavia è logico, nonché accertabile in termini statistici, che tali soggetti siano pericolosi, in grado, cioè, di ledere il bene protetto in misura più alta in termini probabilistici di quanto accada con riferimento a qualsiasi altro soggetto che si reca allo stadio. Può apparire opportuna allora, in relazione alla elevata importanza del valore giuridico che si

³ Le due fattispecie possono ben definirsi, sulla scorta di quanto dice la dottrina penalistica in tema di reati, «illeciti di sospetto», ossia fattispecie che sanzionano fatti che, considerati in se stessi, non ledono né pongono in pericolo il bene protetto. La repressione viene attuata in via accentuatamente preventiva, assicurando una tutela particolarmente anticipata del bene protetto, facendo però leva più sulla presunta pericolosità soggettiva dell'agente che sull'idoneità offensiva della condotta (G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale*, Zanichelli, Bologna, 1995, 19).

vuole proteggere, la volontà del legislatore di sacrificare la libertà di alcuni soggetti (le società e coloro che sono individuati agli artt. 8 e 9) al fine di ottenere una tutela rafforzata, perché preventiva, del bene stesso la cui lesione, è bene ribadirlo, comunque si manifesta in termini solo eventuali e non certi. Oltretutto, indirettamente tali norme assumono un indubbio valore disincentivante inducendo a non assumere condotte che possano compromettere la libertà di andare allo stadio.

Va notato che necessaria componente della fattispecie sanzionatoria sia l'elemento soggettivo della colpa o del dolo.⁴ Nelle fattispecie esaminate la colpa riconducibile alle società spesso nella realtà⁵ si concretizza nella forma della *culpa in eligendo* o della *culpa in vigilando*,⁶ si tratta di un'ipotesi di colpa riconducibile ai legali rappresentanti delle società che scelgono i concessionari del servizio di distribuzione titoli o vigilano sul loro operato, con imprudenza, negligenza o imperizia (identica forma di colpa è prevista espressamente dalla legge che ci occupa laddove aggiunge all'art. 6-quater della L. n. 401/1989 il comma 1-bis⁷). Se le disposizioni appena esaminate possono essere considerate pregevoli, un diverso giudizio può essere espresso con riferimento a quanto previsto nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 8 laddove si prevede che «è parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4». Perché limitare l'autonomia contrattuale delle società e di soggetti che non si possono presupporre pericolosi? La norma esaminata offre una lettura particolare delle associazioni di tifosi. Di fatto, queste si presumono non pericolose se e solo se sono, ai sensi del comma 4 richiamato, «legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica». Ma in base a quale elemento un'associazione che non consegue un tale tipo di riconoscimento deve presumersi «soggetto pericoloso» del pari, ad

⁴ L'art. 3 della L. n. 689/81 «Modifiche al sistema penale» al Capo I, relativo alle sanzioni amministrative stabilisce, infatti che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa».

⁵ In proposito, in un servizio di una nota trasmissione televisiva, "Le Iene", è stato dimostrato come i concessionari della vendita e distribuzione dei biglietti delle partite, cedevano i titoli senza alcun controllo registrando a fiducia il nome che veniva rilasciato dall'acquirente (nel servizio peraltro venivano rilasciati nomi di personaggi storici proprio ad evidenziare la elevata imperizia del concessionario). In tali ipotesi appunto le società verrebbero sanzionate, qualora i titoli fossero rilasciati ai soggetti indicati agli artt. 8 e 9 della legge di conversione del decreto Amato, a titolo di *culpa in eligendo* e di *culpa in vigilando*.

⁶ Sul tema A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 1998, 205.

⁷ L'art. 2, comma 2, della legge di conversione del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 (ossia comma 1-bis dell'art. 6-quater della L. n. 401/1989) prevede che «nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».

esempio, di un condannato per reato commesso in occasione di manifestazione sportiva?

Un tale tipo di presunzione appare, se non incostituzionale, almeno poco armoniosa con gli artt. 2, 3, comma 2 e 41, commi 1 e 2, della nostra Carta Costituzionale. Certamente si può dire che l'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 8 rappresenta una disposizione eccessivamente allarmista.

Considerazioni di tipo diverso, seppur in parte comuni a quanto detto, vanno fatte con riferimento agli artt. 2-bis e 3 della legge di conversione che ci occupa, che configurano fattispecie di reato.

L'art. 2-bis vieta l'introduzione e l'esposizione negli impianti sportivi di «striscioni e cartelli che, comunque, incitano alla violenza o che contengano ingiurie o minacce», sanzionando la suddetta violazione, salvo che costituisca più grave reato, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

In realtà, un tale tipo di previsione non può non sovrapporsi, e risultare quindi superflua, alle norme di cui agli artt. 594 (ingiuria) e 414 (rubricata «istigazione a delinquere») del codice penale. In particolare, quest'ultima prevede una sanzione superiore a quella prevista nella nuova norma. Semmai l'art. 2-bis volesse essere «qualcosa di meno» dell'art. 414 c.p. si violerebbe il principio di offensività, stante quanto affermato dalla Corte Costituzionale. Infatti, con riferimento all'apologia di reato, la Corte ha affermato che l'apologia punibile è soltanto quella che «per le sue modalità, integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero»⁸ risultando in tal modo estromessi dall'area della punibilità quei comportamenti che si presentano concretamente inoffensivi per la sicurezza pubblica.

L'articolo della nuova legge appena esaminato non può non esser letto in correlazione con quanto disposto dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha emanato, con determinazione n. 14/2007 adottata l'8 marzo 2007, le nuove procedure che regolamentano l'introduzione e l'esposizione, all'interno degli impianti sportivi, di striscioni e di qualsiasi altro materiale simile compreso quello utilizzato dai tifosi per coreografia, quali tamburi ed altri impianti di diffusione sonora (ad esempio i megafoni).

Con tale determinazione si fa divieto di esporre striscioni e materiale simile senza una preventiva autorizzazione della società sportiva da ottenersi rispettando la particolare procedura prevista nella determinazione (richiesta almeno 7 giorni prima dell'evento, indicazione contenuto dello striscione, dimensioni ...).

Per tale tipo di disposizione vanno ribadite le medesime considerazioni sinora avanzate in merito alla tutela preventiva con delle precisazioni ulteriori rivelatrici di come la disposizione in esame sia, se non anticostituzionale, a dir poco eccentrica.

Appare palese la forzatura col dettame dell'art. 21, comma 1, della

⁸ Corte Cost., 23 aprile 1970, n. 65, in *Giur. Cost.*, 1970, 959.

Costituzione che sancisce «la libertà di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». La chiave di lettura, in riferimento a ciò che ci occupa, risiede proprio nell'avverbio «liberamente» utilizzato nell'art. 21 Cost. La disposizione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive implica proprio non tanto l'impossibilità di manifestare il proprio pensiero quanto quello di manifestarlo «liberamente» predisponendo quello che rappresenta un aggravio nella possibilità di esprimersi. È singolare poi che la limitazione della libertà *de qua* debba essere soggetta ad un controllo preventivo non di carattere pubblico, ma da parte di un altro soggetto privato (la società sportiva).

Occorre infine chiedersi, al di là di quanto osservato, come si coordina una tale disposizione con la normativa sulla videosorveglianza, sui biglietti nominativi e sugli stewards, nonché con quanto già previsto da sempre nel codice penale.

Oltre che limitativa di libertà, infatti, la disposizione appare evidentemente eccessiva di per sé: se funzionano nella loro applicazione gli istituti anzi citati che bisogno c'è di attivare una procedura di autorizzazione per poter esporre striscioni? Tali istituti consentirebbero di colpire chi espone striscioni particolarmente offensivi (i tifosi si siedono nei posti loro assegnati o no? gli stewards negli stadi ci sono o no? Le telecamere riprendono chi espone gli striscioni o no?).

Non va infine taciuto che, quanto al contenuto degli striscioni, i maggiori problemi si pongono in merito a quelli di stampo nazifascista. Ma riguardo a ciò, basta far rispettare la Costituzione e le norme dell'ordinamento penale, in particolare quella che vieta l'apologia del fascismo.⁹ Attraverso stewards e videocamere non dovrebbe essere affatto difficile reprimere il fenomeno.

Le norme, dunque, ci sono; se non vanno attuate occorre porsi il problema di come farle applicare prima di ricorrere a nuove norme che, non avendo alcun carattere di attuazione delle precedenti, mirano semplicemente a reprimere con lo stile tipico di uno Stato autoritario e non democratico.

L'art. 3, comma 1, della legge di conversione del decreto Amato sostituisce il comma 1 dell'art. 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e prevede che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza,

⁹ L'apologia del fascismo è un reato previsto dalla legge, 20 giugno 1952, n. 645 (contenente «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione»), anche detta «legge Scelba», che all'art. 4 sancisce il reato commesso da chiunque «*fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità*» di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure da chiunque «*pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche*».

in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone».

Tale norma rappresenta un tipico esempio di ciò che viene definito «reato di pericolo concreto», ossia una tipologia di illecito penale in cui il pericolo è assunto come elemento costitutivo espresso della fattispecie.¹⁰ Il nostro ordinamento è ricco di tali ipotesi di reati adatti soprattutto quando il bene giuridico tutelato perde di spessore materiale e tende a coincidere con entità di carattere ideale (quali l'onore, il pudore, e, come nel nostro caso l'ordine pubblico). A rigore, tali tipi di reati contrasterebbero col principio di offensività, in quanto presentano una tutela anticipata rispetto all'offesa del bene giuridico.

Nella fattispecie normativa in esame, ad esempio, non viene lesa la sicurezza pubblica, ma ne viene solo messa in pericolo la salvaguardia. Tuttavia, senza pretese di particolari approfondimenti del dibattito della dottrina giuspenalistica, va detto semplicemente che è pacifico il loro accoglimento nel nostro ordinamento per ragioni di praticità della tutela soprattutto di particolari beni giuridici (come detto soprattutto in relazione alla tutela dei beni di scarso spessore materiale e dei beni collettivi). In proposito, si sostiene che compito del diritto penale sia quello di garantire non soltanto l'integrità dei beni, individuali e collettivi, ma anche la sicurezza del loro godimento.¹¹ Oltretutto, soprattutto con riferimento ai beni di scarso spessore materiale è facile modellare la loro conformazione in relazione alla previsione normativa sì da armonizzarla facilmente col principio di offensività.

Tuttavia, rimane salda la considerazione per la quale quanto meno si ricorre a reati configuranti illeciti a tutela anticipata tanto più armonioso è l'ordinamento penale in relazione ai principi di offensività, secondo un'ottica oggettiva, e scopo di qualsiasi società civile, per migliorarsi, è quello di ricorrervi nella minore misura possibile. Ciò varrebbe a significare che lo Stato può apprestare maggiore fiducia nei confronti dei consociati garantendo loro maggiori libertà. Ma è possibile migliorare tale fiducia? in che modo? E soprattutto possono riscontrarsi delle responsabilità dello Stato oltre che nei consociati che ledono i beni giuridici tutelati per il fatto che questo rapporto di fiducia sia allo stato attuale così scarso? Intento di chi scrive è provare a dare delle risposte a tali domande in conclusione del presente lavoro.

Rispetto alla fattispecie appena analizzata presenta, invece, una tutela ancor

¹⁰ I reati di pericolo concreto si differenziano da quelli di pericolo astratto dove un fatto viene punito in quanto ritenuto in sé astrattamente pericoloso senza bisogno per l'interprete di valutare che il pericolo si sia concretamente realizzato o meno (A. VALENTI, *Principi di materialità e offensività*, cit., p. 249).

¹¹ K. BINDING, *Die Normen und ihre Ubertretung*, I, Lipsia 1916, 372.

più anticipata, al punto da poter parlare di una cosiddetta ipotesi di «reato di sospetto»,¹² la previsione introdotta al comma 2 dell'art. 3 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Si stabilisce che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro».

In proposito, si rileva semplicemente come una tale norma interpretata alla lettera, come si esige per le norme penali,¹³ imporrebbe la sanzione anche di chi si reca allo stadio con un ombrello.

2. *Dibattito giurisprudenziale sulla tutela preventiva in tema di DASPO.*¹⁴ *Principio della determinatezza*

Sempre con riferimento alla tutela della sicurezza pubblica negli stadi, sotto il particolare profilo della prevenzione, si vuole proporre ora una breve disamina in merito ad un recente dibattito giurisprudenziale in tema di DASPO.

Vi sono infatti due recenti sentenze della Corte di Cassazione, III sezione penale, n. 37123/2005 e n. 9793/2007 sul tema della determinatezza del provvedimento di DASPO.

Detto provvedimento normalmente si sostanzia in un obbligo di firma da parte dell'interessato da effettuarsi in determinati momenti onde l'autorità possa garantirsi del fatto che il soggetto pericoloso non si trovi nelle zone calde durante determinate manifestazioni sportive. Il DASPO, dunque, è un tipo di provvedimento rappresentante una misura restrittiva della libertà del soggetto. In particolare, è una misura di prevenzione che, in quanto tale, non è soggetta al principio di offensività cui sono sottoposti i reati e le sanzioni penali, ciò non di meno però è

¹² Per i reati di sospetto vale quanto detto nella nota 2 parlando più generalmente di «illeciti di sospetto».

¹³ L'interpretazione *strictu sensu* letterale della norma penale è imposta dai principi di determinatezza e tassatività della norma penale. Sul tema M. ZANOTTI, *Principi di determinatezza e tassatività*, in G. INSOLETA, N. MAZZACUVA, M. PATARINI, M. CANOTTI (a cura di), *Introduzione al sistema di diritto penale*, Giappichelli, Torino 2000, 135.

¹⁴ DASPO è una misura amministrativa e non penale, anche se si poggia normalmente su una informativa di reato da parte delle forze dell'ordine. Significa Divieto di Accedere a manifestazioni Sportive, ha come referente costituzionale l'art. 13 Cost. ed è regolato dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, modificata nel tempo dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377, dalla L. 24 aprile 2003, n. 88, dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210 e dalla L. 4 aprile 2007, n. 41.

soggetta al principio di legalità, e in particolare di determinatezza, sancito a livello costituzionale all'art. 13 con espresso riferimento proprio alle misure limitative della libertà. L'art. 6, comma 2 della L. n. 401/89, stabilendo che «alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1» necessita, come ribadito da entrambe le sentenze, di un'applicazione armoniosa col dettato costituzionale, tale per cui il provvedimento del questore, quale atto integrativo della norma legislativa,¹⁵ non può non rispettare il regime della determinatezza imposto dall'art. 13 Cost.

Sul punto le due sentenze mostrano, però, delle sfumature con particolare riguardo alle modalità attraverso le quali il principio di determinatezza sarebbe rispettato. Pur trattando il problema della determinatezza del contenuto del provvedimento come un problema prevalentemente pratico, (ed in effetti lo è, ove si pensi alla difficoltà materiale che può avere il soggetto colpito dal provvedimento ad adempiere gli obblighi prescritti) va detto che, a parere di chi scrive, la tematica presenta aspetti di rilievo giuridico di maggior spessore, proprio in virtù del riferimento al principio costituzionale anzi citato.

Secondo la sentenza del 2005, infatti, il provvedimento di DASPO non potrebbe includere l'obbligo di recarsi presso l'autorità di polizia riguardo alle gare amichevoli della squadra in quanto il calendario delle amichevoli non sarebbe adeguatamente predeterminato. Nella pronuncia si sostiene che «quando la legge fa riferimento alle manifestazioni sportive “specificamente indicate” intende richiedere che queste siano non tanto individuate *nominatim* (cosa realmente impossibile) quanto piuttosto determinabili dal destinatario in modo certo sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento e di elementi di fatto esterni al provvedimento, ma generalmente noti, quali ad esempio i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei. In tal modo infatti è ugualmente garantito lo scopo del legislatore, che è quello di rendere determinato il divieto comportamentale per non esporre il destinatario a divieti indeterminati che non sarebbe in grado di rispettare». È bene sottolineare che lo scopo del legislatore cui si fa riferimento, a parere di chi scrive, è quello del legislatore costituzionale.

Precisa ancora la Corte che i destinatari del provvedimento «pur essendo tifosi appassionati e informati, possono non essere a conoscenza di tutti gli incontri amichevoli disputati dalla squadra del cuore».

Di contro, la più recente pronuncia del 2007, pur riaffermando l'esigenza di determinatezza del DASPO, sostiene che la stessa si realizzi «anche per le manifestazioni sportive amichevoli, quando queste siano preventivamente e

¹⁵ F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, cit., p. 82; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale*, cit., p. 82; C. FIORE, *Diritto Penale*, I, Utet, Torino, 1993, 80; T. PADOVANI, *Diritto Penale*, Giuffrè, Milano, 1995, 27-28; F. C. PALAZZO, *Legge Penale*, in *Digesto delle discipline penali*, VII, Utet, Torino, 1993, 354.

adeguatamente pubblicizzate, ferma sempre la possibilità che nel processo di merito per la violazione dell'obbligo, prevista come delitto dall'art. 6, comma 6, legge 401/1989, risulti che la manifestazione sportiva amichevole non era concretamente conosciuta e conoscibile dall'interessato, con la conseguente mancanza di responsabilità per difetto di dolo». Specifica la Corte, dunque, che «il controllo sull'esigibilità dell'obbligo di presentazione si traduce in un controllo sulla "conoscibilità" dell'obbligo, in relazione alla concreta manifestazione sportiva amichevole, affidato al giudice di merito».

Come può notarsi, questa nuova sentenza si inquadra con una certa coerenza nel nuovo sistema di tutela della sicurezza pubblica preannunciando i caratteri principali che contraddistinguono la nuova normativa improntati sui criteri della severità e prevenzione. La pronuncia *de qua*, dunque, pur intendendo porsi lungo un *continuum* con i principi della precedente, in particolare con il criterio della determinatezza, offre di quest'ultimo un'interpretazione più severa nei confronti del destinatario del provvedimento (e, dunque, della prevenzione della sicurezza in generale), ma meno rigorosa col principio anzi richiamato. Infatti viene ampliata la possibilità di stabilire l'obbligo di firma anche alle gare amichevoli non espressamente indicate nel provvedimento di DASPO purchè «siano preventivamente e adeguatamente pubblicizzate». Salvo non specificare, ed in questo il criterio di determinatezza non viene saldamente rispettato, quando una gara amichevole possa dirsi preventivamente ed adeguatamente pubblicizzata. Non spiega la Corte, infatti, né vi è una norma che lo faccia, in che termini di tempo una partita amichevole possa definirsi preventivamente pubblicizzata (se paradossalmente fosse pubblicizzata un minuto prima dell'incontro sarebbe preventivamente pubblicizzata?), né tanto meno, in che modo di una gara si possa dire che sia stata adeguatamente pubblicizzata (è sufficiente ad esempio un unico annuncio su una trasmissione provinciale?).

Indubbiamente a parere di chi scrive da un punto di vista tecnico giuridico la prima sentenza si presenta come più corretta,¹⁶ laddove la pronuncia più recente manifesta delle falle evidenti. Di conseguenza, frustrando il principio di determinatezza si presenta la difficoltà del soggetto sottoposto al DASPO, come ben evidenzia la prima sentenza, ad adempiere a quanto voluto dal provvedimento

¹⁶ A voler essere rigorosi, anche la sentenza del 2005 difetta di determinatezza laddove fa riferimento al concetto di determinabilità «sulla base di elementi di fatto esterni al provvedimento ma generalmente noti, quali ad esempio i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei». Come si fa, infatti, a precisare quali elementi siano «generalmente noti»? Tutto sommato, però, la mancanza evidenziata, non è poi così rilevante non tanto perché il concetto di «generalmente noti» viene specificato a titolo esemplificativo, consentendone in qualche modo una maggior nitidezza di contorni (dunque una maggiore determinatezza), quanto per lo spirito della pronuncia che si muove lungo la direzione del *favor rei* (in realtà sarebbe più corretto dire del *favor* nei confronti di chi è colpito dal provvedimento) che è la logica principale che il rispetto del principio di determinatezza applicato al DASPO persegue.

Rimane saldo però a parere di chi scrive che occorra maggior rigore di determinatezza nelle pronunce in tema di DASPO. In proposito, nota 17.

indeterminato.

Ma anche al di là dell'aspetto prettamente tecnico e pratico e valutando il contenuto delle due pronunce sotto il profilo sostanziale vi è da chiedersi se nella più recente pronuncia non si manifesti un eccessivo allarmismo nella volontà di cercare un controllo invasivo oltre ogni logica. In poche parole, perché mai vi sarebbe da temere che in un incontro di calcio amichevole che non sia predeterminato nel provvedimento di DASPO (il quale volendo ben può specificare le partite amichevoli, anche eventuali e non già programmate, che possono considerarsi "calde"¹⁷) possano accadere incidenti, visto che l'esperienza insegna che normalmente tali incontri sono partite tranquille per l'ordine pubblico.

La determinatezza cui appena si è fatto riferimento implica precisione, certezza nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto, pertanto rappresenta una dimensione cui tutto il diritto aspira.

Per l'ordinamento penale, però, rappresenta un requisito necessario e imprescindibile.

Sul tema era stata criticata¹⁸ la norma di cui all'art. 6-*quater* del D.L. n. 162/2005 che così recitava: «ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive».

Si era affermato che tale norma strideva con i principi di determinatezza e di tassatività in quanto considerava incaricati di pubblico servizio soggetti che non rientravano nella definizione di cui all'art. 358 c.p. Affinché l'intenzione del legislatore potesse essere armonizzata con l'ordinamento penale, si osservava, occorreva «o riformare l'art. 358 c.p. o introdurre delle apposite norme penali aventi come referenti passivi di nuovi reati speciali i soggetti indicati all'art. 6-*quater* del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162».¹⁹

Ebbene la legge di conversione del decreto suddetto, n. 210 del 17 ottobre 2005, ha opportunamente adottato la seconda delle soluzioni indicate disponendo che «chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli». Si può ben notare, dunque, che la nuova disposizione è

¹⁷ Con il DASPO può facilmente disporsi, ad esempio, che il Sig. X è onerato dell'obbligo di firma per le amichevoli eventuali che il club di cui è tifoso disputerà con le squadre Y e Z (ossia il club le cui tifoserie hanno una nota rivalità con la squadra di cui Sig. X è tifoso, tale per cui addirittura le amichevoli possono rappresentare un rischio per la sicurezza).

¹⁸ Per una trattazione più completa si veda nuovamente A. NAZZARO, *Normativa antiviolenza negli stadi: spunti e riflessioni*, cit., p. 58.

¹⁹ *Ibi*, p.58.

stata opportunamente modificata in armonia con il principio di determinatezza.

3. Conclusioni

Sebbene non sia stata esaminata la normativa di riforma nei singoli dettagli, ne è comunque emerso, grazie all'esame di solo alcune sue parti, lo spirito che, tutto sommato, per intero la rappresenta: prevenzione e repressione severa.

È proprio su questo spirito riformatore che si vogliono spendere alcune riflessioni.

Ci si chiede, riprendendo le domande lasciate in sospeso al paragrafo 2, se piuttosto di fornire una tutela rigorosa e preventiva limitatrice delle libertà dei soggetti, possano adottarsi, per un'efficace tutela dei beni giuridici, altri strumenti.

Il discorso riveste carattere generale, ma qui la risposta la si circoscriverà al tema della violenza negli stadi.

In proposito, chi scrive ritiene che la nuova riforma, senza utilizzare giri di parole, rappresenti uno «specchio per le allodole», frutto del solito polverone che si alza quando accadono episodi di una certa gravità e di risonanza nazionale. Non sembra, dunque, che la riforma *de qua* sia un'adeguata e necessaria normativa. Il Ministro Melandri ha recentemente dichiarato, in merito alla possibilità che la conversione in legge del decreto Amato potesse saltare a causa degli emendamenti opposti al Senato che «se il decreto antiviolenza decadrà, la politica si farà un clamoroso autogol e si sarà persa l'ennesima occasione per dare un segnale forte e chiaro a quanti attendevano risposte importanti per rilanciare il mondo del calcio». Tali dichiarazioni ben rappresentano quello che probabilmente è lo spirito della nuova riforma «dare un segnale forte e chiaro a quanti attendevano risposte importanti per rilanciare il mondo del calcio». Come dire che se accade qualcosa di grave l'importante è dare un segnale forte e chiaro. Ma quale segnale? Che tipo di segnale serve? Anche un segnale di fumo è forte e chiaro, ma è pur sempre fumo. Non serve un segnale che sia visibile alla gente, ma un segnale (se lo si vuole chiamare così) che sia utile. Perché non riflettere più che sull'emanazione di nuove disposizioni sull'applicazione delle vecchie. Ha mai funzionato il servizio stewards fino ad oggi negli stadi? Le persone che vanno allo stadio, soprattutto nelle curve, si siedono nei posti loro assegnati come accade nei teatri o, ancor meglio, negli stadi inglesi? Funziona realmente e bene la videosorveglianza? Le pene previste dalle vecchie norme vengono realmente applicate e fatte rispettare? Non sembra proprio che tutto ciò accada. A fronte di tali considerazioni non ci si può non chiedere quale tipo di rigore sia più necessario: quello di nuove norme o il rigore nell'applicazione di quelle che già ci sono?

In realtà, non vi era un vuoto normativo da colmare, piuttosto si poteva migliorare qualcosa della vecchia (seppur recente) disciplina soprattutto per farne rispettare l'attuazione.

In particolare, come è stato già sottolineato in precedenza,²⁰ occorre

²⁰ *Ibi*, p.58.

migliorare soprattutto quelle disposizioni che duplicavano inopportuna mente i centri di imputazione di responsabilità non garantendo certezza e semplicità all'applicazione delle norme e favorendo la nascita di contenziosi fondati sul classico "scarica barile". La realtà dei fatti ha confermato le disfunzioni di tali tipo di norme.

Proprio subito dopo gli scontri di Catania, infatti, a seguito del rigore imposto dal Governo con la chiusura degli stadi non a norma, si sono realizzate ingenti perdite economiche (in termini di lucro cessante) per diverse società sportive. Il problema degli stadi che sono stati chiusi al pubblico era rappresentato soprattutto dalla mancata attrezzatura dei famosi tornelli. E' opportuna allora, alla luce di quanto appreso dai giornali di recente sull'eventualità che alcune società (si parlava soprattutto di Inter e Milan) chiedessero di essere risarcite dal Comune proprietario dello stadio, una breve disamina dell'art. 8-bis del decreto del 6 giugno 2005, apportante modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, già criticato nel precedente contributo a questa Rivista. Tale norma, rubricata «Aree di sicurezza e varchi», al comma 1, impone di realizzare appunto delle aree di sicurezza alla «società utilizzatrice dell'impianto in accordo con il proprietario dello stesso». Nel prosieguo dei commi dell'articolo, tale dicitura non viene più ripresa e ai commi 5 e 6 si stabilisce, con riferimento ai varchi, l'obbligo di predisporre preselettori di incanalamento e tornelli onde garantire ordine e sicurezza nell'afflusso delle persone allo stadio. Ma chi ha l'obbligo di predisporre tali strutture? La «società utilizzatrice dell'impianto in accordo con il proprietario dello stesso» (secondo la dicitura del comma 1 che, di per sé inopportuna, certamente si riferisce alle aree di sicurezza ma non è chiaro se vada applicata anche per i varchi), oppure vanno applicate le norme di diritto comune?²¹

A parere di chi scrive la seconda soluzione è da preferire, non solo e non tanto perché, come sottolineato, è inopportuna già in sé la norma del comma 1. In realtà, ciò che va in particolare osservato è che qualora volesse richiedersi l'accordo di due soggetti con onere a carico del concedente per strutture extra si derogherebbe all'ordinamento comune. Non che ciò non si possa fare, ma una norma derogatrice deve essere chiara e inequivocabile nella sua volontà proprio perché si propone di modificare qualcosa che l'ordinamento ha accolto diversamente. I commi 5 e 6 non riprendendo la dicitura del comma 1 e non essendoci lungo il corso dell'articolo alcun indizio che possa far pensare che i soggetti che devono adoperarsi per porre in essere le strutture *de quibus* siano gli stessi di cui al comma 1, non si presentano come norme con valore derogatorio. Peraltro, a ben guardare, vi è una differenza sostanziale tra l'attrezzare le aree e l'attrezzare i varchi: solo la seconda operazione implica necessariamente un'amministrazione straordinaria onerosa in termini economici. E pertanto imporre alla società non proprietaria l'onere economico di attrezzare preselettori di incanalamento e tornelli rappresenta un necessario valore

²¹ In materia di locazione l'art. 1576, comma 1, c.c. stabilisce che «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore».

derogatorio alle norme di diritto comune.

Non appaiono, dunque, infondate eventuali pretese di risarcimento danni da parte delle società verso i Comuni laddove va comunque ribadita la necessità di una precisa scelta di campo: o mantenere lo stato delle cose così come è, eliminando però norme ambigue che duplicano centri di responsabilità, o, forse meglio, fare il grande passo permettendo alle società di diventare proprietarie degli stadi. Tale ultima soluzione sarebbe la più coerente con un sistema che vuole un servizio stewards organizzato dalle società e consentirebbe alle stesse di gestire al meglio la sicurezza all'interno dello stadio permettendo alle stesse di organizzare la struttura.

È doveroso concludere con un breve cenno comparatistico con la normativa inglese. La disciplina di oltremarica è imperniata su due provvedimenti fondamentali: il Football Spectators Act del 1989 e il Football Disorder Act del 2000, integrativo e modificativo del primo. Le caratteristiche principali di tale disciplina possono sostanziarsi in due fondamentali blocchi, che sono stati in qualche modo ricalcati e scanditi in Italia con le due riforme, la prima Pisanu del 2005 e la seconda attuale, oggetto di analisi di questo contributo. Il primo, dunque, particolarmente innovativo ricomprende l'utilizzo delle videocamere, il servizio stewards, l'attribuzione degli stadi in proprietà alle società. Il secondo, invece si caratterizza per l'aspetto particolarmente repressivo del fenomeno hooligans conferendo poteri enormi alla polizia.

Brevemente va detto che questo secondo aspetto della disciplina è più difficile da importare in Italia per il semplice fatto che le nostre garanzie costituzionali sono differenti da quelle d'oltremarica.

Tirando le fila del discorso, a parere di chi scrive, la normativa inglese può essere trapiantata in Italia *cum grano salis*.

La parte più importante che necessitava di essere recepita è avvenuta con la riforma Pisanu con due grosse differenze rispetto alla normativa di oltremarica, che ostacolano non poco l'attuazione delle previsioni introdotte. La prima riguarda la possibilità di attribuzione degli stadi in proprietà alle società. La seconda, in qualche modo conseguenza della prima, consiste nella mancata decisa scelta di campo in merito alla divisione delle responsabilità tra concedente e concessionario, Comune e società sportiva. Mancata scelta di campo manifestata da norme, come sottolineato in questo e nello scorso contributo, dal tenore ambiguo. Tale problematica ha, peraltro, portato ad un dibattito al Senato in merito ad uno dei due emendamenti che si voleva apportare al decreto per il quale il Governo ha assunto l'impegno di adottare in un futuro molto prossimo un nuovo decreto da convertire urgentemente in legge. Al di là dell'intento ostruzionistico o meno di coloro che proponevano l'emendamento in questione, va detto che la tematica proposta centra il cuore del problema della violenza degli stadi, più delle altre disposizioni recepite con la legge del 4 aprile 2007 n. 41, proprio perché ci si è preoccupati di "sdoppiare" i centri di imputazione delle responsabilità stabilendo, in senso contrario a quanto stabiliva la norma ambigua dell'art. 8 e derogatorio rispetto al diritto comune, di attribuire alle società l'onere di fornire delle strutture

necessarie gli stadi. Senza voler giudicare sul fatto se sia opportuno o meno derogare al codice civile sul tema, è certo che la scelta di campo è precisa e chiara e questo contribuisce alla speditezza dell'attuazione della riforma Pisanu.

In conclusione si può dire che ciò che più è mancato dalla riforma del 2005 ad oggi rispetto al modello d'oltremania, prima ancora che gli elementi tecnico-giuridici segnalati, è la mentalità britannica consistente nella decisa volontà di attuare le prescrizioni normative piuttosto che ricorrere alla produzione di nuove (evitando, così, di cadere in quella disfunzione definibile con un francesismo *Dictature des papiers*, ossia dittatura delle scartoffie). Non è un caso che tra il Football Spectators Act del 1989 e il Football Disorder Act del 2000 siano trascorsi ben 11 anni, mentre tra le nostre due fondamentali riforme in materia di anti violenza non ne sono trascorsi neanche due.

**IL REGIME FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (COMPRESSE LE
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE)**

di Vincenzo Bassi*

SOMMARIO: 1. Premesse – 2. Imposta sul reddito delle società (IRES) – 3. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – 4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) – 5. Conclusioni

1. Premesse

Nel mondo dello sport, quello dilettantistico costituisce senza dubbio la componente prevalente. Pertanto non è corretto parlare di sport dilettantistico utilizzando l'accezione di sport *minore*, se per minore si intende sport meno importante. Al contrario, invece, se per sport minore si vuole intendere sport meno rappresentativo e, meno studiato, forse è giusto parlare di sport minore.

Infatti, sebbene da un punto di vista quantitativo gli enti sportivi non professionisti (associazioni sportive in generale, da una parte, associazioni e società sportive dilettantistiche, dall'altra) siano – come detto – la stragrande maggioranza, il valore economico delle singole questioni che li riguardano non è sempre tale da suscitare l'interesse degli addetti ai lavori.

Tuttavia, al valore economico non elevato non corrisponde necessariamente una minore importanza della questione per l'ente sportivo non professionistico interessato, oppure una minore complessità giuridica della questione stessa.

Soprattutto sotto un profilo fiscale, i problemi da analizzare sono tanti e tali che l'intervento dell'interprete non è solo utile, ma addirittura necessario.

Infatti la disciplina fiscale degli enti sportivi non professionisti, in parte, rinvia a quella degli enti non commerciali in generale, in parte, è una disciplina speciale prevista proprio per gli enti sportivi dilettantistici.

Il presente lavoro vuole perciò essere un contributo di maggiore chiarezza (anche

* Avvocato tributarista, Studio Legale Monaco e Associati.

di ordine sistematico) in merito ai profili fiscali specifici che riguardano gli enti sportivi non professionisti, con particolare attenzione alle seguenti imposte: Imposta sul reddito delle società (IRES), Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. *Imposta sul reddito delle società (IRES)*

Le associazioni sportive sono soggetti IRES¹ e rientrano nella categoria degli enti non commerciali, ovvero di quegli enti che, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c) del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 816 (in seguito TUIR), non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale.²

La determinazione del reddito imponibile IRES per i suddetti enti è, in linea di principio, assimilata a quella delle persone fisiche. In particolare, alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi fondiari, di capitali, di impresa e diversi (art. 6 TUIR).

Non contribuiscono, al contrario, alla formazione del reddito delle associazioni sportive, le somme versate dagli associati a titolo di quote o di contributi associativi,³ i redditi esenti,⁴ quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta⁵ o ad imposta sostitutiva.⁶ Inoltre, è prevista – in chiave di agevolazione – l'esclusione

¹ Ai sensi dell'art. 3, l.18 aprile 2003, n. 80 (legge delega di riforma dell'imposta sul reddito), tutti gli enti non commerciali e quindi anche le associazioni sportive sarebbero dovuti essere inclusi tra i soggetti passivi IRE (l'imposta che sostituirà l'IRPEF) insieme alle persone fisiche.

² L'attività sportiva dilettantistica, svolta a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, rientra tra le attività istituzionali che attribuiscono alle associazioni sportive (dilettantistiche e non), l'ulteriore qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il regime fiscale sarà perciò quello previsto per tutte le ONLUS.

³ Si tratta, per esempio, delle quote o, in generale, dei liberi contributi dei soci versati alle associazioni sportive che promuovono avviamento allo sport, per finanziare le attività dell'ente. Come si vedrà, il versamento della suddetta quota o dei liberi contributi trova la sua ragione nel negozio associativo e non in un differente rapporto contrattuale. Infatti, l'attività istituzionale dell'associazione – finanziata come sopra – è rivolta alla generalità degli associati, escludendo così un nesso di sinallagmaticità tra le somme versate dai soci o da terzi non soci e l'attività svolta dall'associazione stessa.

⁴ Sono esenti quei redditi che sulla base della libera scelta del legislatore sono agevolati e non sono tassati.

⁵ Le ritenute possono essere a titolo d'acconto o a titolo d'imposta. Nel primo caso, la ritenuta costituisce solo un'anticipazione del tributo, ma non estingue l'obbligazione tributaria del contribuente; quest'ultimo deve infatti indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione, calcolare l'imposta globalmente dovuta, quindi scomputare da questa, l'ammontare delle ritenute subite. Le ritenute a titolo di imposta estinguono l'obbligazione tributaria del contribuente. Ciò significa che il reddito assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente stesso.

⁶ I contributi, erogati da enti pubblici e, nel caso di associazioni sportive, anche dalle leghe sportive, dagli enti federali e dagli enti locali nonché le erogazioni liberali sono imponibili per gli enti non commerciali nella misura in cui sono finalizzati a finanziare l'attività commerciale. In questo caso, si applicano le normali norme in materia di reddito d'impresa. Si veda, al riguardo,

di agevolazione – l'esclusione dal reddito per:

- i fondi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;⁷
- i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in regime convenzionato o accreditato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente (art. 143 TUIR).

Si caratterizzano, invece, come redditi di impresa e sono, perciò, rilevanti ai fini IRES i redditi prodotti dalle associazioni sportive nell'esercizio di attività commerciali.⁸ A tal proposito, è utile ricordare che non si considerano attività commerciali quelle attività svolte dalle associazioni sportive «in conformità alle loro finalità istituzionali» di sviluppo e di promozione dello sport (art. 148, comma 1, TUIR). Una tale disposizione subisce, tuttavia, un'eccezione per quei proventi realizzati dalle stesse associazioni, a seguito di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, da loro rese abitualmente – e non in modo occasionale – agli associati o

PERSICO-BASSI, *Sport e Profili Fiscali* in M. COLUCCI (a cura di), *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004, 125 – 126. Inoltre il comma 4 dell'art. 90 l. 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non siano obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto, stabilita dal comma 2 dell'art. 28 del d.p.r. n. 600/73, sui contributi erogati alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

⁷ Si tratta di attività derivanti dallo scambio/offerta di beni di modico valore (ad esempio cessioni di piante o frutti) a coloro che effettuano delle offerte (cir. 12 maggio 1998, n. 124/E, punto 2.2).

⁸ Si veda per tutti G. FALSITTA, *Manuale di Diritto Tributario*, Cedam, Padova 2000, 341 e L. CASTALDI, *Gli enti non commerciali nelle imposte sui redditi*, Giappichelli, Torino, 1999, 229. Nello specifico, la dottrina afferma che non si parla di attività commerciale in tutti quei casi in cui (i) i lavoratori sono a base prevalentemente volontaria, oppure (ii) i ricavi o sono del tutto assenti o non riescono a coprire i costi della produzione (perché i beni o i servizi prodotti sono ceduti o prestati senza corrispettivo, oppure verso un corrispettivo fissato in misura inferiore o pari ai costi suddetti). Inoltre, se l'attività dell'associazione sportiva è organizzata in modo tale da preservare il capitale impegnato nell'attività istituzionale, la suddetta attività non deve essere necessariamente qualificata come commerciale. Ciò in quanto è indispensabile anche una politica dei prezzi tendenzialmente rivolta ad un accrescimento del capitale. Sul punto, lo stesso legislatore indica criteri oggettivi da cui partire per verificare la natura commerciale o meno dell'attività svolta dell'ente *no profit*. In particolare, l'art. 143 del TUIR dispone che un'attività non è considerata commerciale se le prestazioni di servizi non rientrano nell'art. 2195 c.c. ed esse sono rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente; l'attività svolta deve, inoltre, essere realizzata senza una specifica organizzazione imprenditoriale e i corrispettivi, derivanti dalla prestazione di servizi, non devono eccedere i costi di diretta imputazione. Se svolgono attività commerciale, le associazioni sportive hanno l'obbligo di tenere una contabilità (cosiddetta «separata») relativamente all'attività commerciale (art. 20 d.p.r. n. 600/73). Una tale contabilità consente di determinare immediatamente i ricavi e le spese che concorrono a formare il reddito di impresa. In caso di spese relative ai beni o ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciali e di attività istituzionali, è ammessa la deducibilità sulla base di un *pro rata* ottenuto dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e dei proventi commerciali e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi anche non imponibili perché riferiti ad attività istituzionali (art. 144, comma 4, TUIR). Inoltre, l'art. 20, comma 2 d.p.r. n. 600/73 stabilisce che, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, le associazioni sportive devono redigere un rendiconto dal quale risultino le uscite e le entrate relative a ciascuna manifestazione che, ai sensi dell'art. 143, comma 2 bis del TUIR, sono escluse dalla determinazione della base imponibile.

partecipanti, verso pagamento di «corrispettivi specifici».⁹ Tali attività, per presunzione assoluta, sono considerate effettuate nell'esercizio di attività commerciali e quindi produttive di reddito d'impresa tassabile ai fini IRES – anche se «svolte in conformità alle finalità istituzionali» delle stesse associazioni (art. 148, comma 2, TUIR).¹⁰

⁹ Per meglio comprendere la nozione di corrispettività, occorre innanzitutto esaminare come questa nozione sia stata elaborata dalla giurisprudenza comunitaria (anche se il giudice comunitario è stato chiamato a risolvere questioni IVA, si ritiene che gli spunti siano interessanti anche per analizzare fattispecie rilevanti ai fini delle dirette). In particolare, secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia Europea, nella sentenza *Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats* (sentenza 5 febbraio 1981, causa 154/80), una somma può essere considerata il corrispettivo di una cessione di un bene o di una prestazione di servizi (entrambe a titolo oneroso) se sussiste un nesso diretto tra il servizio reso o la cessione di beni, ed il controvalore ricevuto, e quest'ultimo deve poter essere espresso in denaro e consistere in un valore soggettivo. Pertanto, richiamando alcuni concetti già acquisiti dalla dottrina civilistica, per «corrispettivo specifico» si può intendere un obbligo (che può consistere in un *dare*, in un *facere*, in un *non facere*, oppure in un *pati*), assunto da una parte, che trova remunerazione nella controprestazione di un'altra parte (M. BIANCA, *Diritto Civile, Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, 488). Tuttavia, si parla di corrispettivo specifico tra associazione sportiva e soggetti terzi tra cui i soci, partecipanti ed associati, anche qualora l'obbligo di pagare un corrispettivo non nasce da contratti a prestazione corrispettive tipicamente formalizzati; ciò in quanto il requisito della corrispettività sussiste pure quando il corrispettivo è dovuto a seguito di una controprestazione, ossia di un vantaggio economicamente valutabile a favore dei soci, dei partecipanti ed associati, vantaggio economico che sia causa giustificatrice del servizio (G. FALSITTA, *Manuale di Diritto Tributario, cit.*, p. 467). A proposito del vantaggio economicamente valutabile, va precisato che non può venir mai meno – tranne nei casi di contratti aleatori – il nesso di proporzione economica tra la prestazione erogata dall'ente ed il corrispettivo versato (commutatività). Inoltre, deve essere chiara, almeno negli aspetti essenziali, la natura e la portata della prestazione cui è obbligato l'ente sportivo. In particolare, occorre che all'atto dell'erogazione del corrispettivo siano identificati oppure quantomeno identificabili singolarmente i beneficiari delle prestazioni svolte dall'associazione che ha incassato le somme (Cass., 10 gennaio 2002, n. 215, in *Banca dati Codice Tributario*). Pertanto non è rilevante ai fini IRES, in quanto non costituisce corrispettivo, la somma versata da un sovventore, con l'onere – e non l'obbligo – per l'associazione di svolgere determinate attività istituzionali a favore della collettività indistintamente individuata (F. GAZZONI, *Manuale di Diritto Privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, 811). La sovvenzione *de qua*, infatti, rientra tra i negozi di liberalità e, sebbene sia stato apposto un onere, il negozio in esame non si è trasformato in un contratto a prestazioni corrispettive. Al contrario, invece, sono rilevanti ai fini IRES le cessioni di beni o le prestazioni di servizi svolte da un'associazione a favore di terzi designati, anche se i relativi corrispettivi sono stati pagati da un soggetto diverso dai beneficiari dell'attività dell'ente non commerciale. In questo caso, infatti, non si tratta di un atto di liberalità, ma di un contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. I terzi designati acquistano verso l'ente il diritto ad esigere la prestazione anche senza diventare parte del contratto di scambio, concluso invece tra l'ente stesso ed il soggetto che paga il corrispettivo.

¹⁰ Le associazioni sportive con un ammontare di ricavi inferiore a 309.874,14 euro possono optare per un regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi maturati nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività. All'importo così ottenuto si devono aggiungere le plusvalenze, le sopravvenienze attive ed i proventi finanziari (art. 145 TUIR). Questi sono i coefficienti di redditività: a) per le attività di prestazione di servizi, i ricavi fino a 15.493,71 euro, coefficiente 15 per cento; da 15.493,72 euro a 309.874,14, coefficiente 25 per cento; b) altre attività: ricavi fino a lire 25.822,84, coefficiente 10 per cento; da 25.822,85 euro a 516.456,9, coefficiente 15 per cento.

Una disciplina speciale è prevista per le cosiddette associazioni sportive dilettantistiche.¹¹ In particolare, non si considerano effettuate nell'esercizio dell'attività commerciale le attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche¹² «in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali» (art. 148, comma 3, TUIR). Non concorrono, inoltre, alla determinazione della base imponibile IRES, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente a favore degli associati (art. 148, comma 3, TUIR), nonché il premio di addestramento percepito dalle associazioni sportive e dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 6, comma 1 della L. n. 91/81 (art. 3 L. n. 398/91; d.m. 18 maggio 1995). Tale indennità è stabilita, infatti, allo scopo di reintegrare le associazioni e le società sportive dilettantistiche dei costi sostenuti per la preparazione dell'atleta.¹³

Riguardo infine alle modalità di determinazione dell'imposta, le associazioni sportive dilettantistiche, unitamente alle società sportive dilettantistiche,¹⁴ possono

¹¹ Si tratta di associazione sportiva ogni qualvolta i soci sono legati in generale da un interesse comune dato dallo svolgimento di una qualsiasi attività sportiva. Le associazioni sportive dilettantistiche, pur perseguendo – come le normali associazioni sportive – non a scopo di lucro, lo sviluppo e la promozione di attività sportiva, sono affiliate o riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero affiliate o riconosciute dagli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti. Si rileva che sono detraibili dall'IRPEF/IRES, per un importo pari al 19 per cento (artt. 15, comma 1 e 78 TUIR) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1500 euro in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

¹² Si ricorda che successivamente all'art. 90, l. n. 289/02, le associazioni sportive dilettantistiche non possono perdere, come gli altri enti commerciali – tranne gli enti ecclesiastici – la qualifica di «enti non commerciali».

¹³ Inoltre, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore 51.645,69 euro: (i) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata ai sensi dell'art. 143, comma 2 bis, lett. a) TUIR e dell'art. 25 l. n. 133/99); (ii) i proventi realizzati dalle associazioni non in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ma nello svolgimento di attività commerciali «connesse» agli scopi istituzionali. Per attività connesse si intendono tutte quelle attività strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e rese in concomitanza con le medesime, quali: la vendita di materiali e di *gadgets* pubblicitari, le sponsorizzazioni correlate all'evento, le cene e le lotterie (circ. 8 marzo 2000, n. 42/E). Sono, al contrario, imponibili le indennità percepite a titolo di cessione del diritto a stipulare il primo contratto professionistico di cui all'art. 6 co. 2 della l. n. 91/81 (G. INGRAO, *La determinazione del reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche e delle Onlus sportive*, in *Rass. Trib.*, 2001, 1551).

¹⁴ Beneficiano del suddetto regime anche le società sportive dilettantistiche che sono costituite in società di capitali senza scopo di lucro, affiliate a Federazioni sportive nazionali e agli enti nazionali di promozione sportiva. È necessaria inoltre l'indicazione, nella relativa denominazione sociale della società, della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica; infine, lo statuto deve contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di scopo di lucro, la democraticità interna, la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento ed

usufruire di un regime forfetario speciale.¹⁵

3. *Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

Per le associazioni sportive dilettantistiche e non, che svolgono esclusivamente attività non commerciali, la base imponibile IRAP è determinata dalla somma delle retribuzioni corrisposte dalle stesse associazioni sportive a chiunque presti la propria attività lavorativa (subordinata o parasubordinata).¹⁶

il rispetto dei principi generali dell'ordinamento sportivo (art. 90 l. n. 289/02; circ. 22 aprile 2003, n.21/E). In conclusione, quindi, le società sportive dilettantistiche, da una parte, determinano la base imponibile su cui calcolare l'IRES secondo le modalità tipiche delle società sportive professionistiche (sul punto PERSICO-BASSI, *Sport e Profili Fiscali*, cit, p. 123), dall'altra, hanno la facoltà di determinare l'imposta in modo forfetario secondo le modalità previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

¹⁵ Si tratta di un regime forfetario alternativo a quello previsto dall'art. 145 del TUIR già descritto, che si applica qualora nel periodo d'imposta precedente, le associazioni e le società sportive dilettantistiche abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali ricavi per un importo non superiore a 250.000 euro (art. 90 l. n. 289/02). Il reddito imponibile, in tal caso, è determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento. Al risultato così ottenuto si sommano poi le plusvalenze patrimoniali (d.m. 18 maggio 1995). Nella determinazione del limite di 250.000 euro, occorre applicare il criterio di cassa, tenendo presente che vanno però computati anche gli introiti fatturati, ma non ancora incassati (art. 2, comma 5, l. n. 398/91). Ai sensi della cir. 29 dicembre 1999 n. 247/E, l'opzione per il regime forfetario è vincolante per cinque anni e va esercitata tramite comunicazione all'Ufficio SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per cui la stessa ha effetto. Essa va altresì comunicata all'Agenzia dell'Entrate mediante prima dichiarazione IVA, da presentare successivamente alla scelta operata. Se non si è tenuti a presentare la dichiarazione IVA, bisogna allegare una dichiarazione al modello Unico. Il trattamento fiscale agevolato è ammesso purché nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione (per le società sportive dilettantistiche valgono gli obblighi statutari indicati alla nota 14), redatto nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, sia espressamente previsto: (i) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione; (ii) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità; (iii) la disciplina uniforme del rapporto associativo volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo; (iv) l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; (v) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi; (vi) l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione della causa di morte (art. 148, comma 8, TUIR). Riguardo agli adempimenti cui sono tenute le associazioni e le società sportive dilettantistiche si rimanda al paragrafo sull'IVA. Inoltre, per quanto attiene ai pagamenti effettuati dalle associazioni e nei confronti delle stesse, se sono di importo superiore a 516,46 euro, essi devono essere effettuati tramite bollettino o conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, carte di credito o bancomat, pena la perdita dell'agevolazione del regime forfetario (d.m. 26 novembre 1999, n. 473).

¹⁶ In particolare, per le associazioni sportive, la base imponibile – su cui calcolare l'IRAP con un'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, salvo le deroghe (entro il limite dell'1 per cento) apportate dalle singole regioni – è determinata, per effetto dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 446/97, su un importo pari all'ammontare:

- delle retribuzioni spettanti, anche se non corrisposte, al personale dipendente;
- dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR);

Per quanto riguarda, invece, le società sportive dilettantistiche, esse determinano la base imponibile IRAP secondo le modalità indicate per le società sportive professionistiche, in quanto sono normali società commerciali, anche se non a scopo di lucro (art. 90 L. n. 289/02).¹⁷

Diverso ancora è il sistema di determinazione della base imponibile IRAP, nell'ipotesi di associazioni sportive dilettantistiche e non, che esercitano «anche attività commerciali». In questa circostanza, infatti, la base imponibile IRAP è calcolata in relazione alla specifica attività svolta dall'associazione. In particolare, nel caso di svolgimento di «attività commerciali», la base imponibile IRAP è determinata secondo le regole delle società sportive professionistiche. Tuttavia, i costi non specificamente riferibili alle attività commerciali sono deducibili per un importo corrispondente ad un *pro rata* di deducibilità. Tale *pro rata* è dato dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi afferenti all'attività commerciale – che sono esaminati nella determinazione del valore della produzione delle normali imprese industriali – e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi dell'associazione (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 446/97). La base imponibile «relativa alle attività non commerciali» è definita, invece, normalmente, secondo le regole precedentemente illustrate.¹⁸

Infine, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 446/97, le associazioni sportive dilettantistiche e non, e le società sportive dilettantistiche che hanno optato, ai fini IRES, per la determinazione forfetaria del reddito,¹⁹ possono derogare alle sopradescritte modalità ordinarie di determinazione della base imponibile IRAP, incrementando il reddito calcolato ai fini IRES secondo i regimi forfetari delle retribuzioni sostenute dal personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori (p. es. collaboratori a progetto), delle spese per prestazioni occasionali, e degli interessi passivi.

4. *Imposta sul valore aggiunto (IVA)*

In materia IVA, per le associazioni sportive dilettantistiche e non, vale la regola

- dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
- dei compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.

¹⁷ Le società commerciali determinano la base imponibile ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base della differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione (lettera A del conto economico) e la somma dei costi della produzione (lettera B del conto economico). Tra i costi della produzione non hanno rilevanza ai fini IRAP: le perdite su crediti, gli interessi passivi, le spese del personale dipendente e dei collaboratori coordinati e continuativi (per una più completa disamina dei profili IRAP nelle società sportive professionistiche, si veda nuovamente PERSICO-BASSI in *Lo Sport e il Diritto cit.*, p. 131-132).

¹⁸ Tuttavia, l'ammontare degli emolumenti relativi al personale è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali.

¹⁹ Per le associazioni sportive, la determinazione forfetaria è quella prevista dall'art. 145 del TUIR, mentre per le associazioni e società sportive dilettantistiche il regime forfetario è quello della l. n. 398/91.

generale di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA relativamente alle operazioni effettuate nell'ambito della propria attività istituzionale (art. 4, comma 4, d.p.r. n. 633/72). Tuttavia, le associazioni sportive, dilettantistiche e non, diventano soggetti passivi IVA quando svolgono attività di natura commerciale.²⁰

Limitatamente alle associazioni sportive non dilettantistiche, si considerano compiute nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici,²¹ sebbene effettuate in conformità alle finalità istituzionali.²²

Quanto sopra descritto non riguarda, in ogni caso, le «associazioni sportive dilettantistiche». Sono, infatti, escluse dal campo di applicazione dell'IVA – e non si presumono perciò «commerciali» – le prestazioni di servizi o le cessioni di beni, effettuate, in conformità alle proprie finalità istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti,²³ anche se fosse previsto il pagamento di corrispettivi specifici (art. 4, comma 4, d.p.r. n. 633/72).²⁴

Riguardo all'imponibilità o meno delle singole operazioni, vale la pena rilevare che costituisce un'operazione esente da IVA (art. 15, comma 4, L. n. 91/81) il premio di addestramento e formazione, di cui all'art. 6,

²⁰ Sulla definizione di attività commerciale si veda quanto già precisato in materia di dirette. Tuttavia c'è chi rileva che ai fini IVA (L.CASTALDI, *Gli enti non commerciali nelle imposte sui redditi*, cit., p. 255), un'attività può dirsi commerciale anche se è meramente remunerativa dei costi di produzione.

²¹ Sulla definizione di contributi specifici si veda quanto già precisato in materia di dirette. Con riferimento ai contributi pubblici, PERSICO-BASSI *Sport e Profili Fiscali*, cit., 133 In ogni caso, bisogna distinguere se essi siano stati concessi per finalità istituzionali (nel qual caso sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA), ovvero per altre finalità (nel qual caso possono essere imponibili ai fini IVA).

²² Nel caso in cui l'associazione sportiva adotti il regime ordinario, si applica il meccanismo di detrazione ex art. 19-ter d.p.r. n. 633/73, previsto per gli enti non commerciali in generale, salvo la possibilità di optare per il regime forfetario di cui al comma 5 dell'art. 74-quater d.p.r. n. 633/72, qualora abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro.

²³ Sono ugualmente escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA anche le prestazioni di servizi o le cessioni di beni, effettuate, in conformità alle proprie finalità istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche, nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

²⁴ Non sono imponibili ai fini IVA quindi (i) i corrispettivi specifici versati dai soci di società sportive dilettantistiche per la partecipazione a corsi di avviamento allo sport nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; oppure (ii) i corrispettivi per la vendita di beni nuovi per la vendita, ceduti prevalentemente ai propri associati (art. 4 commi 4 e 5 d.p.r. n. 633/72).

L'art. 4 comma 5 d.p.r. n. 633/72 elenca le attività cosiddette *commerciali* in ogni caso anche se svolte, in attuazione delle finalità istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche, nei confronti di terzi, dei soci, dei partecipanti o degli associati.

rispettivamente commi 1 e 2, della L. n. 91/81,²⁵ percepito dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Quanto poi alle modalità di determinazione dell'imposta, anche in materia di IVA, le associazioni sportive dilettantistiche, unitamente alle società sportive dilettantistiche,²⁶ che hanno optato per il regime speciale ai fini IRES di cui alla L. n. 398/91, possono beneficiare di un regime agevolato speciale.²⁷

Riguardo infine agli adempimenti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono esonerate dall'obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi tramite emissione di scontrini e ricevute fiscali,²⁸ esse non sono, inoltre, tenute al rilascio del titolo di accesso alle manifestazioni organizzate, secondo quanto disposto dall'art. 74-quater del d.p.r. n. 633/72. In alternativa ai suddetti titoli di accesso, sono emessi titoli di ingresso o abbonamenti, che sono rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso (art. 2, d.p.r. 13 marzo 2002 n. 69).

5. Conclusioni

La disciplina fiscale relativa gli enti sportivi, come visto, non coincide completamente con la disciplina degli enti non commerciali.

Ed è proprio la specificità della normativa fiscale degli enti sportivi non professionisti che impone un sempre più attento e costante lavoro da parte degli interpreti.

Tuttavia l'equivoco più comune è quello di considerare il diritto tributario come diritto che interviene nella definizione del rapporto giuridico. Al contrario, invece, è la definizione del rapporto giuridico (alla luce degli istituti propri del diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale ed amministrativo) che va ad incidere sul funzionamento degli istituti tributari.²⁹

²⁵ E' esente da IVA anche l'indennità percepita dalla società e associazione sportiva dilettantistica che cede il diritto a stipulare il primo contratto professionistico da parte dell'atleta che l'associazione o la società sportiva dilettantistica ha addestrato.

²⁶ Ai sensi del già citato art. 90 l. n. 289/02, è stata disposta l'estensione della disciplina di cui alla l. n. 398/91, prevista per le associazioni sportive anche alle società sportive dilettantistiche (nota 14).

²⁷ In particolare, ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.p.r. n. 633/72, è previsto che la detrazione dell'IVA, versata sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi ricevute, venga forfettizzata nella misura del 50% dell'IVA relativa alle operazioni imponibili. Per le prestazioni di sponsorizzazione, la detrazione forfetaria è pari al 10%; per la cessione di diritti di ripresa televisiva o di trasmissione radiofonica, la detrazione forfetaria è pari ad un terzo.

²⁸ Circ. 29 dicembre 1999 n. 247/E.

²⁹ Può essere possibile, da parte del legislatore fiscale, l'introduzione di presunzioni *iuris et de iure* oppure *iuris tantum*, che di fatto semplificano, ai soli fini tributari, la definizione giuridica di un determinato rapporto (p.es. la presunzione di onerosità dei mutui nelle imposte dirette). Allo stesso modo, ai fini fiscali, gli effetti giuridici di un determinato negozio, per una *factio iuris*, possono essere disconosciuti oppure non rilevare (p. es. la retrodatazione degli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi), oppure è possibile un'assimilazione tra due fattispecie

Pertanto, definizioni come «corrispettivo specifico», «natura commerciale di un'attività», «natura contrattuale o meno di un'attività» sono tanto più chiare sotto un profilo tributario quanto più chiari sono l'ambito e la portata della definizione giuridica della fattispecie concreta, rilevante anche sotto un profilo fiscale (negli esempi proposti, quindi, l'esperto tributario dovrà applicare le norme tributarie con riferimento a rapporti definiti dalle norme civilistiche). Il diritto tributario, infatti, è un diritto di secondo livello che opera intervenendo su rapporti già definiti da altre branche del diritto.

In conclusione, si può affermare che le questioni fiscali, allo stesso tempo importanti per gli enti sportivi e complesse da risolvere per gli esperti tributari, possono essere meglio chiarite, se si definisce giuridicamente il rapporto sottostante, che poi assume un rilievo anche sotto il profilo tributario.

diverse (p. es. ai fini tributari, sussiste un'assimilazione tra i redditi del lavoratore dipendente, che è assoggettato al vincolo di subordinazione del datore di lavoro, ed i redditi del collaboratore a progetto, il quale, invece, non è assoggettato ad alcun vincolo di subordinazione e che quindi svolge una prestazione professionale di natura diversa, e con diversa disciplina giuslavoristica, rispetto al lavoratore dipendente). In tutti questi esempi (in cui il diritto tributario deroga agli altri diritti, oppure interpreta in modo univoco determinati fatti a prescindere dalla definizione di altre categorie del diritto), è evidente tuttavia che si interviene sulla fattispecie concreta, partendo dalla definizione giuridica che è propria delle altre categorie di diritto, e che poi, ai fini tributari, può anche non rilevare (sul punto, *inter alia*, FANTOZZI, *Diritto Tributario*, Utet, Torino, 1998, 120; LUPI, *Diritto Tributario*, Giuffrè, Milano, 1998, 45-46).

**LA DOMANDA DI CALCIO IN ITALIA:
SERIE A 1962-2006**

di Marco Di Domizio*

SOMMARIO: Introduzione – 1. La domanda di calcio in Italia: i fatti stilizzati – 2. La domanda di calcio: letteratura ed evidenze empiriche – 3.1 La stima dei *per game tickets* – 3.2 La stima dei *seasonal tickets* – 4. Conclusioni

CLASSIFICAZIONE JEL: C22, L83.

Introduzione

Il fenomeno «calcio» in Italia, da qualche anno a questa parte, sembra mostrare chiari segnali di crisi la cui manifestazione più immediata è lo svuotamento degli stadi. Tale fenomeno è presente nelle diverse leghe nazionali professionistiche, dalla Serie A fino alle categorie inferiori, a parte talune eccezioni legate a contesti del tutto particolari. L'ultimo *rapporto Siae sullo spettacolo in Italia*, pubblicato nello scorso novembre, rileva una riduzione nella spesa complessiva per assistere ad eventi calcistici di circa il 12%, per un valore superiore ai 10 milioni di euro tra il primo semestre del 2005 e del 2006, in totale controtendenza rispetto ad altri sport e ad attività ricreative alternative. Se tale crisi appare evidente, meno chiara sembra essere la risposta del Governo dello Sport in generale e del Calcio in

* Ricercatore di Economia Politica presso la Facoltà di Scienze politiche della Università degli Studi di Teramo. Docente di Economia Politica presso il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, Economiche e Manageriali dello Sport, sede di Atri (TE).

Un sentito ringraziamento va ai proff. Giovanni Piersanti e Massimo Tivegna per il loro contributo nella fase di elaborazione e sviluppo della analisi econometrica, allo *staff* della Pescara Calcio per l'aiuto nella fase di acquisizione dei dati e ai due anonimi *referees* per i loro preziosi suggerimenti. Eventuali errori ed omissioni rimangono di responsabilità dell'autore che può essere contattato ai seguenti indirizzi e-mail mdidomizio@unite.it e didoma@inwind.it.

particolare¹ che, a dire il vero, manca anche di una chiara analisi sulle origini della crisi, nonostante i dati ufficiali rilevati dal Centro Studi della Lega Nazionale Professionisti (di qui in poi LNP) ne documentino la portata.²

Accade spesso di vedere associati alla crisi del calcio in Italia una serie di fattori senza il supporto di una analisi econometrica, se non semplicemente statistica. In generale, sono diverse le cause alle quali viene attribuito il calo di spettatori negli stadi. Tra le più comuni vi è il presunto impatto prodotto dalla introduzione dello «stadio virtuale» con l'avvento della *pay tv* datata 1993, della successiva evoluzione verso la *pay per view* nel 1996, fino ai sistemi più recenti di trasmissione delle partite attraverso il digitale terrestre e internet datate 2004 e 2005. Altre possibili cause della crisi vengono individuate nell'eccessivo costo dei biglietti, se confrontato con quello dello «stadio virtuale»,³ fino alla vetustà degli impianti sportivi che sarebbero scomodi e poco adatti per una ideale fruizione dell'evento rispetto a realtà calcistiche diverse.⁴ Altri imputano la crisi alla ridotta credibilità circa il regolare svolgimento dei campionati, testimoniata dai sempre più frequenti interventi della giustizia sportiva e ordinaria nella definizione sia delle griglie di partenza delle squadre partecipanti ai tornei, che nella definizione delle posizioni al termine degli stessi. Ancora, si imputa la scarsa partecipazione diretta all'evento calcistico alla «certezza» dell'esito relativo al campionato, ovvero alla incapacità del sistema di garantire un valido ricambio di *team* competitivi in grado di ampliare la fascia delle squadre vincenti.

Il presente lavoro si propone di evidenziare i fatti stilizzati che hanno interessato il fenomeno calcio in Italia dal 1962 al 2006, cercando, pur nei limiti quantitativi e qualitativi dei dati a disposizione, di stimare una equazione delle presenze negli stadi a livello aggregato per l'intera Serie A, attraverso la quale definire l'impatto delle diverse variabili in grado di influenzarle.

Il lavoro è così strutturato: nel paragrafo 1 verranno illustrati alcuni fatti stilizzati legati al fenomeno oggetto di indagine, nel paragrafo 2 verrà passata in rassegna la principale letteratura sulla domanda di sport in generale e di calcio in particolare, nel paragrafo 3 verrà sviluppato il modello econometrico attraverso il quale si proverà a stimare l'equazione della domanda di calcio in Serie A ed infine nel paragrafo 4 verranno presentate le considerazioni finali.

¹ Il riferimento è sia al CONI, sia alla Federazione Italiana Gioco Calcio che alla Lega Nazionale Professionisti.

² Si vedano le diverse relazioni sulle presenze degli spettatori in Serie A e Serie B presentate dal Centro Studi LNP disponibili nel relativo *link* del sito www.lega-calcio.it.

³ Il prezzo medio del biglietto per una partita in serie A nella stagione 2005/2006 è stato calcolato in circa 17 euro per i settori di curva e 123 euro per le tribune [dato estrapolato da *Analisi del trend degli spettatori allo stadio e degli ascolti televisivi della serie A TIM e della serie B TIM negli ultimi anni*, Centro Studi della Lega Calcio, 4 novembre 2005, reperibile *on line* all'indirizzo www.lega-calcio.it/ita/bacheca.shtml (dicembre 2006)], prezzi decisamente alti se confrontati con il costo di una singola partita sulla piattaforma del digitale terrestre compreso tra 4 e 5 euro.

⁴ R. PENN, *Le Cattedrali dello Sport: gli stadi di calcio nell'Inghilterra contemporanea*, in N. BORTOLETTO, B. MAZZA (a cura di) *Tempi e luoghi dello Sport*, Il Piccolo Libro, Teramo, 2006, 125-154.

1. La domanda di calcio in Italia: i fatti stilizzati

Il concetto di «domanda di calcio» è piuttosto vago e potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni. In questo lavoro la domanda di calcio è rappresentata dalla media di spettatori per ogni singola partita di Serie A dal campionato 1962/63 al campionato 2005/2006. Gli spettatori vanno distinti tra coloro che hanno pagato il biglietto per la singola partita che indicheremo con GT (*per game tickets*) ed abbonati stagionali, indicati con ST (*seasonal tickets*). La somma delle due serie definirà il dato complessivo degli spettatori presenti (TT) (*total tickets*). Tra i diversi problemi con i quali ci siamo confrontati il primo e non meno importante è relativo alla mancata disaggregazione per settore dei dati sui biglietti venduti. E' evidente che il dato aggregato non è in grado di cogliere alcune peculiarità che interessano o potrebbero interessare taluni settori piuttosto che altri.⁵

Il problema si manifesta in modo ancora più profondo nella corretta definizione dei prezzi dei biglietti. Il dato sui prezzi, che viene ricavato dividendo le entrate complessive di tutte le società per il numero dei tagliandi venduti, come indicato nella equazione (1), soffre necessariamente di una forte distorsione legata non solo ai diversi prezzi che possono essere praticati da diverse società, quanto alla mancata disaggregazione del prezzo per settore.

$$GTP = \frac{\text{incassi complessivi da paganti}}{\text{biglietti complessivamente venduti}} \quad (1).$$

Ad oggi, purtroppo, non esistono serie storiche sugli incassi distinti per settore per l'intera LNP di serie A e, probabilmente, le stesse società che partecipano al campionato non sono in grado di ricostruirle. Dovendo fare di necessità virtù il dato utilizzato è il prezzo medio per partita sia degli abbonati che indichiamo con STP (*seasonal ticket price*) che dei paganti, indicato con GTP (*per game ticket price*). I dati sui prezzi correnti sono stati corretti per tenere conto delle variazioni del costo della vita riportandoli al 2005 utilizzando un deflatore dei «prezzi delle partite di calcio» cortesemente fornitoci dall'Istat.⁶ Le serie dei prezzi reali saranno indicate rispettivamente con STP05 (*seasonal ticket price at Euro 2005*) e GTP05 (*per game ticket price at Euro 2005*).

Veniamo ai fatti stilizzati relativi al fenomeno delle presenze allo stadio e ai prezzi. Il periodo di riferimento comprende i 44 campionati dalla stagione 1962/63 a quella 2005/2006. L'analisi della serie storica dei dati relativi ai tagliandi venduti per le singole partite e degli abbonamenti stagionali non mostra una tendenza analoga. Da un lato una evidente crescita dei GT per tutti gli anni '60 e '70 fino al

⁵ A conferma di quanto detto si consideri come dalla stagione 2004/2005 il Centro Studi della LNP ha cominciato a raccogliere e ad elaborare dati disaggregati per settore venendo incontro a questa esigenza.

⁶ Un sentito ringraziamento va alla dr.ssa Gloria De Martinis dell'ISTAT.

raggiungimento di medie oltre i 20.000 nei primi anni '80. Da questo punto in poi la serie mostra una chiara inversione di tendenza con un *trend* fortemente negativo che, attualmente, ha condotto il dato a livelli davvero bassi, intorno alle 5.000 unità, pari a circa 1/3 rispetto al dato dell'inizio degli anni '60. Dall'altro lato vi è stata nel tempo una leggera tendenza positiva del numero di ST, tendenza che sembra rallentare e bloccarsi a partire dalla metà degli anni '90. Il dato complessivo relativo ai TT presenta quindi un andamento «approssimativamente» a parabola, il cui vertice è posizionato al 1983. Nella figura 1 sono riportate le tre serie storiche relative alle variabili sopra indicate.




FIGURA 1 – MEDIA SPETTATORI IN SERIE A

Per quanto riguarda i prezzi reali consideriamo anche in questo caso le diverse disaggregazioni relative ai GT, ST e ai TT. Come appare evidente dalla figura 2 sia i GTP05 che i STP05 presentano un andamento analogo. Questo è caratterizzato da una forte riduzione fino alla seconda metà degli anni '70 e da un successivo aumento per oltre un decennio fino alla seconda metà degli anni '80 per i ST e fino alla prima metà degli anni '90 per i GT. Successivamente entrambe le serie presentano una forte tendenza al ribasso, associata probabilmente alle nuove strategie perseguite dalle società calcistiche orientate a rimodulare le proprie fonti di finanziamento a favore dei diritti televisivi rispetto alle tradizionali entrate da «botteghino».⁷

⁷ U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKY, *Il business del calcio*, Egea, Milano, 2004.




FIGURA 2 – PREZZO MEDIO PER PARTITA (EURO 2005)

Un aspetto interessante da osservare è che, come atteso, la serie dei STP05 è posizionata al di sotto di quella dei GTP05, ad eccezione delle fasi di crescita di entrambe le serie, negli anni '80, in cui i GTP05 e i STP05 presentano, sostanzialmente, valori uguali. Una possibile spiegazione può essere individuata nella ridotta esigenza di invogliare i potenziali spettatori con politiche di prezzi bassi sugli abbonamenti visto che il livello qualitativo dell'intero campionato in serie A e il «*competitive balance*» durante il decennio presentava livelli di rilievo.⁸

⁸ Per quanto riguarda il livello qualitativo del campionato di Serie A è utile ricordare che a partire dal 1980/81 e per tutto il decennio i migliori rappresentanti delle nazionali più blasonate del calcio mondiale hanno giocato in squadre italiane, dai brasiliani Zico, Junior e Falcao ai tedeschi Rummenigge e Matthäus, dal francese Platini agli argentini Maradona e Passarella, dall'olandese Kröl all'inglese Wilkins. Con riferimento al *competitive balance* caratterizzante i campionati del decennio 80-90, sebbene il discorso meriti un approfondimento ulteriore, va evidenziato che sia le nostre valutazioni espresse da alcuni indici di variabilità indicati nei paragrafi successivi, sia alcune stime espresse da altri autori [si confronti ad esempio K. GOOSSENS, *Competitive balance in European football: comparison by adopting measures: national measure of seasonal imbalance and top 3*, Riv. Dir. Ec. Sport, vol. II, n. 2, 2006, 106] confermano quanto indicato nel testo. Per ragioni di correttezza vanno anche segnalate opinioni e stime contrarie alla nostra affermazione. Ad esempio in L. GROOT, *De-commercializzare il calcio europeo e salvaguardare l'equilibrio competitivo: una proposta welfarista*, Riv. Dir. Ec. Sport, vol. I, n. 2, 2005, 74, l'autore sostiene che, stimando l'equilibrio competitivo attraverso un *indice sorpresa*, questo ha subito un calo anche durante gli anni Ottanta. Riportando il discorso verso una analisi più «rozza» va comunque ricordato che nel decennio che va dal 1980/81 al 1989/90 gli scudetti sono stati assegnati a 6 diverse squadre con «prime volte» per Verona nel 1984/85 e per il Napoli nel 1986/87, come negli anni '60 e '70 e più di quanto accaduto nei successivi due decenni (almeno fino ad ora relativamente agli anni successivi al 2000).

Da una prima grossolana analisi dei dati possiamo dunque evidenziare come la «crisi» del calcio in Italia abbia origini piuttosto lontane. Questa può essere collocata ai primi anni Ottanta quando, dopo la riapertura delle frontiere a partire dal campionato 1980/81, il livello medio del talento poteva senz'altro considerarsi superiore a quello delle altre realtà europee ed il *competitive balance* almeno inalterato rispetto al passato. È necessario quindi cercare di individuare e isolare le diverse cause che hanno potuto contribuire a generare un *trend* negativo che continua a manifestarsi in tutta la sua forza. Per fare questo è necessario fornirsi di una «bussola» attraverso la quale orientarsi rispetto al fenomeno analizzato; questa non può che essere la letteratura teorica ed empirica di cui è ricca l'economia dello sport in termini di *demand estimation* per diverse realtà calcistiche.

2. *La domanda di calcio: letteratura ed evidenze empiriche*

La «domanda per lo sport» ha da sempre rappresentato uno dei settori di maggiore interesse teorico ed empirico della *Economia dello Sport*. Si pensi al lavoro di Borland e Macdonald⁹ nel quale gli autori, oltre a raccogliere e «sistemare» i risultati dell'intera letteratura teorica al riguardo, presentano un elenco di 96 lavori con applicazioni econometriche, a partire dal pionieristico lavoro di Noll,¹⁰ riguardanti discipline sportive diverse e per diverse nazioni. Va rilevato che, nonostante l'analisi sul calcio sia presente in diversi studi con particolare attenzione verso la *Premier League*, mancano contributi relativi al calcio italiano. Questo dato è piuttosto sorprendente se si pensa agli interessi, economici e non, che ruotano intorno al mondo dello sport in generale e del calcio in particolare. Si potrebbero a tal proposito citare Baroncelli e Lago, i quali, rifacendosi ad uno studio di Deloitte e Touche del 2003, evidenziano come il volume di affari gravitante intorno al mondo dello sport sia di circa 31,5 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 2,4% del prodotto interno lordo, con una ricaduta sull'impiego pari a circa 500.000 unità lavorative.¹¹ Meno sorprendente risulta *ex post*, ovvero dopo che ci si è confrontati in modo diretto con il mondo del calcio e con i limitatissimi dati a disposizione nel senso di inesistenza degli stessi oppure di inaccessibilità. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a definire e ad inquadrare dal punto di vista teorico le variabili in grado di influenzare la domanda di calcio.

Una prima grande distinzione va fatta nei confronti della tipologia di analisi che si vuole condurre. Il nostro obiettivo è di tipo «generale», ovvero noi vogliamo analizzare il fenomeno rispetto ai singoli campionati disputati, piuttosto che sul singolo incontro. Sono diversi, infatti, i fattori che devono essere tenuti in considerazione nei due casi distinti, o almeno gli stessi fattori assumono una

⁹ J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, *Oxf. Rev. of Ec. Pol.*, vol. 19, 2003, 478-502.

¹⁰ R.G. NOLL, *Attendance and Price Setting*, in A. ZIMBALIST (a cura di) *The Economics of Sport*, Edward Elgar, vol. II, 2001, 165-207.

¹¹ Si veda nuovamente U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKY, *Il business del calcio*, cit., p. 1.

caratterizzazione diversa rispetto alla tipologia di analisi che si vuole condurre.

Un primo elemento in grado di influenzare la domanda per un evento sportivo, secondo quanto prescritto dalla teoria, è «l'incertezza del risultato», incertezza associata al «*competitive balance*», ovvero all'equilibrio nei rapporti di forza presunti dei *team*. La letteratura economica ha da sempre sottolineato quanto l'interesse per l'evento sportivo è direttamente correlato al bilanciamento nel livello di competitività dei suoi protagonisti. Già Walter Neale¹² nel 1964, riferendosi a quello che definirà il *Louis-Schmelling Paradox*, mette in evidenza un aspetto centrale delle competizioni sportive; quanto maggiore è il divario (supposto) tra i contendenti e quindi quanto minore è il livello di incertezza rispetto all'esito del risultato, tanto minore sarà il richiamo che l'evento eserciterà sul pubblico. Tale riflessione può essere estesa dal pugilato a qualsiasi altro sport, individuale o di squadra, quindi anche al calcio. Tale caratteristica è comunque mitigata dal fatto che negli sport di squadra le competizioni a tornei vengono disputate con gare di andata e ritorno. Questo implica che la partecipazione diretta all'evento dovrebbe essere crescente rispetto alla probabilità del *team* ospitante di vincere la gara. Non solo, ma è altresì possibile che, anche in presenza di un fortissimo divario di competitività tra due *team*, la partecipazione all'evento sia molto alta grazie al richiamo offerto dal «blasone» della squadra ospitata. È chiaro che nel definire un parametro attraverso il quale sintetizzare l'incertezza del risultato occorre distinguere se si è interessati ad una misura della competitività della singola partita o del campionato. La letteratura a proposito è molto vasta e, per quello che ci riguarda, possiamo trascurare l'analisi relativa alla singola partita per concentrarci sul secondo aspetto, rimandando per il primo alla lettura di un interessante contributo di Paul Downward e Alistair Dawson.¹³ Le difficoltà nel definire una variabile in grado di catturare l'incertezza di un singolo campionato per valutarne la sua dinamica nel tempo non sono poche. Tra i primi Borland¹⁴ ha provato a farlo attraverso l'utilizzo di una serie di indici in grado di catturare la dispersione nei punti e nelle vittorie tra i *team* meglio posizionati del campionato di *football* australiano, mentre studi più recenti hanno addirittura ommesso tale variabile preferendo correre il rischio di un errore di specificazione della equazione di regressione piuttosto che utilizzare indici non appropriati.¹⁵ Nel nostro lavoro abbiamo comunque provato a definire alcuni indicatori di incertezza che, oltre al rischio implicito di essere poco adatti, hanno dovuto tenere conto del cambiamento strutturale intervenuto a far data dal campionato 1994-95, anno della introduzione dei 3 punti per vittoria. La scelta è caduta su alcuni indici in grado di catturare la variabilità dei distacchi in classifica tra le squadre al termine del campionato.

¹² W. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sport*, *Quart. J. of Ec.*, vol. 78, n. 1, 1964, 1-14.

¹³ P. DOWNWARD, A. DAWSON, *The Economics of Professional Team Sports*, Routledge, London, 2000, 130-156.

¹⁴ J. BORLAND, *The Demande for Australian Rules Football*, *The Ec. Rec.*, vol. 63, N. 182, 1987, 220-230.

¹⁵ R. SIMMONS, *The Demande for English League Football: A Club Level Analysis*, *Appl. Ec.*, vol. 28, n. 2, 1996, 139-155.

Nello specifico tale indice è costruito nel seguente modo. Consideriamo la distribuzione degli scarti nei punti in classifica tra ogni singola squadra al termine del campionato. Tale distribuzione sarà caratterizzata da una media aritmetica [AD (*Average Distance*)] e da uno scostamento quadratico medio [SDD (*Standard Deviation of Distance*)]. Partendo da questi due strumenti di sintesi abbiamo derivato un indice comunemente usato in statistica descrittiva per sintetizzare delle informazioni sulla variabilità delle distribuzioni, che abbiamo chiamato IV (*Index of Variability*),¹⁶ pari a:

$$IV_t = \frac{SDD_t}{AD_t \cdot \sqrt{N-1}} \quad (2),$$

dove il pedice t , è riferito al t -esimo campionato ed N è il numero degli scarti. Al fine di rendere più coerente la significatività del dato in termini «calcistici», insieme a IV abbiamo introdotto altri due indici di variabilità IV2 e IV3 (da ora in avanti IV diventa IV1 per distinguerlo dagli altri due) in cui, piuttosto che la media aritmetica della distribuzione degli scarti tra le squadre, abbiamo considerato delle medie ponderate. La prima AD2, con relativa SDD2, è stata calcolata utilizzando dei pesi decrescenti a partire dalla distanza tra la prima e la seconda classificata fino alla distanza tra la penultima e l'ultima. Per la seconda AD3, con relativa SDD3, abbiamo invece utilizzato dei pesi simmetrici con alti valori attribuiti alle «code» della distribuzione e bassi al «centro».¹⁷ Insieme a questi indici di variabilità assoluta, compresi tra 0 ed 1 dove 1 indica la massima variabilità, abbiamo introdotto degli indici di variabilità relativi commisurati ai livelli massimi di variabilità calcolati in precedenza (IVR1, IVR2 e IVR3). Piuttosto problematica è la definizione del segno atteso nella relazione con i biglietti venduti. In realtà saremmo portati a vedere nella variabilità un indicatore di incertezza (una maggiore variabilità indica meno incertezza), per cui da questo punto di vista la relazione attesa è negativa. E' altresì vero però che alcuni lavori condotti sul calcio non sempre hanno definito risultati univoci, sia in termini di significatività del dato utilizzato sia in termini di segni delle relazioni.¹⁸

Accanto ad una misura della incertezza, in un senso proprio del termine, abbiamo provato a introdurre due ulteriori variabili che in qualche modo non sostituiscono le prime, ma potrebbero completarle. Queste sono definite da HW1 e HW2 (*Home Team Winnings*). La prima indica la percentuale di vittorie della

¹⁶ A tale proposito è possibile consultare un qualsiasi manuale di statistica; noi consigliamo D. PICCOLO, C. VITALE, *Metodi Statistici per l'analisi economica*, Il Mulino, Bologna, 1981.

¹⁷ Si è cercato in questo modo di evidenziare l'importanza relativa della posizione per la quale si è lottato in campionato. E' evidente che l'importanza attribuita ad un punto di distanza in classifica è profondamente diversa se caratterizza la differenza tra la nona e la decima posizione piuttosto che la quint'ultima rispetto alla quart'ultima o addirittura la prima dalla seconda.

¹⁸ Si confronti la tabella 2 presente in J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, cit., pp. 496-498.

squadra di casa nell'arco del campionato sul totale delle partite interne disputate, mentre la seconda indica il rapporto tra vittorie casalinghe e in trasferta. Come per l'indice di variabilità non possiamo essere certi *a priori* del segno della relazione, oltre che della sua significatività.¹⁹ In realtà maggiori valori di HW indicano un maggiore dislivello, ma potrebbero altresì rivelare una maggiore propensione alla vittoria della squadra per la quale lo spettatore è simpatizzante se non addirittura tifoso, che potrebbe spingere dunque a maggiori presenze.

Un secondo elemento da tenere in considerazione è relativo al bacino di utenza caratterizzante le squadre partecipanti al campionato. È infatti particolarmente importante rilevare come al campionato di Serie A partecipino squadre di città molto popolate, da Roma a Milano, a Napoli, Torino e così via, ma anche realtà locali di dimensioni demografiche molto limitate. Si pensi al Mantova, alla Spal o al Lecco negli anni '60, all'Ascoli, al Catanzaro o all'Avellino degli anni '70 e '80, fino alle recenti apparizioni dell'Empoli (che non è neppure Provincia) o del Chievo (che è un quartiere di Verona). La variabile scelta per sintetizzare la dimensione demografiche è stata una variabile di rango indicata con RANK. Utilizzando una graduatoria fornita da Palmeri e Lago²⁰ nella quale sono ordinate in senso decrescente tutte le città che hanno partecipato ai campionati professionistici dal 1997 al 2002, abbiamo costruito un indice medio di rango delle squadre partecipanti al campionato di Serie A dal 1962/63 al 2005/2006. Il segno atteso nella relazione tra rango e spettatori presenti è negativo (la città più popolosa ha rango 1, per cui un rango medio più basso indica una popolazione media inferiore).

Una terza caratteristica considerata è legata alla qualità del prodotto offerto. Nell'ambito dell'evento calcistico è praticamente impossibile definire uno standard qualitativo unanimemente riconosciuto e accettato. Diversi sono i parametri che potrebbero essere utilizzati. Il primo potrebbe essere senz'altro la stessa incertezza del risultato, oppure alla qualità del prodotto potrebbe essere data una accezione più diretta, legata al contesto in cui l'evento si svolge piuttosto che all'evento stesso (posti a sedere piuttosto che in piedi, tribune coperte, prossimità degli spalti al campo da gioco ecc.). Nel nostro lavoro l'interpretazione data al concetto di qualità è legata alla spettacolarità dell'evento. In questo senso la variabile che più di altre ci è sembrata adatta a cogliere tale aspetto è il numero medio di goal segnati per partita, indicata con GOALS.

Accanto a variabili prettamente sportive e calcistiche, abbiamo considerato anche variabili economiche. Queste sono state da sempre ritenute rilevanti al fine di individuare tutte le possibili cause in grado di influenzare la presenza di spettatori, dai primi «rudimentali» tentativi condotti sul singolo *match*,²¹ fino ai più recenti

¹⁹ Una buona rassegna è contenuta in S. DOBSON, J. GODDARD, *The Economics of Football*, Cambridge University Press, Cambridge UK, 2001.

²⁰ M. PALMERI, U. LAGO, *Il vantaggio competitivo nel calcio*, in U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKY, *Il business del calcio*, cit., pp. 187-210.

²¹ N. JENNETT, *Attendance, Uncertainty of Outcome and Policy in Scottish Football League*, *Scot. J. of Pol. Ec.*, vol. 31, n. 2, 1984, 175-197.

contributi condotti con tecniche econometriche più sofisticate.²² In generale il prodotto «partita di calcio» è solo uno dei possibili servizi legati al tempo libero che la collettività può acquistare, all'interno di un ventaglio di proposte più ampio, sia in ambito sportivo che non. Si è ritenuto quindi necessario introdurre sia variabili relative ai prezzi dell'evento, con i problemi a cui abbiamo già accennato in precedenza, ma si è altresì ritenuto opportuno inserire delle variabili che in qualche modo catturassero l'impatto della situazione economica generale del Paese sulla domanda di calcio. In questo ambito la scelta della variabile più opportuna coinvolge anche la sfera soggettiva del ricercatore, il quale deve confrontarsi da un lato con la propria sensibilità nella «decodificazione» del dato grezzo e dall'altro con la disponibilità dei dati stessi. La nostra scelta è caduta sul dato relativo al prodotto interno lordo pro-capite (PPC05) definito come rapporto tra il prodotto interno lordo a prezzi 2005 e la popolazione residente,²³ come indicato nella equazione (3).

$$PPC05 = \frac{\text{prodotto interno lordo a prezzi costanti (€2005)}}{\text{popolazione residente (media annuale)}} \quad (3).$$

Va inoltre evidenziato che, seppure l'analisi è condotta a livello macroeconomico piuttosto che microeconomico, l'introduzione nella stima di una variabile di reddito potrebbe essere utile anche al fine di definire la tipologia dell'evento «partita di calcio» nell'ambito della struttura delle preferenze della popolazione italiana. Da un lato va infatti rilevato «se» la variabile influenza la domanda di calcio; contemporaneamente è interessante verificare se tale evento si caratterizza come un bene/servizio «normale», nel qual caso presenterà una relazione positiva, oppure «inferiore» mostrando una relazione inversa.²⁴

Infine occorre rilevare come, a nostro parere, la stima non possa essere riferita alla quantità totale delle presenze allo stadio (TT), ma deve necessariamente distinguere tra GT e ST. Le ragioni di tale scelta sono molteplici. Intanto la distinzione tra abbonato e pagante manifesta un approccio all'evento calcistico differente. Mentre per lo spettatore pagante si può parlare di uno sportivo, legato certo al risultato della squadra, ma anche fruitore di uno spettacolo agonistico e atletico in senso più ampio, per l'abbonato si può senz'altro parlare di tifoseria, ovvero di un pubblico fortemente motivato dall'attaccamento alla squadra che compete. I due insiemi non sono ovviamente «chiusi», nel senso che è possibile che

²² D. FORREST, R. SIMMONS, *New Issues in Attendance Demand: The Case of the English Football League*, *J. of Sp. Ec.*, n. 7, 2006, 247-266.

²³ Fonte ISTAT.

²⁴ La serie storica relativa al prodotto interno lordo pro-capite a prezzi costanti è stata costruita sulla base dei dati dell'ISTAT e della BANCA D'ITALIA. Inoltre per le serie storiche fino al 1996 si veda anche il *data set* contenuto in R. ROVELLI, *Macroeconomia Europea*, Zanichelli, Bologna, 2001.

talune circostanze definiscano la scelta di appartenenza ad un insieme, piuttosto che ad un'altro. Tali circostanze possono avere una caratterizzazione economica e non. Ad esempio, in un lavoro del 1998, David e Laura Boyd,²⁵ rifacendosi ad un precedente contributo di Salant,²⁶ affermano: «... *season ticket packages act as an implicit insurance contract [...] risk averse spectators prefer to pay a premium for season tickets sold at a constant price [...] than pay a high season ticket price during "good" years and a low price during "bad" years*». ²⁷ Allo stesso tempo la scelta di abbonarsi o meno è anche legata alle aspettative che il potenziale spettatore/tifoso formula circa la *performance* attesa della «propria» squadra. In questo senso le aspettative sono formulate sulla base di informazioni acquisite durante la fase di «calcio-mercato» che possono rivelarsi più o meno corrette sulla base del proprio livello di competenza.²⁸ In realtà il «mercato degli abbonamenti» è decisamente atipico. Questo infatti si caratterizza come un mercato con asimmetrie informative sia dal lato della domanda che dal lato della offerta. Se infatti è lecito associare tale mercato al famoso «mercato dei bidoni» di Akerlof²⁹ data l'imperfetta informazione di cui dispongono i potenziali acquirenti su quello che sarà l'andamento in campionato, è altresì vero che anche dal lato della offerta non vi è la certezza di quello che sarà lo sviluppo della stagione calcistica. Le società potrebbero essere tentate di tenere bassi i prezzi per vendere molti abbonamenti, ma in questo caso la scelta potrebbe rivelarsi sbagliata a posteriori nel caso in cui la squadra si rendesse protagonista di una brillante stagione.³⁰ Al contrario, in caso di prezzi alti degli abbonamenti, la scelta potrebbe rivelarsi altresì errata nel caso di una stagione calcistica deludente. Il prezzo dell'abbonamento riveste quindi non solo un ruolo allocativo degli eventuali eccessi di domanda o di offerta, ma piuttosto diventa un «segnale» che la società di calcio invia al proprio pubblico. Da questi presupposti è ovvio che diventa fondamentale valutare in che direzione va il segnale e quanto esso è credibile.³¹ Questa caratterizzazione induce a considerare con molta attenzione sia il *set* di variabili esplicative, sia la formulazione dei segni attesi nelle relazioni.

²⁵ D.W. BOYD, L.A. BOYD, *The Home Field Advantage: Implications for the Pricing of Tickets to Professional Team Sporting Events*, *J. of Ec. and Fin.*, vol. 22, n. 2-3, 1998, 169-179.

²⁶ D.J. SALANT, *Price Setting in Professional Team Sports*, in P.M. SOMMERS (a cura di) *Diamonds are Forever: The Business of Baseball*, *The Brookings Institution*, Washington D.C., 1992, 77-90.

²⁷ D.W. BOYD, L.A. BOYD, *The Home Field Advantage: Implications for the Pricing of Tickets to Professional Team Sporting Events*, cit., 169.

²⁸ Con riferimento al «calcio-mercato» si consiglia la lettura di S. DOBSON, J. GODDARD, *The Economics of Football*, cit., 189-239.

²⁹ G. AKERLOF, *The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, *Quar. J. of Ec.*, n. 89, 1970, 488-500.

³⁰ È superfluo sottolineare come il prezzo per partita dell'abbonamento è in generale inferiore al prezzo del biglietto della singola gara.

³¹ Per un approfondimento su tematiche legate all'equilibrio economico in presenza di asimmetrie informative e sul ruolo dei segnali si consiglia la lettura di un qualsiasi manuale di microeconomia. Tra gli altri suggeriamo D.M. KREPS, *A Course in Microeconomic Theory*, Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire USA, 1990, 625-660, o anche in italiano R.S. PINDYCK, D.L. RUBINFELD, *Microeconomia*, Zanichelli, Bologna, 1996, 548-575.

È ovvio che considerare quale variabile esplicativa l'incertezza, oppure il numero dei *goals* segnati non ha alcun senso, visto che la scelta di acquistare un abbonamento viene fatta una volta, all'inizio della stagione e tale scelta è irreversibile.³²

3.1 La stima dei per game tickets

Nel precedente paragrafo abbiamo definito le variabili rispetto alle quali si ritiene che le presenze allo stadio siano in relazione. La prima analisi deve essere fatta sulla forma della serie analizzata. Nel paragrafo 2 abbiamo già anticipato una importante caratteristica della serie relativa al numero dei paganti, ovvero la presenza di un forte *trend* discendente a partire dai primi anni Ottanta. È necessario, seppur brevemente, sviluppare in modo non eccessivamente tecnico una riflessione su questa componente. Nell'ambito della «analisi classica» delle serie storiche ogni variabile può essere scomposta in una serie di voci sintetizzate in componenti di *trend*, cicliche, stagionali e casuali. La componente *trend* cattura i fattori più «profondi» della serie osservata, quelli che solitamente fanno riferimento al lungo periodo. La presenza e la identificazione di tale componente viene effettuata già attraverso lo studio del grafico della serie in questione. Nel nostro caso la manifestazione del *trend* è così evidente che si è resa necessaria la sua introduzione nella equazione di regressione. L'unico dubbio è relativo alla data di *break* caratterizzante la serie, ovvero il momento iniziale in cui tale componente ha cominciato a manifestarsi.³³ I risultati analitici sono stati particolarmente esemplificativi rispetto alla motivazione della nascita del *trend* negativo. Partendo infatti dalla introduzione di un *trend* nell'anno con maggiori presenze, ovvero il 1983, abbiamo individuato sia nel segno negativo che nella significatività del coefficiente di regressione un valido sostegno alla sua conferma. A questo punto abbiamo provato a cambiare data iniziale andando a ritroso nel tempo ed il primo anno in cui la significatività del

³² Si potrebbero, al limite, considerare tali variabili con uno o più ritardi nel caso in cui si presumesse che i tifosi esprimono delle aspettative «*backward looking*» ovvero di tipo adattivo. Con riferimento alla irreversibilità della scelta si potrebbe considerare la formazione di un mercato di abbonamenti di «seconda mano», ma le nuove norme che prevedono la nominatività della tessera lo esclude.

³³ Nel 1983 si è registrato il «picco» delle presenze in Serie A, ma questo non implica necessariamente che il *trend* discendente sia partito da tale anno. Questo infatti, come dimostrano le stime, ha avuto origine più lontane. Nel 1983 il livello massimo di presenze, da quel che si può evincere dalla regressione, è possibile imputarlo ad una serie di concause tra le quali siamo certi di poter inserire il ritorno in Serie A di tre squadre con bacini di utenza molto ampi come Milan, Lazio e Catania, dopo che le prime due che erano state coinvolte nello scandalo scommesse del 1980. Non va neppure sottovalutato l'impatto prodotto dalla vittoria della nazionale italiana ai Campionati del Mondo disputati in Spagna nel 1982 che ha certamente contribuito a rendere il calcio ancora più popolare, come dimostrarono gli impressionanti indici d'ascolto delle partite dell'Italia in televisione. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, però, le stime econometriche non sono in grado di registrare alcuna variazione nella domanda di calcio e, d'altra parte, la vittoria ai recenti mondiali in Germania non sembra aver prodotto alcun effetto sulle attuali presenze allo stadio.

coefficiente di regressione si è dimostrata bassa è stato il 1978. Dunque l'inizio del *trend* negativo può senz'altro essere datato nel campionato 1979/80. Il risultato non è così sorprendente. Renato Tavella a proposito della stagione 1979/80 afferma: «Il campionato che chiuse il decennio anni Settanta fu sporcato da scandali estesi, da un malaffare che mortificò gli sportivi e quanto ancora rimaneva della purezza dell'agonismo di chi si misurava sul campo. Pareva incredibile si fosse potuti arrivare così in basso. Eppure era tutto vero».³⁴ Le questioni relative alla giustizia sportiva e ordinaria connesse al fenomeno del calcio scommesse e al «totonero», venute alla luce nei primi mesi del 1980, andavano a sommarsi ad un altro evento che aveva funestato il mondo del calcio nel precedente autunno: la tragica morte di Vincenzo Paparelli colpito da un razzo partito dalla curva dei tifosi romanisti in occasione del derby romano del 29 ottobre. Potrebbe essere discutibile se «parametrizzare» questo evento attraverso un *trend* piuttosto che con una *dummy* in grado di catturare un cambiamento strutturale. Si è ritenuto preferibile percorrere la prima strada in quanto gli eventi del 1979 non si sono rivelati «straordinari», ma in forme diverse, talvolta più intense talvolta meno, i fenomeni di violenza e di illecito sportivo hanno continuato a persistere. Pensiamo alla tragica serata della finale di Coppa dei Campioni disputata tra Juventus e Liverpool il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, in cui morirono 39 persone e si contarono centinaia di feriti a causa degli incidenti provocati dagli *hooligans*, evento che ha certamente contribuito a rafforzare il *trend* discendente. Tale tendenza non ha accennato a invertirsi visto il continuo manifestarsi di atti di violenza, dentro e fuori dagli stadi, che sono ormai divenuti quasi «cronici» e dei quali esiste una aneddotica molto estesa.³⁵ Pensiamo anche, per quel che riguarda l'aspetto legato alla credibilità della competizione, ai diversi casi di illecito che hanno investito il calcio, dalla ripetizione del «calcio scommesse» nella stagione 1985/86, fino ai più recenti eventi «sublimati» dalla vicenda che ha preso il nome di «calciopoli» relativa alla stagione 2005/2006. Una volta definiti gli aspetti relativi alla introduzione del *trend* (TREND79) possiamo riassumere i risultati della stima nella seguente tabella 1.³⁶

³⁴ R. TAVELLA, *Il libro nero del calcio italiano*, Newton & Compton, Roma, 2006, 149.

³⁵ R. TAVELLA, *Il libro nero del calcio italiano*, *ibi*.

³⁶ Le variabili HW1 e HW2 sono state omesse in quanto assolutamente non significative dal punto di vista statistico e dunque suscettibili di generare una riduzione nella efficienza della stima dei parametri della regressione.

TABELLA 1
 VARIABILE DIPENDENTE: GT
 43 OSSERVAZIONI DAL 1963 AL 2005

Variable	Coeff.	Coeff.	Coeff.
TREND79	-283.805* (115.429)	-246.21* (114.114)	-276.103* (112.261)
GT(-1)	0.769* (0.116)	0.807* (0.112)	0.768* (0.112)
GTP05	-89.681*** (58.911)	-109.66** (58.341)	-94.299** (57.319)
ST	-0.176* (-0.088)	-0.165* (0.085)	-0.191* (0.081)
GOALS	3877.479* (1965.491)	4052.546* (1825.53)	3596.129** (1888.671)
RANK	-49.984** (29.463)	-45.394** (28.777)	-56.725* (27.969)
PPC05	0.351* (0.160)	0.295** (0.160)	0.361* (0.154)
IVR1	2222.832*** (1382.424)		
IVR2		2829.906* (1296.775)	
IVR3			2743.758* (1249.021)
R ² corretto	0.949	0.952	0.952
S.E. della regressione	1,092,061	1,061,747	1,060,902
Durbin-Watson	2,015	2,006	1,997
Jarque-Bera <i>prob.</i>	0.925	0.942	0.913
<i>Serial Correlation LM test</i> (1)	0.866	0.852	0.926
<i>White Heteroskedasticity test</i>	0.323	0.591	0.244
<i>ARCH test</i> (1)	0.221	0.110	0.250
<i>Stability test</i> (1990)	0.685	0.783	0.616

Standard error in parentesi, * livello di significatività $\geq 95\%$, ** livello di significatività $\geq 90\%$, *** livello di significatività $\leq 90\%$.

Dei risultati delle stime espresse nella tabella precedente vanno sottolineati alcuni aspetti. Intanto le relazioni sono, nella stragrande maggioranza dei casi, fortemente significative (nella peggiore delle ipotesi la significatività è comunque prossima al 90%). Inoltre, i segni dei coefficienti delle variabili per le quali erano stati ipotizzate relazioni ben definite, sono pienamente coerenti con quanto previsto

dal punto di vista teorico. In generale, possiamo affermare che il numero degli spettatori negli stadi è in forte calo da quasi un trentennio. Le componenti di lungo periodo che hanno determinato tale tendenza vanno ricercate negli episodi di violenza negli stadi e nella ridotta credibilità del «fenomeno». Tale *trend* non sembra aver subito modifiche dalla introduzione delle nuove regole per l'acquisto dei biglietti e per l'accesso allo stadio, introdotte a partire dalla stagione 2005/2006, emanate al fine di ridurre gli episodi di violenza.³⁷

Per quanto riguarda la questione relativa all'impatto del *competitive balance* del campionato sulle presenze, la nostra stima rivela che a) non vi è alcun effetto negativo dovuto ad una alta variabilità nelle posizioni in campionato; b) se gli effetti esistono e sono significativi dal punto di vista statistico questi sono senza dubbio positivi.

Per quanto riguarda i prezzi, la stima conferma quanto supposto in sede di presentazione dei dati. L'impatto dei prezzi sulla domanda non ha una significatività statistica molto elevata. In questo senso siamo sicuri che la «impropria» caratterizzazione della variabile agisca in modo importante, seppure il segno della relazione si manifesti nella direzione attesa. Altro dato statisticamente ed economicamente significativo è quello registrato nella relazione con il reddito. Sebbene il coefficiente non abbia un valore molto alto, va comunque segnalato l'impatto positivo del prodotto interno lordo pro-capite sul numero dei biglietti venduti, confermandosi l'evento partita di calcio come «normale» rispetto alla struttura delle preferenze dell'intera collettività.

È importante rilevare la forte incidenza della componente demografica sui biglietti venduti, sintetizzata dalla variabile RANK, secondo la quale è innegabile che quanto maggiore è il bacino di utenza «coinvolto» dalla Serie A tanto maggiori saranno le presenze allo stadio.

Interessante è altresì l'impatto del numero di *gol* segnati in campionato. È evidente che una maggiore spettacolarità delle partite, solitamente associata al numero di reti segnate, è in grado di spingere un numero maggiore di sportivi allo stadio. In questo senso la attribuzione dei 3 punti per vittoria a partire dalla stagione 1994/95 va nella direzione giusta in una ottica di miglioramento della «qualità del prodotto».

3.2 La stima dei seasonal tickets

Per quanto riguarda la stima dei ST abbiamo già considerato, nel paragrafo 2, come sia possibile che le variabili che influenzano i GT possano non essere significative per la prima serie. La stima da noi realizzata conferma tale valutazione. I risultati sono descritti nella successiva tabella 2.³⁸

³⁷ Tale affermazione è basata anche sulla osservazione dei dati relativi alla corrente stagione 2006/2007 congiuntamente a quelli della stagione trascorsa per i singoli eventi.

³⁸ Nella equazione di regressione è stata omessa la variabile GOALS per gli stessi motivi specificati per le variabili HW1 e HW2 della precedente stima dei ST.

TABELLA 2
VARIABILE DIPENDENTE: ST
43 OSSERVAZIONI DAL 1963 AL 2005

Variable	Coeff.	Coeff.	Coeff.
ST(-1)	0.473* (0.135)	0.466* (0.134)	0.502* (0.134)
GT(-1)	0.108*** (0.085)	0.100*** (0.082)	0.102*** (0.087)
STP05	-50.611*** (84.656)	-43.602*** (84.399)	-47.299*** (86.129)
RANK	-106.207* (40.345)	-116.966* (41.728)	-100.252* (40.291)
PPC05	0.492* (0.140)	0.497* (0.138)	0.459* (0.137)
IVR1(-1)	-3030.559** (1759.559)		
IVR2(-1)		-3316.493** (1761.69)	
IVR3(-1)			-2494.062*** (1734.414)
HW2(-1)	1653.489* (746.626)	1694.353* (742.845)	1604.56* (753.72)
R2 corretto	0.870	0.872	0.867
S.E. della regressione	1,602,535	1,590,788	1621:34:00
Durbin-Watson	1,737	1,778	1,668
Jarque-Bera prob.	0.853	0.973	0.965
Serial Correlation LM test (1)	0.440	0.541	0.327
White Heteroskedasticity test	0.932	0.808	0.947
ARCH test (1)	0.333	0.388	0.321
Stability test (1980)	0.563	0.797	0.403

Standard error in parentesi, * livello di significatività $\geq 95\%$, ** livello di significatività $\geq 90\%$, *** livello di significatività $\leq 90\%$.

Rispetto alla stima dei GT, la serie dei ST non evidenzia alcun elemento di *trend* negativo a partire dal 1980 (la prima stagione dopo le vicende del 1979/80); la conferma deriva anche dai test di stabilità illustrati nella tabella 2. Tra i risultati più interessanti va senz'altro sottolineata la scarsa significatività dei prezzi, i quali, come per quelli relativi ai per game tickets, soffrono a nostro parere della forte

distorsione provocata dalla mancata differenziazione per settore. Il coefficiente di regressione della componente di reddito sintetizzata dal prodotto interno lordo pro-capite, invece, è non solo significativamente diverso da zero, ma presenta un valore decisamente maggiore rispetto a quello stimato nei confronti dei biglietti venduti.

Per quanto riguarda l'influenza prodotta dalla incertezza del campionato sul numero di abbonamenti medi venduti (valutata sulla base di aspettative adattive), questa si manifesta secondo un segno più coerente con quelli che sono i presupposti teorici, ovvero negativo (maggiore variabilità → minore incertezza → meno pubblico), seppure la significatività non sia molto elevata. Al contrario, risulta fortemente significativo l'impatto della variabile HW2, anch'essa introdotta con un ritardo. Questo risultato sembra indicare come la scelta dell'abbonato potrebbe essere fortemente condizionata da quella che è l'aspettativa relativa alla probabilità di vedere la propria squadra vincere, la cui valutazione condotta sui dati relativi alla stagione precedente è sì parziale, ma comunque importante.

Ancora, poco significativo risulta l'impatto del numero dei biglietti venduti nella stagione precedente sugli abbonamenti della stagione corrente. Tale dato indica una certa difficoltà di «fidelizzare» il rapporto da parte dell'intero movimento, ovvero di trasformare una partecipazione occasionale in una continuata e costante.

4. Considerazioni finali

Lo studio econometrico condotto sulla domanda di calcio in Italia, intendendo con questa la partecipazione dal vivo agli incontri di calcio di Serie A dal campionato 1962/63 al campionato 2005/06, rivela alcuni aspetti interessanti che ci aiutano a comprendere meglio i motivi del calo di spettatori negli stadi. Intanto, al di là di situazioni contingenti e casuali rappresentate dalla partecipazione al campionato di squadre con bacini di utenza più o meno ampi, oppure dalla retrocessione/promozione di squadre più o meno blasonate, la crisi appare in tutta la sua portata tanto da ritenerla irreversibile. Questa riguarda in particolare la fascia di pubblico dei «paganti», mentre il calo non investe il segmento degli «abbonati». Alcuni tratti distintivi delle due categorie sono stati già definiti in sede di presentazione delle variabili utilizzate nelle stime. I risultati delle regressioni confermano quanto anticipato. Ci troviamo di fronte a due insiemi differenti, che rispondono a *input* di natura sociale, economica e sportiva in modo diverso. In particolare, mentre i paganti hanno mostrato una alta sensibilità rispetto ai fenomeni di violenza e di ridotta credibilità all'interno del movimento calcistico, gli abbonati non sembrano averne risentito. Inoltre, mentre i primi mostrano una certa attenzione verso gli aspetti relativi alla qualità dello spettacolo, questo fattore risulta essere completamente assente dal *set* decisionale degli abbonati. Questi ultimi maturano le proprie decisioni soprattutto sulla base del risultato atteso della squadra per la quale tifano. Tale elemento ci riconduce al problema delle asimmetrie informative di cui si discuteva in precedenza, coinvolgendo aspetti interessanti legati alle relazioni esistenti tra i responsabili della comunicazione delle singole società, i media e

quindi il pubblico, settore meritevole di ulteriori approfondimenti che però esulano dalla nostra analisi.

Tra le cause che hanno determinato l'allontanamento del pubblico pagante dagli stadi della Serie A non sembra trovare spazio l'avvento della televisione nelle forme ricordate in precedenza. Abbiamo formalizzato tale fenomeno introducendo nella nostra stima una variabile *dummy* con valore nullo per gli anni fino al 1993 e pari ad 1 successivamente. Tale variabile doveva cogliere in qualche misura il possibile «cambiamento strutturale» generato dalla introduzione della *pay tv* e della *pay per view* nel campionato. La significatività del coefficiente si è manifestata praticamente nulla.³⁹

Discorso analogo può essere fatto per quanto attiene alla scarsa funzionalità degli impianti sportivi. Anche se la formalizzazione di tale aspetto è piuttosto difficile, da un test di stabilità condotto sulla serie analizzata è evidente che nessun cambiamento strutturale si è manifestato a partire dal 1990, anno in cui molti impianti sono stati ristrutturati in occasione dei Campionati del Mondo disputati nel nostro Paese. Possiamo così affermare che seppure sia auspicabile una «rimodulazione» degli impianti secondo logiche mutate dal mondo anglosassone,⁴⁰ è necessario che questa sia complementare ad altre azioni che possano riportare il pubblico allo stadio, altrimenti non si capisce quale logica economica dovrebbe supportare gli investimenti di ristrutturazione o addirittura di costruzione ex-novo degli impianti se questi sono destinati a rimanere semideserti.

Altro luogo comune smentito dalla nostra stima è che la crisi sia associabile alla prevedibilità del risultato. Addirittura, per la serie dei paganti, quando la relazione è significativa (rispetto ad IVR2 ed a IVR3), questa presenta un segno positivo, mentre per la serie relativa agli abbonati sembra essere molto più importante (e diretta) la relazione con la probabilità di vittoria della squadra di casa rispetto ad un ipotetico *competitive balance*. In generale tale risultato

³⁹ Un risultato analogo è stato ottenuto attraverso dei test di stabilità che sono stati omessi nella tabella. Il discorso relativo agli effetti prodotti dalla trasmissione delle partite in diretta meriterebbe un discorso più approfondito. Riteniamo infatti piuttosto difficile cogliere l'impatto delle televisioni sul numero dei paganti a livello aggregato. A nostro parere occorrerebbe sviluppare una analisi sulle singole squadre e sui singoli eventi. È infatti pacifico ritenere diverso l'effetto prodotto dalla trasmissione in diretta di una partita tra squadre di vertice (per la quale la televisione potrebbe fungere da vero e proprio «stadio virtuale» componendo eventuali eccessi di domanda) rispetto a quello generato su una partita tra squadre di media posizione in classifica. Resta comunque assolutamente indiscutibile l'importanza di una revisione complessiva delle modalità di offerta del calcio in televisione e dei suoi effetti sul *competitive balance*. Tale importanza è confermata dai contenuti del disegno di legge n.1269 approvato dalla Camera dei Deputati il 23 gennaio 2007 nel quale si delegano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e il Ministro delle Telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee a disciplinare la normativa relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi dei tornei professionistici a squadre, nel quale, tra le altre, viene specificata la finalità del rispetto dell'equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti alle competizioni.

⁴⁰ R. PENN, *Sport e sviluppo economico locale: l'esperienza del calcio inglese*, in N. BORTOLETTO, B. MAZZA (a cura di) *Tempi e luoghi dello Sport*, cit., pp. 53-74.

potrebbe essere causato da una cattiva specificazione del dato utilizzato come *proxy* della incertezza. Il difetto maggiore è «tipico» degli studi econometrici relativi alla stima del *competitive balance*. Una caratteristica comune è infatti quella di provare a catturare tale variabile fissandola ad un certo istante del tempo, solitamente al termine del campionato. In realtà l'incertezza è un fenomeno dinamico piuttosto che statico e coinvolge il singolo campionato nella sua continua evoluzione.

Una ulteriore causa che non può essere associata alla crisi del calcio è quella legata ai costi elevati dei tagliandi. In questo caso, pur nella cautela con la quale vanno presi i dati relativi a questi ultimi, le serie dei prezzi medi dei biglietti e degli abbonamenti, considerati al valore costante (euro 2005), sembrano mostrare una chiara tendenza al ribasso, favorita, molto probabilmente, dalla concorrenza di un prodotto come quello delle partite in televisione per il quale si può certo individuare un rapporto di sostituibilità imperfetta rispetto alla partita allo stadio.

Le origini della crisi possono quindi essere collocate nella stagione 1979/80, anno in cui lo scandalo del «totonero» e la morte di Vincenzo Paparelli hanno rappresentato, congiuntamente, un punto di svolta per quel che riguarda l'attitudine alla partecipazione all'evento calcistico. Dunque i fattori «violenza» e «credibilità» hanno giocato e continuano a giocare un ruolo cruciale nella persistenza della crisi di pubblico pagante, fattori che invece non sembrano influenzare la presenza degli abbonati.

Partendo da queste considerazioni risulta evidente come i possibili interventi per contrastare la crisi, se mai se ne sentisse l'esigenza, devono essere mirati al lungo periodo. Come dimostrano le stime, infatti, politiche di breve periodo orientate alla riduzione dei prezzi o ad una incentivazione dell'interesse dovuto alla minore prevedibilità dei risultati, non avrebbero alcun effetto significativo sul potenziale pubblico pagante. Occorrerebbe un intervento molto forte in grado di dare un segnale di rottura al fine di invertire il trend negativo che si è instaurato da circa 30 anni.

Purtroppo i segnali che arrivano dal movimento non sembrano andare nella giusta direzione, sia per quanto attiene al ripetersi di episodi di violenza,⁴¹ sia in relazione agli interventi del Governo attraverso il Ministero degli Interni e dello Sport. Questi si stanno infatti orientando verso un inasprimento delle norme relative all'accesso negli stadi le quali, indipendentemente dalla loro opportunità ed efficacia che non è nostro compito mettere in discussione, certamente non facilitano un recupero di spettatori/sportivi.

Gli interventi nelle diverse direzioni potrebbero infatti risultare inutili se non associati a dei segnali forti dai quali possa trasparire la presenza di veri e propri cambiamenti di regime. Questi, a nostro parere, dovrebbero sì riguardare le modalità di lotta ai fenomeni di violenza e di illecito, ma coinvolgere anche l'intera struttura delle Leghe Professionistiche. I suggerimenti in questo senso sono molteplici, dalla necessità di «internalizzare» i costi relativi all'ordine pubblico, alla adozione di adeguati supporti tecnologici in grado di ridare credibilità ai risultati

⁴¹ Tale affermazione è basata anche sulla osservazione dei dati relativi alla corrente stagione 2006/2007 congiuntamente a quelli della stagione trascorsa per i singoli eventi.

acquisiti sul campo, alla riconsiderazione delle modalità di trasmissione delle partite in televisione, fino alla drastica scelta di precludere alle squadre la contemporanea partecipazione ai campionati nazionali e alle competizioni europee, fenomeno che determina uno sbilanciamento nelle forze economiche e, perché no, anche politiche, nell'ambito della Lega nazionale.⁴²

A nostro parere è necessario uno sforzo per ripartire dalle origini, non nel senso da molti auspicato di un ritorno ad un «romantico» passato caratterizzato dalla supremazia di non ben specificati valori etici e morali dello sport, che nel calcio non sembra abbiano mai trovato molto spazio. Piuttosto l'idea è di rendere pienamente coerente l'azione della Lega con i precetti contenuti nel lavoro di Walter Neale in cui la peculiarità economica di una Lega professionistica si delinea in tutta la sua portata.⁴³ Questa non può essere considerata la somma di singole componenti, ma è una identità a sé stante. Nel primo caso, infatti, le decisioni sono prese ponderando il peso specifico dei singoli *team* partecipanti, nel secondo caso questo non avviene in quanto le azioni nascono dalla definizione di obiettivi comuni per il raggiungimento dei quali viene delegato un soggetto o un collegio che, alla fine del mandato, risponde alla Lega sulla base dei risultati conseguiti e sulla loro coerenza rispetto agli obiettivi predefiniti.

⁴² Con riferimento a questo tema si confronti S. KESENNE, *The organization of European football and the competitive balance within and between the nations*, Working Papers Faculteit TWE, University of Antwerp, 2005/001.

⁴³ W. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sport*, cit., pp. 1-14.

**LE DETERMINANTI DELLA RETRIBUZIONE TRA RISULTATI E
CARATTERISTICHE INDIVIDUALI: IL CASO DEL CAMPIONATO
DI CALCIO DI SERIE A**

di Fabrizio Montanari* e Giacomo Silvestri**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il capitale umano come fonte di vantaggio competitivo e lo Strategic Human Resource Management – 2. Il caso del campionato di calcio di Serie A – 3. L'analisi empirica – 4. Risultati e conclusioni

CLASSIFICAZIONE JEL: L83, M52.

Introduzione

La retribuzione monetaria ha tradizionalmente assunto il ruolo di bilanciare la relazione di scambio tra i lavoratori nella loro prestazione d'opera e le imprese nella remunerazione dello sforzo del lavoro ricevuto. Il tema della retribuzione del fattore lavoro assume particolare rilevanza nei contesti sportivi e in particolare nel mondo del calcio, in quanto ogni società sportiva trova nella remunerazione delle proprie risorse umane una delle principali voci di costo del bilancio.¹ In passato, numerosi studi svolti sugli sport professionistici statunitensi² hanno evidenziato

* Ricercatore di Organizzazione aziendale presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia; docente presso la SDA Bocconi School of Management e Direttore editoriale di ticonzero.info. E-mail: fabrizio.montanari@unimore.it.

** Consulente di The Boston Consulting Group e membro del Comitato editoriale di ticonzero.info. E-mail: silvestri.giacomo@bcg.com.

¹ U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKY, *Il business del calcio*, EGEA, Milano, 2004.

² M. BLOOM, *The performance effects of pay dispersion on individuals and organizations*, in *Acad. of Manag. J.*, vol. 42, 1999, 25-40. P. WRIGHT, D. SMART, G. MCMAHAN, *Matches between human resources and strategy among NCAA basketball teams*, in *Acad. of Manag. J.*, vol. 38, 1995, 1052-1074.

come in tali contesti *labour intensive* una delle principali fonti di vantaggio competitivo risieda proprio nella capacità di selezionare, motivare e trattenere i migliori talenti. A tal fine, la politica retributiva svolge certamente un ruolo centrale.

Il sistema retribuito, o premiante, costituisce un fondamentale elemento regolatore delle relazioni tra persone ed organizzazioni, le cui risultanti possono essere interpretate almeno rispetto a tre distinte visioni:

- un rapporto di scambio economico, nella sua versione più elementare e semplice di scambio tra lavoro e remunerazione;
- un rapporto di scambio psicologico attraverso il quale si definiscono e si regolano le attese reciproche con particolare riferimento ai principali diritti e doveri;
- un rapporto di appartenenza che definisce i prestatori di lavoro come membri dell'impresa e persone che compongono il soggetto economico stesso dell'impresa, ossia l'insieme delle persone nell'interesse delle quali l'impresa stessa opera ed è governata.

Qualunque sia l'interpretazione di fondo del rapporto tra persone ed impresa, è indubbio che esso contenga una relazione di scambio regolata dal sistema premiante. Le variabili di base dei sistemi di remunerazione sono riassumibili in tre classi: i contributi forniti dal prestatore di lavoro all'impresa secondo varie modalità; le ricompense ottenute da apprezzarsi sia in quanto tali, sia in termini di bisogni soddisfatti; gli algoritmi di correlazione tra contributi e ricompense, ossia le logiche di parametrizzazione dei contributi rispetto alle ricompense.

Tanto in letteratura quanto nella pratica manageriale, si sono sviluppati negli anni numerosi studi ed approcci volti ad individuare le logiche che permettessero un più equo, efficace ed efficiente legame tra contributi erogati ed incentivi offerti.³ La ricerca passata è stata caratterizzata, da un lato, da differenti approcci conoscitivi, prospettive epistemologiche e intenzioni normative; dall'altro ha condiviso l'idea che le differenze in termini di efficacia dell'architettura del sistema retributivo adottato in un'organizzazione siano di fondamentale importanza per spiegare la sua performance. Di conseguenza, è importante sviluppare metriche e modelli di valutazione che permettano di misurare i fattori che concorrono a determinare le scelte retributive.

Questo articolo ha l'obiettivo di proporre un modello di analisi dei fattori che contribuiscono a determinare le scelte salariali adottate da un'organizzazione sportiva, con particolare riferimento al caso del campionato di calcio di Serie A. Dal punto di vista empirico, abbiamo costruito un modello di regressione sulla base dei dati derivanti dall'analisi degli stipendi dei calciatori italiani attivi nelle stagioni 2001-2002 e 2002-2003, ricercando, sulla base di differenti ipotesi, i fattori che ne determinano l'ammontare.

³ Per una review approfondita sul tema si veda F. MONTANARI, G. SILVESTRI, *Retribuzione e prestazione: in media non stat virtus*, in L.E. GOLZIO, T.M. FABBRI (a cura di), *Relazioni di lavoro e forme organizzative: nuovi modelli progettuali*, Carocci, Roma, 2007, 252-269.

Nel primo paragrafo si presenteranno sinteticamente le principali teorie sulle politiche retributive, letteratura che guida successivamente le ipotesi della nostra ricerca presentate nel secondo paragrafo. Nel terzo paragrafo si discutono la metodologia adottata, le variabili considerate ed i dati che concorrono all'elaborazione dello studio. Infine, si presentano prima i risultati quantitativi della ricerca e, poi, le conclusioni ed implicazioni che da essi si possono trarre.

1. *Il capitale umano come fonte di vantaggio competitivo e lo Strategic Human Resource Management*

Negli ultimi anni, la prospettiva teorica della *Resource Based View* (d'ora in avanti RBV) ha acquistato una sempre maggiore importanza fino a diventare una delle principali teorie di riferimento nel campo degli studi manageriali. La RBV ha enfatizzato l'importanza delle variabili interne di un'organizzazione rispetto a quelle esterne, in opposizione al tradizionale approccio dell'organizzazione industriale.⁴ Secondo la RBV, ogni singola azienda è unica e composta da un particolare insieme di risorse e, pertanto, le differenze in termini di performance possono essere attribuite fondamentalmente alle diverse dotazioni di risorse di cui le organizzazioni dispongono.⁵

In particolare, sono proprio le risorse intangibili (ad esempio le persone, il brand, ecc.) ad essere le più critiche, in quanto rare e complesse e, quindi, più difficili da imitare. Sono esse, dunque, ad esercitare il maggiore impatto per un'organizzazione economica in termini di vantaggio competitivo.⁶ Tra le risorse intangibili, un ruolo sempre più di rilievo viene assegnato al capitale umano, cioè all'insieme delle conoscenze, delle capacità e delle abilità dei membri di un'organizzazione.⁷ Ad esempio, Pfeffer⁸ sottolinea come le aziende che desiderano avere successo nell'attuale mercato globale, devono soprattutto dotarsi di un adeguato capitale umano con abilità, competenze e capacità migliori rispetto a

⁴ M. PORTER, *Competitive Advantage*, Free Press, New York, 1980.

⁵ J. BARNEY, *Firm resources and sustained competitive advantage*, in *J. of Manag.*, vol. 17, 1991, 99-120. B. WERNERFELT, *A resourced-based view of the firm*, in *Strat. Manag. J.*, vol. 5, 1984, 171-180.

⁶ J. BLACK, K. BOAL, *Strategic resources: Traits, configurations and paths to sustainable competitive advantage*, in *Strat. Manag. J.*, vol. 15, 1994, 131-148. M. PETERAF, *The cornerstones of Competitive Advantage*, in *Strat. Manag. J.*, vol. 14, 1993, 179-191.

⁷ P. CAPPELLI, *The new deal at work: Managing the market driven workforce*, Harvard Business School Press, Cambridge, 1999. M. KRAATZ, J. MOORE, *Executive migration and institutional change*, in *Acad. of Manag. J.*, vol. 45, 2002, 120-143. H. RAO, R. DRAZIN, *Overcoming resource constraints on product innovation by recruiting talent from rivals: A study of the mutual fund industry, 1986-94*, in *Acad. of Manag. J.*, vol. 45, 2002, 491-507. G. BECKER, *Human Capital*, University of Chicago Press, Chicago, 1983. D. TOMASKOVIC-DEVEY, A. THOMAS, K. JOHNSON, *Race and the accumulation of human capital across the career: A theoretical model and fixed-effects application*, in *Am. J. of Soc.*, vol. 111, 2005, 58-89.

⁸ J. PFEFFER, *The Human Equation. Bulding Profit by Putting People First*, Harvard Business School Press, Cambridge, 1998.

quello dei propri concorrenti.

La centralità delle persone nella determinazione del vantaggio competitivo conduce ad una maggiore attenzione ai sistemi e alle pratiche di gestione delle risorse umane, fonti primarie di identificazione, sviluppo, e protezione del capitale di conoscenze. In letteratura si sono sviluppati principalmente due differenti filoni di studio. Il primo assegna un valore e misura il capitale umano come un modo di valutare il contributo delle risorse umane ai risultati aziendali. Il secondo concentra la propria attenzione sulla ricerca di migliori pratiche di gestione delle risorse umane, misurandone la relazione con diversi indicatori di performance aziendale.

Quest'ultimo, noto come *Strategic Human Resource Management* (SHRM), è mosso da due fondamentali asserzioni. Prima l'idea che le risorse umane di un'organizzazione abbiano un'importanza strategica critica, in quanto capacità, comportamenti e interazioni delle persone contribuiscono tanto alla formulazione della strategia quanto alla sua implementazione. Seconda, l'opinione che le pratiche di *human resource management* (HRM) siano strumentali nello sviluppare la capacità strategica delle risorse umane stesse.

Quali caratteristiche deve dunque avere ciascuna pratica o quali combinazioni di pratiche assicurano e sostengono un vantaggio competitivo durevole?

Negli ultimi anni differenti ricerche hanno provato a rispondere a questo interrogativo, nel tentativo di stabilire se esistano, e quali siano, le pratiche di gestione delle risorse umane che consentono di ottenere i migliori risultati, sia per la funzione del personale, sia per il risultato competitivo d'impresa nel suo complesso.⁹ A livello teorico, si ritiene che la gestione strategica delle risorse umane abbia un impatto sulla performance aziendale attraverso tre processi interrelati: i) partendo dalle risorse umane critiche per l'impresa, essa modella le competenze da sviluppare e diffondere; ii) fornisce motivazione e incentivi ai dipendenti attraverso politiche quali sistemi di carriera, sistemi di ricompensa, ecc.; iii) fornisce ai dipendenti competenti e motivati le opportunità di contribuire e crescere professionalmente.

Diversi autori ritengono che esista un determinato insieme di *best practices* per la gestione delle risorse umane in grado di garantire risultati eccellenti all'impresa, con effetti positivi indipendenti dal tipo di organizzazione, dal settore in cui opera, dalle sue dimensioni e da altri fattori contingenti che influenzano le scelte strategiche.¹⁰ Più in particolare, Pfeffer,¹¹ esponente di spicco del filone universalista, suggerisce un sistema retributivo contingente alle prestazioni, riconoscendolo come driver determinante della prestazione economica dell'impresa.

⁹ T. MAHONEY, *Multiple pay contingencies: Strategic design of compensation*, in *Hum. Res. Manag.*, vol. 28, 1989, 337-347.

¹⁰ M. HUSELID, *The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance*, in *Acad. of Manag. J.*, vol. 38, 1995, 635-672. J. PFEFFER, *Competitive Advantage through People*, Harvard Business School Press, Cambridge, 1994.

¹¹ Si veda nuovamente J. PFEFFER, *The Human Equation. Building Profit by Putting People First*, cit..

In modo simile, Huselid¹² trova nel ricorso a forme retributive collegate agli obiettivi e nell'istituzione di piani di stock option due fattori determinanti per la prestazione economica dell'impresa. Un punto di convergenza tra le conclusioni di Pfeffer e quelle di Huselid è certamente rilevabile nell'importanza attribuita da entrambi all'architettura dei sistemi di *compensation*, tanto nella loro componente fissa quanto in quella variabile, come fattore fondamentale di influenza delle performance aziendali.

La retribuzione monetaria rappresenta, dunque, uno degli strumenti più importanti per attrarre, trattenere e motivare le persone con le caratteristiche idonee al perseguimento dei più ampi obiettivi organizzativi.¹³ Inoltre, la letteratura più direttamente riconducibile alla teoria dell'agenzia riconosce nei sistemi di retribuzione ed incentivo un potente mezzo per massimizzare il valore percepito dai differenti attori nella relazione di agenzia e minimizzare fenomeni di azzardo morale o selezione avversa.¹⁴ Tanto in letteratura quanto nella pratica manageriale la retribuzione viene tradizionalmente legata alla posizione e alla prestazione, determinandone le sue componenti fissa e variabile. Nella realtà, in particolare negli ultimi anni, se da un lato si sono andati affinando i sistemi di calcolo della *compensation*, dall'altro si è notato come le dinamiche salariali spesso si discostassero dagli andamenti attesi a seguito di eterogenei fenomeni di mercato, quali ad esempio il cosiddetto *skill shortage*. In altri termini, ad un'esigenza di razionalizzazione del calcolo salariale spesso si è contrapposta una realtà influenzata da fenomeni contingenti che ne hanno fortemente modificato i risultati. Le scelte di determinazione del salario fisso sono parse essere più influenzate dalla dinamica della domanda e dell'offerta di mercato che non da metriche di equità intraorganizzativa. Altri autori hanno inoltre sostenuto, in relazione al calcolo degli incentivi variabili, come la loro determinazione possa essere influenzata più da fattori di percezione individuale in termini di impatto motivazionale che non dall'ancoraggio ai sistemi di valutazione della prestazione.¹⁵

Pare dunque di essere di fronte ad una contraddizione. Se da un lato la letteratura riconducibile allo SHRM suggerisce la necessità di sviluppare sistemi di *compensation* fortemente ancorati alla valutazione della prestazione privilegiando un'equità interna, dall'altro l'osservazione delle dinamiche salariali di mercato pare correlare queste ultime a numerosi e differenti fattori spesso "esterni" all'impresa e da essa poco controllabili.

Obiettivo di questo paper è quello di proporre un modello che permetta di

¹² Si veda nuovamente M. HUSELID, *The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance*, cit. e M. HUSELID, J. DELANTEY, *The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance*, in *Acad. of Manag. J.*, vol. 39, 1996, 949-970.

¹³ G. COSTA, *Economia e direzione delle risorse umane*, UTET, Torino, 1997.

¹⁴ K.M. EISENHARDT, *Agency theory: An assessment and review*, in *Acad. of Manag. Rev.*, vol. 14, 1989, 57-74.

¹⁵ Si veda nuovamente F. MONTANARI, G. SILVESTRI, *Retribuzione e prestazione: in media non stat virtus*, cit..

misurare l'influenza ed il peso di differenti fattori, tanto legati alla prestazione quanto dipendenti dalle caratteristiche individuali, nella determinazione della retribuzione individuale dei calciatori del campionato italiano di Serie A.

2. *Il caso del campionato italiano di calcio di Serie A*

Ai fini della nostra analisi, la ricerca ha considerato le retribuzioni dei giocatori italiani del campionato di calcio di Serie A. Le organizzazioni sportive costituiscono un laboratorio molto interessante per testare le teorie organizzative e manageriali.¹⁶ Numerose, infatti, sono le similitudini tra le organizzazioni sportive e quelle economiche in generale: l'importanza della performance organizzativa, il focus sulla competizione esterna e cooperazione interna, l'importanza della gestione strategica delle risorse umane attraverso lo sviluppo di appropriati sistemi di HRM. Le società sportive professioniste, inoltre, offrono diversi vantaggi metodologici come, ad esempio, la disponibilità di dati facilmente reperibili ed oggettivi sulla performance e la composizione degli organici. Infine, le società sportive rappresentano un tipico esempio di contesto *labour intensive*, nel quale le risorse umane a disposizione di una squadra (i giocatori, l'allenatore, ecc.) costituiscono il principale fattore critico di successo per la sua performance.¹⁷ Per queste ragioni, i contesti sportivi rappresentano un caso di mercato del lavoro con forti peculiarità distintive e che, pertanto, è stato oggetto nel passato di numerose indagini.¹⁸

Il campionato di calcio di Serie A rappresenta un contesto ad elevata complessità con forti pressioni sui risultati ed elevata incertezza. La stessa performance di una squadra è influenzata da numerosi fattori non direttamente controllabili dalla società come, ad esempio, gli infortuni dei giocatori e gli errori arbitrali. In un tale contesto, quindi, sembra logico aspettarsi che l'esperienza accumulata sul campo possa rappresentare un fattore in grado di influenzare la remunerazione percepita dal singolo calciatore. In altri termini, è possibile ipotizzare che le società calcistiche siano disponibili a retribuire in modo più elevato i giocatori più esperti, in quanto questi hanno una maggiore capacità di gestire situazioni critiche e, dunque, di essere d'aiuto anche i propri compagni meno esperti.¹⁹ Queste

¹⁶ S. BERMAN, J. DOWN, C. HILL, *Tacit knowledge as a source of competitive advantage in the National Basketball Association*, in *Acad. of Manag. J.*, vol. 45, 2002, 13-31. N. KATZ, *Sports teams as a model for workplace teams: Lessons and liabilities*, in *Acad. of Manag. Exec.*, vol. 15, 2001, 56-67. R. KEIDEL, *Baseball, football, and basketball: Models for business*, in *Org. Dyn.*, vol. 12, 1984, 4-18.

¹⁷ Si veda nuovamente M. BLOOM, *The performance effects of pay dispersion on individuals and organizations*, in *Acad. of Manag. J.*, cit. P. WRIGHT, D. SMART, G. McMAHAN, *Matches between human resources and strategy among NCAA basketball teams*, cit..

¹⁸ A. BLASS, *Does the baseball labor market contradict the human capital model of investment?*, in *Rev. Ec. and Stat.*, vol. 74, 1992, 261-268. K. LEHN, *Information asymmetries in baseball's free agent market*, in *Ec. Inq.*, 1984, vol. 22, 37-44. D. TONDANI, *I ranking internazionali come rimedio alle asimmetrie informative negli sport individuali: Il caso del ciclismo professionistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 93-117.

¹⁹ A tal proposito, è possibile pensare a numerosi esempi di calciatori abbondantemente over 30

considerazioni sono coerenti con alcune ricerche precedenti che hanno dimostrato come le differenze nella retribuzione possano riflettere differenze individuali in termini di esperienza.²⁰ Ciò accade in quanto gran parte delle conoscenze di una persona, legate fortemente al concetto di competenza, possono derivare proprio dall'esperienza accumulata nello svolgimento del proprio lavoro.²¹ Esperienza che permette di raffinare e migliorare le capacità individuali. In base alle considerazioni precedenti, ci aspettiamo che all'aumentare dell'esperienza di un giocatore aumenti anche la retribuzione percepita. In particolare, con riferimento alle variabili che utilizzeremo nel modello di regressione possiamo formulare le seguenti ipotesi:

- Ipotesi 1a: *all'aumentare dell'età anagrafica di un giocatore aumenta anche la retribuzione percepita*
- Ipotesi 1b: *all'aumentare del numero dei campionati di Serie A disputati da un giocatore, aumenta anche la retribuzione percepita*

Oltre all'esperienza, anche la reputazione è considerata un'importante variabile in grado di influenzare il livello retributivo di un giocatore. La reputazione ha un ruolo particolarmente rilevante nei contesti caratterizzati da informazione imperfetta, nei quali gli attori economici possono fare affidamento solo su *proxy* indirette per formulare aspettative sui futuri comportamenti degli altri attori.²² La reputazione funziona esattamente in questo modo, in quanto presuppone una stretta connessione tra quanto un individuo ha fatto nel passato e quanto farà nel futuro. Godere di una buona reputazione può essere molto importante per gli individui, poiché può influenzare il loro valore sul mercato del lavoro.²³ Nel calcio la reputazione del singolo calciatore può avere un duplice effetto: da un lato, influenza le sue possibilità di carriera in termini, ad esempio, di facilità con cui può trovare una squadra; dall'altro, costituisce una forma di garanzia verso i soggetti esterni

che, pur non giocando molte partite, svolgono un ruolo molto importante nella cosiddetta gestione dello spogliatoio.

²⁰ E. TALMOR, J. WALLACE, *Computer Industry Executives: An analysis of the New Barons' compensation*, in *Info. Systems Res.*, vol. 9, 1998, 398-415.

²¹ B. LEVITT, J. MARCH, *Organizational learning*, in *Ann. Rev. Soc.*, vol. 14, 1988, 319-340. R. NELSON, S. WINTER, *An Evolutional Theory of Economic Change*. Harvard Business School Press, Cambridge, 1982. M. POLANJ, *Knowing and being*, University of Chicago Press, Chicago, 1969.

²² C. FOMBRUN, M. STANLEY, *What is in a name? Reputation building and corporate strategy*, in *Acad. of Manag. J.*, vol. 33, 1990, 229-44. H. RAO, *The social construction of reputation: certification process, legitimation and the survival of organizations in the American automobile industry: 1895-1912*, in *Strat. Manag. J.*, vol. 15, 1994, 29-44.

²³ M. KILDUFF, D. KRACKHARDT, *Bringing the individual back in: a structural analysis of the internal market for reputation in organizations*, in *Acad. of Manag. J.*, vol. 37, 1994, 87-108. G. DELMESTRI, F. MONTANARI, A. USAI, *Reputation and strength of ties in predicting commercial success and artistic merit of independents in the feature film industry*, in *J. of Manag. Stud.*, vol. 42, 2005, 975-1002.

(tifosi, sponsor, ecc.), influenzandone le aspettative sui risultati attesi della squadra.²⁴

Da queste considerazioni, possiamo aspettarci che la reputazione di un giocatore influenza positivamente la sua retribuzione. In particolare, con riferimento alle variabili che utilizzeremo nel modello di regressione possiamo formulare le seguenti ipotesi:

- Ipotesi 2a: *all'aumentare del numero delle stagioni in cui un giocatore ha militato in squadre prestigiose, aumenta anche la retribuzione percepita*
- Ipotesi 2b: *il fatto di essere convocati in Nazionale influenza positivamente la retribuzione percepita*

Coerentemente con la letteratura di riferimento,²⁵ è possibile aspettarsi che un altro fattore in grado di influenzare la retribuzione di un calciatore sia rappresentato dalla sua performance passata. Ad esempio, se un giocatore viene da una stagione positiva è probabile che la sua società sia disposta a ritoccare verso l'alto il suo stipendio. Da queste considerazioni, deriviamo la terza ipotesi:

- Ipotesi 3: *la performance passata di un giocatore influenza positivamente la sua retribuzione*

Infine, essendo il calcio uno sport di squadra e non individuale, ci aspettiamo che anche i risultati ottenuti dalla squadra nella stagione passata possano influenzare la retribuzione dei singoli giocatori. Pertanto:

- Ipotesi 4: *la retribuzione di un giocatore è influenzata positivamente dalla performance passata della sua squadra*

3. L'analisi empirica

3.1. Il campione di analisi

Al fine di testare le ipotesi elaborate nel paragrafo precedente, abbiamo preso in analisi le stagioni 2001-2002 e 2002-2003 del campionato di calcio di Serie A. I dati sono stati ottenuti consultando l'Almanacco Illustrato del calcio Panini, Tutto Campionato 2002 per quanto riguarda i dati relativi all'Indice di Valutazione

²⁴ Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto della reputazione, basti pensare all'entusiasmo che si scatenò negli anni '80 tra i tifosi ed i media all'annuncio dell'acquisto da parte del Napoli di Maradona.

²⁵ N. VAPEAS, *The determinants of compensation committee membership*, in *Corporate Govern.: An Intern. Rev.*, vol. 8, 2000, 356-367.

Generale (IVG), ed il quotidiano nazionale Tuttosport per gli stipendi.

Il campione di analisi è costituito dai calciatori italiani che hanno giocato in Serie A almeno 1000 minuti²⁶ nelle stagioni 2001-2002 e 2002-2003 e per i quali siamo riusciti a recuperare i dati sugli stipendi. Il campione finale è composto da un totale di 267 osservazioni.

3.2. *Le misure utilizzate: la variabile dipendente*

La variabile dipendente del modello di regressione utilizzato è rappresentato dalla retribuzione che un giocatore ha percepito in ciascuna della due stagioni considerate. Gli stipendi dei calciatori sono influenzati dal cosiddetto effetto “superstar”, in base al quale un numero ristretto di giocatori percepisce stipendi molto elevati, mentre la grande maggioranza riceve uno stipendio medio-basso.²⁷ Pertanto, la distribuzione degli stipendi dei giocatori è caratterizzata da alti valori di *skewness* e di curtosi. Per ovviare a questo problema è stata operata una trasformazione lineare della variabile, calcolandone il logaritmo naturale.

3.3. *Le misure utilizzate: le variabili indipendenti*

In questo articolo abbiamo utilizzato quattro variabili indipendenti: l’esperienza, la reputazione e la performance passata di un calciatore, e la performance passata del suo team.

Esperienza del giocatore. L’esperienza è costruita da due differenti indicatori: l’età anagrafica del giocatore ed il numero di campionati di Serie A giocati in passato dallo stesso. Nel caso dell’ultimo indicatore, la distribuzione delle osservazioni è caratterizzata da alti valori di *skewness* e di curtosi e, pertanto, ne è stato calcolato il logaritmo naturale.

Reputazione del giocatore. Questa variabile è stata operazionalizzata in due modi. Innanzitutto, abbiamo calcolato il numero di anni in cui ogni calciatore del campione di analisi ha giocato in una squadra prestigiosa nelle tre stagioni precedenti a quelle considerate (abbiamo denominato questo indice brand del giocatore). Una squadra è stata considerata prestigiosa se, in almeno una delle tre

²⁶ L’indice IVG viene elaborato solo per i calciatori che in una stagione hanno giocato più di 1000 minuti.

²⁷ La letteratura precedente (si veda ad esempio C. LUCIFORA, R. SIMMONS, *Superstar effects in sport: Evidence from Italian soccer*, in *J. of Sports Ec.*, vol. 4, 2003, 35-55 e S. ROSEN, A. SANDERSON, *Labor markets in professional sports*, in *Econ. J.*, vol. 111, 2001, 47-68) sostiene che ciò accade in quanto le grandi stelle dello sport hanno una produttività marginale più elevata dal momento che il pubblico è disponibile a pagare un sovrapprezzo per vederle giocare (sia sul campo che in televisione). Pertanto, negli anni passati i club sono stati disponibili a pagare cifre molto elevate per i grandi campioni (e.g. Baggio, Ronaldo, Vieri, ecc.), non solo per ragioni esclusivamente legate ai risultati sportivi attesi, ma anche per considerazioni legate ai ritorni economici attesi in termini di merchandising, *media exposure*, e maggiore capacità di penetrazione nei mercati stranieri.

stagioni considerate, si è classificata nei primi posti del campionato (quelli che consentono l'accesso almeno ai preliminari della Champions League per la stagione successiva), è arrivata alla finale della Coppa Italia o di una manifestazione analoga nel caso dei giocatori italiani che hanno militato all'estero (i.e. Coppa del Re, FA Cup, ecc.), oppure alle semifinali di una competizione internazionale (Champions League e Coppa UEFA). La variabile può assumere valori compresi tra 0 e 3. Più nello specifico, abbiamo giocatori che, come ad esempio Vieri, Toldo, Del Piero, Buffon, hanno giocato sempre in team prestigiosi registrando, quindi, un valore dell'indicatore pari a tre, mentre altri che hanno un valore pari a zero avendo giocato in squadre meno blasonate (ad esempio, Bonera del Brescia, Cossato e Lanna del Chievo). Il secondo indicatore è costituito dal fatto che un giocatore sia stato convocato in Nazionale nelle stagioni precedenti sia con riferimento alle partite ufficiali che alle amichevoli. L'indicatore è stato operazionalizzato con una variabile *dummy* 0/1: con valore 1 assegnato quando un giocatore ha avuto almeno una convocazione, 0 nel caso opposto.

Performance individuale del giocatore. Questa variabile è stata operazionalizzata utilizzando l'IVG, un indice statistico elaborato da una nota azienda specializzata in rilevazioni statistiche delle partite di calcio. Tale indice rappresenta un tentativo di misurare in modo sintetico ed oggettivo la performance di un calciatore, come ad esempio succede da anni nella pallacanestro dove, al termine di ogni partita, viene calcolato un indice statistico di prestazione che tiene conto del contributo del singolo giocatore in termini di percentuali al tiro (ai liberi, da due e da tre), rimbalzi, assist, palle perse e recuperate, falli fatti e subiti. L'IVG è basato su elaborazioni statistiche fornite da un software che consente lo *scouting* di una partita di calcio: per ogni gara vengono raccolte informazioni in tempo reale relative a quattro differenti situazioni di gioco: i) studio del giocatore che è in possesso di palla: gesto tecnico (colpo di testa, cross, passaggio lungo, tiro, ecc) ed esito (palla persa, passaggio utile, assist, rete, ecc); ii) studio del giocatore che detta il passaggio: movimento senza palla (sovrapposizione, taglio interno, taglio esterno, allargamento, ecc); iii) studio del giocatore che recupera la palla: si distingue il recupero durante la trasmissione del pallone (intercettazione, anticipo, colpo di testa in elevazione), ed il recupero con l'avversario che guida la palla (contrasto e raddoppio); iv) studio sulle caratteristiche di squadra: possesso palla, velocità di gioco, disposizione sul terreno di gioco, applicazione della tattica del fuorigioco, ecc. Per ogni azione viene registrato il momento e la zona di campo in cui avviene, la durata e l'esecutore. Tutti i dati raccolti vengono convogliati in un database da cui si ricavano indicazioni statistiche e grafiche relative agli incontri, le squadre, i giocatori, gli allenatori, e anche gli arbitri. L'indice tiene conto anche delle specificità dei diversi ruoli di una squadra: portiere, difensore, centrocampista e attaccante. Ad esempio, per quanto riguarda il portiere i dati principali riguardano le reti subite e le parate fatte, le uscite (alte e basse) e la capacità di impostare correttamente l'azione d'attacco (percentuale di passaggi utili). Un valore aggiunto è attribuito alla parata di un calcio di rigore. La prestazione del difensore è definita dall'abilità

nel recupero del pallone, analizzato in tutte le modalità (intercettazione, anticipo, contrasto o raddoppio), dall'atteggiamento costruttivo (percentuale di passaggi utili, quantità di palle perse, falli commessi, ecc.), dal numero di tiri verso la porta avversaria e, naturalmente, dal numero di reti a di autogol.

Performance della squadra. Tale variabile è rappresentata dai punti che ogni squadra ha ottenuto nel campionato di Serie A precedente. Essendo il calcio uno sport di squadra, pare logico aspettarsi che la remunerazione individuale sia influenzata dai risultati ottenuti a livello di team.

3.4. Le misure utilizzate: le variabili di controllo

Per verificare l'eventuale influenza di altri fattori sulla remunerazione percepita dal singolo giocatore, abbiamo introdotto nel modello di regressione due variabili di controllo: la *team tenure* in Serie A ed il fatto che un calciatore abbia cambiato squadra nelle stagioni oggetto dell'indagine.

Team tenure in Serie A. Nel campionato italiano non esiste nessuna forma di *salary cap* e nessun limite di spesa per l'acquisto e la remunerazione dei giocatori. Le squadre, pertanto, non sono tutti uguali in termini di risorse economiche a disposizione. Dal momento che è molto difficile reperire dati sull'andamento economico delle squadre in termini, ad esempio, di fonti di ricavo e voci di spesa oppure di budget per gli acquisti, abbiamo cercato di approssimare tale mancanza introducendo come *proxy* la variabile *team tenure* per controllare le differenze in termini di status tra le diverse squadre. In particolare, la variabile è stata operazionalizzata attraverso il calcolo del numero di campionati di Serie A che il singolo club ha disputato nei cinque anni precedenti a quelli considerati. Sicuramente questa variabile non permette di misurare in modo preciso le differenze di potere economico tra i vari club, ma ci può fornire alcune indicazioni indirette. Ad esempio, nel nostro campione costituito da 22 diverse società, solo 7 hanno registrato il valore massimo (Juventus, Inter, Lazio, Milan, Parma, Roma e Udinese).

Cambio squadra. Questa variabile permette di controllare se un calciatore ha cambiato o meno squadra tra le due stagioni considerate. Questa variabile può essere rilevante ai fini dell'analisi, in quanto cambiare squadra può influenzare lo stipendio percepito dal singolo giocatore sia in termini migliorativi che peggiorativi. Il cambio della squadra è stato operazionalizzato con una variabile dummy 0/1 con valore 1 assegnato quando un giocatore ha cambiato squadra, 0 nel caso opposto.

In termini più formali, possiamo riassumere il nostro modello di regressione lineare con la seguente formula:

$$\ln(\text{Stip}_i) = \alpha_0 + \alpha_1 \text{EXP} + \alpha_2 \text{REPUT} + \alpha_3 \text{PERFIND}_i + \\ + \alpha_4 \text{PERFTEAM}_i + \alpha_5 \text{CONTR}_i + \varepsilon_i$$

dove $\ln(\text{Stip}_i)$ rappresenta il logaritmo delle retribuzioni, α_0 una costante, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5$ sono i vettori dei parametri da stimare, ed ε_i è il termine di errore. Le

variabili rappresentanti l'esperienza (*EXP*) sono l'età anagrafica ed il numero di stagioni di Serie A disputate, quelle rappresentanti la reputazione (*REPUT*) sono il brand del giocatore e la convocazione in nazionale, quelle di controllo (*CONTR*) sono la *team tenure* ed il cambio squadra. Infine, nel modello di regressione sono riportate la performance passata individuale (*PERF IND*) e di squadra (*PERF TEAM*).

4. Risultati e conclusioni

4.1. Risultati

Nella tabella 1 sono riportate le statistiche descrittive e la matrice di correlazione tra le variabili considerate. Si può osservare come la variabile dipendente sia correlata in modo significativo con tutte le altre variabili, ad eccezione del cambio di squadra. Un altro risultato interessante riguarda la correlazione positiva e statisticamente significativa tra la performance passata individuale e quella di squadra ($p < 0,01$), che conferma, dunque, la natura *team based* del calcio. Infine, è interessante notare il legame esistente tra la convocazione in Nazionale e le due variabili di prestazione: la correlazione risulta essere, in entrambi i casi, positiva e statisticamente significativa ($p < 0,05$), ma forse non in modo così forte come ci si sarebbe potuti aspettare.

Nella tabella 2 sono riportati i risultati del modello di regressione. In particolare, il modello 1 presenta i risultati del modello di regressione di base, il quale include solo le variabili di controllo. Il modello 2 testa la regressione rispetto alle variabili relative all'esperienza del giocatore (età e stagioni in Serie A), il modello 3 introduce l'analisi degli effetti della reputazione (brand del giocatore e convocazione in Nazionale) e, infine, i modelli 4 e 5 testano rispettivamente l'effetto della performance individuale e di quella di squadra. L' R^2 registra un incremento dal modello 1 al modello 5, passando da un $R^2 = 0,291$ ad un $R^2 = 0,672$. Tutti i modelli, infine, presentano la stessa significatività ($p < 0.01$).

TABELLA 1
STATISTICHE DESCRITTIVE E CORRELAZIONI TRA LE VARIABILI CONSIDERATE

Variabile	Media	Deviaz. Std.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. retribuzione del giocatore	-,39	0,93	1,000								
2. team tenure	3,19	1,73	,545***	1,000							
3. Cambio squadra (dummy)	0,28	0,46	-,033	-,033	1,000						
4. età	28,33	3,74	-,209*	,060	-,196**	1,000					
5. stagioni in serie A	1,64	,71	,404***	,417***	-,130*	,159	1,000				
6. Brand del giocatore	1,64	1,37	,208***	,197***	-,034	,083	,108	1,000			
7. Convocato in Nazionale (dummy)	,23	,42	,514***	,330***	-,008	-,123*	,135**	,205*	1,000		
8. Performance individuale	18,59	1,84	,343***	,082	-,049	-,091	,119	,217*	,276***	1,000	
9. Performance della squadra	49,98	11,37	,625***	,470***	-,305	,146	,290**	,521*	,523***	,196**	1,000

*** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05

TABELLA 2
RISULTATI DELL'ANALISI DI REGRESSIONE.

Variabili	Modello 1	Modello 2	Modello 3	Modello 4	Modello 5
Team tenure	,539***	,390***	,343**	,327**	,277**
Cambio squadra	-,101	-,108	-,127	-,105	-,080
età		-,280*	-,184	-,116	-,048
Stagioni in serie A		,360***	,350**	,324**	,223**
Brand del giocatore			,269***	,253**	,190**
Convocazione in Nazionale			,389***	,329**	,309**
Performance individuale				,237***	,221***
Performance della squadra					,257***
R ²	0,291	0,416	0,601	0,619	0,672
Adj R ²	0,286	0,407	0,562	0,581	0,652
N	297	297	297	297	297

I coefficienti di regressione rappresentati sono standardizzati. * = p < ,05, ** = p < ,01, *** = p < ,001

Per quanto riguarda le variabili di controllo, solo quella relativa alla *team tenure* in Serie A risulta significativa in tutti i modelli, mentre il cambio di squadra non sembra incidere sulla remunerazione percepita. Per quanto riguarda, invece, le variabili indipendenti, emergono risultati interessanti. Innanzitutto, relativamente all'esperienza, è possibile notare che mentre l'età è significativa solo nel modello 2 (con una direzione opposta a quella ipotizzata), il numero delle stagioni in Serie A disputate dal singolo calciatore risulta essere fortemente significativa in tutti i modelli (con β positivo). In base a queste evidenze empiriche, possiamo ritenere verificata solo l'ipotesi 1b: l'esperienza accumulata dai giocatori sembra essere premiata in termini retributivi, ma solo con riferimento al numero di campionati di Serie A disputati, e non anche, come ipotizzato, all'età anagrafica.

Le ipotesi relative agli effetti reputazionali (2a e 2b) possono essere considerate pienamente verificate. In particolare, è soprattutto la convocazione in Nazionale ad avere un effetto statisticamente più forte sulla retribuzione di un calciatore (β sempre superiore a 0,3 e significatività sempre superiore al 90%). Infine, anche la terza e la quarta ipotesi possono essere considerate ampiamente verificate ($p < 0,001$), confermando dunque l'idea che sia la performance individuale che quella di squadra influenzino positivamente la retribuzione individuale.

4.2. *Discussione e conclusioni*

Naturalmente la presente ricerca presenta alcune limitazioni, dovuti soprattutto alla ristrettezza dell'orizzonte temporale considerato. Infatti, a causa della difficoltà del reperimento dei dati (soprattutto di quelli relativi agli stipendi), l'analisi si è concentrata solo su due stagioni (2001-02 e 2002-03) del campionato di Serie A.

Nonostante queste limitazioni, il presente studio fornisce alcuni interessanti spunti di riflessione. Innanzitutto, per quanto riguarda le variabili di controllo, le evidenze empiriche hanno confermato come la variabile *team tenure*, misurata in termini di numero di campionati di Serie A che il singolo club ha disputato nei cinque anni precedenti a quelli considerati, influenza significativamente la retribuzione di un calciatore. Questo risultato conferma le profonde differenze esistenti tra i grandi ed i piccoli club del massimo campionato italiano e, soprattutto, come tali differenze influenzino significativamente le retribuzioni percepite dai singoli calciatori, lasciando, dunque, intuire quali possano essere le conseguenze sul livello di competizione interna del campionato.²⁸ Naturalmente, la variabile utilizzata rappresenta solo una *proxy* delle differenze economiche esistenti tra i club e, pertanto, riuscire ad includere dati economici più precisi costituirebbe indubbiamente un forte arricchimento del presente studio.

I risultati relativi all'altra variabile di controllo permettono di affermare che il cambio di squadra non incide sull'ammontare della retribuzione. Da un punto

²⁸ F. MONTANARI, G. SILVESTRI, *Ieri, Moggi, Domani*, in www.lavoce.info, 2006.

di vista individuale si potrebbe supporre che il cambio di una squadra avvenga non tanto per ricercare incrementi economici, quanto piuttosto per altri fattori quali, ad esempio, il prestigio del nuovo club, la volontà di fare una nuova esperienza, oppure il fatto di non trovarsi bene con i compagni o l'allenatore dell'attuale team. In altri termini, a differenza di quanto spesso accade nelle imprese dove talvolta avanzamenti di carriera e crescita delle retribuzioni individuali paiono seguire positivamente i passaggi degli individui da un'azienda ad un'altra, il giocatore non ha (statisticamente) in generale alcun beneficio diretto in termini di retribuzione dal passare da una squadra ad un'altra.

Per quanto riguarda le proposizioni centrali dello studio, è possibile avanzare le seguenti considerazioni. L'esperienza del giocatore sembra influire sulla retribuzione, ma in modo parzialmente differente rispetto a quanto ipotizzato nel secondo paragrafo. I risultati emersi, infatti, supportano l'esistenza di una relazione negativa tra l'età anagrafica e lo stipendio, ma in ogni caso non molto rilevante (la variabile età risulta essere statisticamente significativa solo nel modello 2). Il numero di campionati di Serie A disputati da un calciatore nel passato, invece, influenza positivamente la sua retribuzione. Questo risultato conferma la rilevanza nel contesto sportivo dell'esperienza accumulata nello svolgimento del proprio lavoro e anche come questa venga riconosciuta dalle società sportive in termini di retribuzioni più alte.

L'influenza positiva delle variabili reputazionali sulla retribuzione conferma tanta letteratura che, come già espresso nelle ipotesi, sostiene come in contesti competitivi complessi ed incerti le organizzazioni facciano affidamento ad «approssimazioni» e «segnali» che aiutano a ridurre la difficoltà delle scelte. In particolare, se l'influenza dell'aver giocato precedentemente in squadre prestigiose poteva essere ampiamente prevista, l'influenza della convocazione in Nazionale sulla retribuzione rappresenta un risultato in parte sorprendente. È opinione diffusa, infatti, che il rapporto Nazionale-calciatori sia in crisi, in quanto gli impegni sempre più pressanti nei club riducono il fascino e l'importanza di giocare in Nazionale. I giocatori, cioè, sarebbero molto più interessati a giocare bene nei propri club (per avere il potere negoziale necessario per ottenere stipendi più alti) piuttosto che in Nazionale, soprattutto nelle amichevoli per non rischiare di infortunarsi o di affaticarsi, cosa che pregiudicherebbe le loro prestazioni nei club. Dunque, secondo molti «opinionisti» la Nazionale avrebbe un ruolo sempre più marginale, soprattutto quando non gioca le grandi manifestazioni internazionali. In realtà, le i risultati mostrano come la convocazione in Nazionale influenzi positivamente e in modo molto significativo il livello retributivo: per un giocatore indossare la maglia Azzurra ha un effetto sulla remunerazione superiore anche al numero di stagioni giocate in carriera in Serie A. Pertanto, essere convocati in Nazionale (anche per le sole amichevoli) rappresenta un fattore che «paga» in termini di dinamiche salariali. Questo risultato è coerente con la letteratura esistente sul tema della reputazione e dimostra come per un giocatore indossare la maglia azzurra significhi entrare nell'élite del calcio nazionale, migliorando la propria reputazione ed elevando il

proprio status all'interno del settore. Questo incremento nella posizione «sociale» rappresenta un fattore distintivo che viene riconosciuto anche dai club in termini di retribuzioni più alte.

La conferma delle due ipotesi che legano positivamente performance individuali e di squadra alla retribuzione dei giocatori conforta quando suggerito dalla letteratura in materia di *Strategic Human Resource Management*. Sembra cioè delinearsi un positivo contesto meritocratico che premi con retribuzioni monetarie superiori quanti maggiormente contribuiscono con la propria prestazione al successo della squadra. Con una riflessione di maggiore attualità, si può anche aggiungere come tanta retorica che ha riguardato le retribuzioni del settore del calcio possa essere in parte sopita, almeno da un punto di vista dell'equità distributiva interna al mercato del lavoro. Distinguiamo tra etica ed equità! Se nel calcio l'ammontare spesso a sei cifre degli stipendi suggerisce più di qualche riflessione etica, la distribuzione di questi ultimi appare invece certamente equa, in quanto retribuzioni più elevate vengono effettivamente corrisposte ai giocatori con le performance migliori. Il mondo delle imprese italiane, invece, ci propone spesso un quadro dai toni opposti: ammontari retributivi tra i più bassi in Europa e distribuzioni spesso inique. Da un punto di vista della ricerca, sarebbe interessante in futuro misurare la relazione tra equità percepita dai giocatori ed equità distributiva adottata dalle squadre.

Infine, il fatto che la retribuzione del singolo calciatore risulti fortemente influenzata anche dalla performance di squadra suggerisce l'idea che nella misura in cui tale relazione fosse esplicitata e gestita in modo coerente, ne conseguirebbe probabilmente un effetto positivo in termini di allineamento degli obiettivi individuali e di gruppo. Ne risulterebbe, di conseguenza, una utile minimizzazione dei possibili comportamenti opportunistici dei primi verso le finalità del secondo. In una prospettiva manageriale più ampia, se le organizzazioni strutturassero un sistema retributivo interno basato, da un lato, su performance individuali e di gruppo e, dall'altro, su caratteristiche individuali, potrebbero forse avere un maggiore controllo sulle dinamiche salariali interne. Se a questo si aggiunge che l'esplicitazione e la comunicazione di tali "regole del gioco" agli attori organizzativi forse ne accrescerebbe l'equità procedurale percepita e, di conseguenza, la motivazione, allora «il gioco sarebbe fatto».

NORMATIVA NAZIONALE

NUOVO STATUTO FIGC

TITOLO I LA FEDERAZIONE

ART. 1 Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva e federale.
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
 - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
 - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
 - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
 - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;

- e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.
5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

ART. 2

Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO) del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.
3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.
4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.
5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
 - b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
 - c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
 - d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
 - f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;

- g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
 - h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società;
 - i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
 - j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
 - k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;
 - l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
 - m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
 - n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.
2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

ART. 4

Funzionamento della FIGC

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e

- all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.
2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.
 3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

ART. 5

Organizzazione della FIGC

1. La FIGC ha sede in Roma.
2. Sono organi della FIGC:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) i Vice-Presidenti;
 - d) il Comitato di presidenza;
 - e) il Consiglio federale;
 - f) il Collegio dei revisori dei conti.
3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega.

ART. 6

Uffici della FIGC

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale, che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono

conto dei risultati della loro attività. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

ART. 7 Le società

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali disciplinano il vincolo sportivo e limitano la sua durata.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.
4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre

- per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.
7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
 8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
 9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
 10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

ART. 8

Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.
2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

ART. 9

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli

indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti delle Leghe sono inviati alla FIGC ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale.

3. La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. La FIGC demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto

contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.

9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

ART. 10

Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, e nel Comitato interregionale; i Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano devono essere equiparati in ogni caso ai Comitati regionali. I Comitati regionali e il Comitato interregionale hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND. In ogni caso, la LND e la FIGC favoriscono e riconoscono al Comitato interregionale l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato.
2. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai Responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrare nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile hanno autonomia organizzativa, sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alla Divisione calcio a cinque e alla Divisione calcio femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.
3. Le società che disputano unicamente campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND.

4. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

ART. 11

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di una associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte di giustizia federale.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella FIGC per diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle

dei non iscritti a tali associazioni.

ART. 12

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.
2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

TITOLO II LE FUNZIONI

A. FUNZIONI TECNICHE

ART. 13

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione

- d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
 4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

ART. 14
Settore tecnico

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è composto da un rappresentante per ciascuna Lega, uno per gli atleti, uno per i tecnici, uno per i direttori sportivi, uno per i preparatori atletici, uno per i medici sportivi, uno per l'AIA, uno per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti nominati dal Presidente federale d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

ART. 15
Settore per l'attività giovanile e scolastica

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici,

- promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.
 3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
 4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
 5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
 6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e per ciascuna provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale o Delegazione provinciale della LND.
 7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe.

ART. 16

Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative,

alla affiliazione delle società altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.

2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
3. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a un procedimento disciplinare instaurato o a una sanzione irrogata nei suoi confronti.
4. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI.

ART. 17

Tutela medico-sportiva

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.
2. La FIGC aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE

ART. 18

Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile secondo i vigenti principi contabili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:
 - Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - ratei e risconti;
 - patrimonio netto;
 - fondo per rischi ed oneri;

- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Direttore generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.
3. Il Comitato di presidenza, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.
4. Il Comitato di presidenza, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.
5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.
6. Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere trasmesso alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.
7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio.
8. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del

quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

9. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti e dei Consiglieri federali è disciplinata dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

ART. 19

Controlli sulle società

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI.
2. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del codice civile.
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).
4. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III

LA STRUTTURA

A. L'ASSEMBLEA

ART. 20

Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società professionistiche o i loro rappresentanti. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte, secondo il regolamento elettorale da essa emanato, con diritto di voto solo per le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea e a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva. I Delegati atleti e tecnici sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. I Delegati degli ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA. I regolamenti elettorali devono essere conformi allo Statuto e agli

indirizzi del CONI e della FIGC e ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari una equa rappresentanza delle minoranze interne.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo.
3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte di giustizia federale; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Il Presidente è assistito dal Segretario della FIGC.
5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.
6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti

tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

7. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla Corte di giustizia federale, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale.
8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.
9. Hanno diritto di voto nelle assemblee della L.N.D. solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima.

ART. 21

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari o la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.
3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8.

ART. 22

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.

3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta.

ART. 23

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta lo Statuto federale. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerite acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, due revisori dei conti effettivi e due componenti supplenti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 24

Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché nelle materie di cui all'art. 25 il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno

- la metà più uno dei delegati assembleari di almeno due, e non più di tre, Leghe e/o Componenti tecniche.
6. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
 7. Nella prima riunione utile, su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale elegge Vice-Presidente vicario un suo componente. Successivamente, il Consiglio federale elegge tra i suoi componenti altri due Vice-Presidenti tra quelli proposti dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non hanno accreditato la candidatura del Presidente federale eletto. Risultano eletti Vice-Presidenti coloro che conseguono il maggior numero di voti del Consiglio federale. A parità di voti si procede a nuove votazioni anche in successive riunioni del Consiglio federale. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione con nuove elezioni secondo le predette modalità.
 8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario, da altro Vice-Presidente per anzianità di età, da un componente del Consiglio federale per anzianità di età.
 9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale, rimanendo in prorogatio il Consiglio federale ai soli fini dell'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente salvo in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto.
 10. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 11. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un

giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

11. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora venga eletto entro il secondo scrutinio ai sensi del precedente comma 6.

ART. 25

Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dai Vice-Presidenti, da due componenti del Consiglio federale designati dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vice-Presidenti, nonché da un componente del Consiglio federale designato dal Presidente della Lega rappresentativa delle società partecipanti al massimo campionato nazionale, per un totale di 7. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.
2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo su delega del Consiglio federale; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; concerta le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; propone al Consiglio federale, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, le deliberazioni sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 26

Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, del Presidente dell'AIA, nonché di venticinque componenti eletti in numero di: a) otto dalla LND ivi compreso il Presidente della Lega, il Vice-Presidente vicario, il Presidente del Comitato interregionale, il Presidente della Divisione calcio a cinque e il Presidente della divisione calcio femminile; b) otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, con ripartizione tra le diverse Leghe

professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata; c) sei atleti e tre tecnici, ivi compresi i Presidenti delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete; fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.
3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.
4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC e, in ogni caso, dei principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.
5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale, sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, alla COVISOC e al Collegio dei revisori dei conti.

ART. 27

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della FIGC.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma necessaria per l'attuazione del presente Statuto. Emanava i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto; approva inoltre le norme sull'ordinamento e organizzazione del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica proposte dai rispettivi Consigli direttivi. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
 - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
 - c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
 - d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera, con la maggioranza di quattro quinti dei componenti aventi diritto di voto, sulle proposte del Comitato di presidenza sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
 - e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
 - f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda

- le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti di competenza federale della Commissione di garanzia della giustizia sportiva con le modalità previste dall'art. 34;
 - h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva la cui nomina non spetti alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva;
 - i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - j) nomina i componenti di competenza federale degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
 - k) esercita il controllo di conformità sui regolamenti delle Leghe e dell'AIA;
 - l) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
 - m) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari stabilendone i poteri;
 - n) nomina il Direttore generale e il Segretario della FIGC;
 - o) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
 - p) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
 - q) riconosce, per delega del CONI, le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
 - r) approva, per delega del CONI, gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
 - s) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
 - t) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24 o dal Comitato di presidenza ai sensi della precedente lett. d), delibera in merito agli effetti che ne derivano;
 - u) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.
4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.
5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

ART. 28

Decadenza organi federali

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni. 2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. CARICHE FEDERALI

ART. 29

Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata alla FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.
3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva

federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto a esercitare l'opzione entro sette giorni. In difetto, decade dalla carica.
5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

TITOLO IV LE GARANZIE

ART. 30

Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Il tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 12 dello Statuto del CONI viene espletato unicamente nell'ambito del procedimento arbitrale non oltre la prima udienza di trattazione da parte dell'organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione

vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.
5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ART. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque componenti effettivi e tre componenti supplenti.
2. Dei cinque componenti effettivi del Collegio, tre sono eletti dall'Assemblea federale e due sono designati dal CONI; dei tre componenti supplenti, due sono eletti dall'Assemblea federale e uno è designato dal CONI.
3. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.
4. Per l'elezione dei tre componenti effettivi e dei due componenti supplenti l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Le candidature devono essere presentate almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. I candidati devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
5. Sono eletti componenti effettivi del Collegio i tre candidati che riportano il maggior numero dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Sono eletti componenti supplenti i candidati che immediatamente seguono in graduatoria. Ciascun Delegato può votare per un solo candidato. Diviene Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
6. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria della FIGC e dei suoi organi. I componenti effettivi del Collegio devono essere invitati, a tutte le riunioni degli organi federali

7. Per i casi di decadenza e sostituzione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti si applicano in via analogica le pertinenti disposizioni degli articoli 2401, 2404 e 2405 del codice civile.

ART. 32
Ufficiali di gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera sotto il controllo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
3. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità al presente Statuto, ai principi informativi emanati dal Consiglio federale, allo Statuto e agli indirizzi del CONI e alla normazione vigente. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC ai fini del controllo di conformità da parte del Consiglio federale. In caso di difformità, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora permanga divergenza fra la FIGC e l'AIA, le stesse possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale.
4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.
5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.
6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza

- dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.
 8. Il presidente dell'AIA partecipa alle riunioni del Comitato di presidenza che abbiano ad oggetto materie gestionali ed economiche con diretta rilevanza per il settore arbitrale.

ART. 33

Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza, assicurate da specifiche norme. Il Codice di giustizia sportiva disciplina i casi di astensione e di ricasazione dei giudici.
2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.
3. Il Codice di giustizia sportiva prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti.
4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:
 - a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
 - b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
 - c) perseguire finalità solidaristiche.
5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.
7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva, che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie.
8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale e sentita la Corte di giustizia federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte di giustizia federale, può concedere amnistia e indulto.
9. La Corte di giustizia federale può concedere la riabilitazione.

ART. 34

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva.
2. È istituita nella FIGC la Commissione di garanzia della giustizia sportiva. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, di cui due su designazione del Presidente del CONI. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere confermati.
3. La Commissione di garanzia della giustizia sportiva garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:
 - a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
 - b) a seguito di candidature presentate dagli interessati, nomina i componenti della Corte di giustizia federale, i componenti della Commissione disciplinare nazionale, i Giudici sportivi nazionali, il

- Procuratore federale, i Sostituti procuratori federali;
- c) su proposta del Procuratore federale, nomina il Procuratore federale vicario e i Vice procuratori federali;
 - d) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
 - e) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.
4. Sono Organi della giustizia sportiva:
- a) la Corte di giustizia federale;
 - b) la Commissione disciplinare nazionale;
 - c) i Giudici sportivi nazionali;
 - d) le Commissioni disciplinari territoriali;
 - e) i Giudici sportivi territoriali;
 - f) la Procura federale;
 - g) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.
5. La Commissione disciplinare nazionale, la Corte di giustizia federale e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali e le Commissioni disciplinari territoriali hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.
6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale.
7. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale. La Commissione disciplinare nazionale è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale.
8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.
9. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale e giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.
10. La Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati

avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale:

- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
 - b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni disciplinari territoriali;
 - c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate;
 - d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
 - e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
11. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte di giustizia federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.
 12. La Corte di giustizia federale si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Il Presidente della Corte di giustizia federale può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni particolarmente rilevanti.
 13. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinanzi alla Corte di giustizia federale e alla Commissione disciplinare nazionale i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dalla Commissione di garanzia della giustizia sportiva.
 14. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia federale, da definirsi entro 90 giorni, è consentito il giudizio innanzi al giudice di ultima istanza previsto dallo statuto del CONI, ferma restando ogni competenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.
 15. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di un Procuratore federale vicario, di Vice procuratori federali fino

- al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali e di Collaboratori.
16. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli Organi della giustizia sportiva prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.
 17. I Giudici sportivi territoriali e i componenti delle Commissioni disciplinari territoriali sono nominati dal Consiglio federale. I Collaboratori della Procura federale sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Procuratore federale.

ART. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati componenti della Corte di giustizia federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
2. Possono essere nominati Giudici sportivi nazionali e componenti della Commissione disciplinare nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
3. Possono essere nominati componenti aggiunti della Commissione disciplinare nazionale coloro che siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie economico-aziendali, anche a riposo;

- c) dottori commercialisti con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, anche a riposo.
4. Possono essere nominati Procuratore federale, Procuratore federale vicario e Vice procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
 - d) dipendenti delle Forze dell'ordine con almeno dieci anni di anzianità come ufficiali superiori o come funzionari equiparati anche a riposo.
5. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economico-finanziarie, anche a riposo;
 - b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
 - d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
 - e) dottori commercialisti con almeno sei anni di iscrizione all'albo professionale, anche a riposo.
6. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti delle Commissioni disciplinari territoriali coloro che siano:
- a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno cinque anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

ART. 36

Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, di cui due su designazione del Presidente della Commissione vigilanza e controllo società professionistiche del CONI.

3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori dei conti o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

ART. 37

Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta e validamente costituita ai sensi dell'art. 22, comma 1. Esse sono approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna Componente tecnica.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

ART. 38

Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai

- quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- I. Con riferimento all'art. 7, commi 7, 8 e 9, il Consiglio federale emana senza indugio norme, anche transitorie, per la regolamentazione delle situazioni esistenti in contrasto con tali disposizioni.
- II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici, le quali provvedono all'organizzazione dei procedimenti elettorali nel rispetto del principio democratico e della rappresentanza nell'Assemblea e nel Consiglio federale di professionisti e dilettanti nonché di atleti e atlete.
- III. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 26, comma 1, le Leghe professionistiche sono di diritto la "Lega nazionale professionisti" (LNP), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A e B, e la "Lega professionisti serie C" (LPSC), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie C. A questi fini, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP e i voti spettanti ai Delegati della LPSC devono rappresentare rispettivamente il 17%. Nel Consiglio federale, i rappresentanti, ivi compresi i Presidenti, della LNP e della LPSC sono rispettivamente quattro.
- IV. Il Commissario straordinario, ovvero dopo le elezioni il Presidente federale, d'intesa con i Presidenti delle Leghe e delle Componenti tecniche, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.
- V. Gli Organi della giustizia sportiva esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla conclusione della stagione agonistica 2006/2007. I nuovi Organi della giustizia sportiva esercitano le funzioni dal 1 luglio 2007. Fino alla effettuazione delle nomine sulla base delle nuove disposizioni statutarie:

- a) i componenti della Corte federale e della Commissione di appello federale confluiscono nella Corte di giustizia federale, con la presidenza attribuita “ad interim” al Presidente della Corte federale;
 - b) i componenti delle diverse commissioni disciplinari con competenza relativa ai campionati nazionali confluiscono nella Commissione disciplinare nazionale, la cui presidenza è attribuita “ad interim” al più anziano nella carica o, in caso di parità, al più anziano di età tra i Presidenti delle anzidette commissioni disciplinari;
 - c) i componenti delle diverse commissioni disciplinari regionali confluiscono nelle Commissioni disciplinari territoriali.
 - d) i Giudici sportivi nazionali e territoriali rimangono nelle loro funzioni.
- VI. Il sistema delle licenze previsto dall’art. 8 entra in vigore dalla stagione agonistica 2009/2010.
- VII. Fino all’adozione da parte del Consiglio federale di un nuovo regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica, i Coordinatori regionali e provinciali per l’attività giovanile e scolastica assumono le funzioni e svolgono i compiti fino a tale momento di competenza dei Comitati regionali e provinciali del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Fino alla nomina dei Coordinatori, che dovrà avvenire entro l’inizio della stagione agonistica 2007/08, tali funzioni e compiti continuano ad essere svolti dagli esistenti Comitati regionali e provinciali del Settore per l’attività giovanile e scolastica.
- VIII. A decorrere dal 1 luglio 2007, i procedimenti, anche pendenti e con salvezza degli atti già compiuti:
- a) di competenza della Corte federale diventano di competenza della Corte di giustizia federale;
 - b) di competenza della Commissione di appello federale diventano di competenza della Corte di giustizia federale;
 - c) di competenza delle diverse commissioni disciplinari con competenza relativa ai campionati nazionali diventano di competenza della Commissione disciplinare nazionale;
 - d) di competenza delle diverse Commissioni disciplinari regionali diventano di competenza delle corrispondenti Commissioni disciplinari territoriali.
- Per quanto non previsto dal presente statuto, il Codice di giustizia sportiva disciplina la fase transitoria degli organi e delle procedure della giustizia sportiva.
- IX. I componenti della COVISOC in carica all’entrata in vigore del presente Statuto continuano a esercitare le proprie funzioni fino al 30 settembre 2007 e, decorsa tale data, fino alla effettuazione delle nomine sulla base delle nuove disposizioni previste dall’art. 36.
- X. Ai fini delle nomine di cui all’art. 35, comma 4, con esclusione della carica di Procuratore federale, le funzioni di Capo o Vice capo dell’Ufficio indagini in atto alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono equiparate al

possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 4.

- XI. I collaboratori dell'Ufficio indagini in funzione alla data di entrata in vigore del presente Statuto confluiscono senza necessità di nuova nomina nella Procura federale con la stessa qualifica.

Approvato dall'Assemblea Federale del 22 gennaio 2007

NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO I NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1

Doveri e obblighi generali

1. Le società e le associazioni sportive (le “società”), i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, soci e tesserati è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitudine, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA).
5. Sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.

Art. 2

Applicabilità e conoscenza delle regole

1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in

conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 3

Responsabilità delle persone fisiche

1. Le persone fisiche appartenenti all'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

Art. 4

Responsabilità delle società

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società avversarie.
4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne ad esso contigue. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1.

Art. 5
Dichiarazioni lesive

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, dell'UEFA o della FIFA.
2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell'art. 4.
3. L'autore della dichiarazione non è punibile, e l'eventuale sanzione già inflitta cessa di avere applicazione, se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.
4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
5. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda, in misura non inferiore a E 2.500,00 se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
6. Nella determinazione dell'entità della sanzione si devono valutare:
 - a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
 - b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
 - c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto;
 - d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.
7. Le società sono punite, ai sensi dell'art. 4, con un'ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive.

Art. 6
Divieto di scommesse

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle

società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società, i dirigenti, i soci e i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva la maggiore sanzione in caso insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.
5. I dirigenti, i soci di società e i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7. I dirigenti, i soci di società e i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega o il Comitato competente ovvero direttamente la Procura federale della FIGC.

Art. 8

Violazioni in materia gestionale ed economica

1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva e, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero con quelle dell'ammenda o di uno o più punti di penalizzazione in classifica.
6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega

- professionisti serie C (LPSC) che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta le seguenti sanzioni:
 - a) la revoca del tesseramento;
 - b) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 5.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
 - c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
 - d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
 9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
 10. I dirigenti, i soci di società e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
 11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
 12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
 - a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
 - b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
 13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
 - b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
 14. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e

tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1, nella misura non inferiore a un punto di penalizzazione in classifica.

15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Art. 9

Associazione finalizzata alla commissione di illeciti

1. Quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell'art. 19, comma 1.
2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l'associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all'AIA.

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni

1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.
4. Ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di

- acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.
6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
 7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura non inferiore a 1 punto di penalizzazione in classifica.
 8. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.
 9. I dirigenti, i soci e i tesserati delle società riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
 10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.
 11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 19, comma 1.

Art. 11

Responsabilità per comportamenti discriminatori

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno cinque giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 per il settore professionistico.
I dirigenti, i soci e i tesserati di società che commettono una violazione del

comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore a Euro 15.000,00.

3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l'ammenda non inferiore a Euro 20.000,00 per le società di serie A, l'ammenda non inferiore a Euro 15.000,00 per le società di serie B, l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 per le società di serie C, l'ammenda non inferiore a Euro 500,00 per le altre società. Nei casi di recidiva, oltre all'ammenda si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell'art. 18, comma 1.
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.
La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio tesserato.
5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento in parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.

Art. 12

Prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti

espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza.

4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e tesserato.
6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 per le società di serie A, ammenda non inferiore a Euro 6.000,00 per le società di serie B, ammenda non inferiore a Euro 3.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.

Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci e tesserati delle società si applicano le sanzioni previste dall'art. 19, comma I. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda non inferiore a Euro 1.000,00.

7. I dirigenti, soci e tesserati delle società che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.

Art. 13

Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori

1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente le seguenti circostanze:
 - a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
 - b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
 - c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
 - d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
 - e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

Art. 14

Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne ad esso contigue, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.
2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 per le società di serie A, ammenda non inferiore a Euro 6.000,00 per le società di serie B, ammenda non inferiore a Euro 3.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore

a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda non inferiore a Euro 1.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1.

3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell'art. 12, comma 5, è applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell'art. 18, comma 1.
5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13, comma 1, può costituire elemento valutativo per l'Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni.

Art. 15

Violazione della clausola compromissoria

1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque intesi alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a:
 - a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società;
 - b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda.
3. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all'arbitrato, ovvero in caso di azione che risulti manifestamente infondata, si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio.

TITOLO II SANZIONI

Art. 16

Poteri disciplinari

1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei Fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.

2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.
4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.

Art. 17

Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:
 - a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
 - b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
 - c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:
 - a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
 - b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
 - c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle NOIF.La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.
6. Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 34, comma 3, delle NOIF, ma le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:
 - a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse;
 - b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
 - c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.
7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.
8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.

Art. 18

Sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
 - b) ammenda;
 - c) ammenda con diffida;
 - d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
 - e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
 - f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
 - g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
 - h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore, anche in soprannumero;
 - i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
 - l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
 - m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
 - n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 17 del presente Codice.

Art. 19

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. I dirigenti, i soci e i tesserati delle società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
- a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) ammenda;
 - d) ammenda con diffida;
 - e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
 - f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;

- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, dell'UEFA e della FIFA;
 - h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, all'UEFA e alla FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.
2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
 - a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
 - b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
 - c) il divieto di accesso agli impianti sportivi, compresi gli spogliatoi e i locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, dell'UEFA e della FIFA;
 - d) il divieto di rilasciare dichiarazione alla stampa o a mezzi di comunicazione concernenti l'attività sportiva;
 - e) il divieto a partecipare a riunioni, anche informali, con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.
 3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
 4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
 - a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
 - b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
 - c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
 - d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
 5. Ai dirigenti ed ai soci di società si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1,
 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, soci di società e tesserati della sfera professionistica.
 7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 51, comma 3, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.
 8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività

amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e del Settore per 'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
- 11.1 Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
- 11.2 Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.
- 11.3 Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.
- 11.4 La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.
12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:
- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per

- le gare di play-off e play-out;
- b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out.
 - c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.
13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:
- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
 - b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out;
 - c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Art. 20

Sospensione cautelare

1. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare per il quale è fondatamente prevedibile il deferimento.
2. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre il divieto temporaneo di utilizzazione del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare per il quale è fondatamente prevedibile il deferimento.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza innanzi allo stesso giudice e divengono inefficaci dopo due mesi dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a due mesi. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.
4. La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una

volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.

Art. 21
Recidiva

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. La condanna ad una delle sanzioni previste dalle lettere d), e), f), g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1, è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.
3. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

Art. 22
Esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.
3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.
4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si

considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la ;qualifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.
7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.
8. I dirigenti, i soci e i tesserati delle società colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.
9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.
10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.
11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

Art. 23

Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.

1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.
2. L'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento.
3. L'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva e nei casi di cui all'art. 7 comma 6, e non può essere concessa per più di una volta nel corso della stessa stagione sportiva.

Art. 24

Collaborazione degli incolpati.

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.
2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

Art. 25

Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
 - a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;
 - c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo o di violazione della normativa antidoping;
 - d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.

2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe prescrizione. La prescrizione decorrere nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le infrazioni disciplinari comunque connesse a irregolari pattuizioni economiche.
4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti disciplinari di qualsiasi natura o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli articoli 7 e 8, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di società o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di società o tesserato.

Art. 26

Amnistia, riabilitazione, indulto e commutazione di sanzioni

1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte di giustizia federale, può concedere amnistia o indulto e può commutare le sanzioni sportive inflitte in altre di specie diversa e meno grave.
2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia, indulto o commutazione delle sanzioni è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue o riduce la sanzione.
3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di preclusione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte di giustizia federale a sezioni riunite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
 - a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
 - b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
 - c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.
4. La commutazione della pena può essere disposta limitatamente alle sanzioni aventi una durata non superiore a un anno e a quelle previste dalle lettere b), c), d), e) dell'art. 19, comma 1.
5. La riabilitazione e la commutazione della sanzione mantengono comunque

ferma l'ineleggibilità del soggetto interessato nei limiti previsti dall'art. 26 dello Statuto.

6. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

Art. 27

Grazia

1. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e sentita la Corte di giustizia federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena.

TITOLO III
ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 28

Organi della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto federale agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza.
2. I componenti degli Organi della giustizia sportiva non possono formulare commenti o rilasciare dichiarazioni alla stampa o ad altri mezzi di comunicazione, salvo autorizzazione del Presidente federale, su quesiti attinenti all'attività o agli atti federali.
3. I componenti degli Organi della giustizia sportiva che non esercitano le funzioni assegnate senza giustificato motivo per più di tre riunioni decadono dall'incarico.
4. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.
5. Per le competizioni organizzate nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e scolastica si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VI del presente Codice

Art. 29

Giudici sportivi nazionali e territoriali

1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e in Giudici sportivi territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque

sommessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. S5, nonché di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.
4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
 - a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
 - b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il terzo giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).
6. Il procedimento di cui al comma 6 è instaurato:
 - a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
 - b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il terzo giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 3.
8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:
 - a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
 - b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il terzo giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.
9. I giudici sportivi giudicano con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai

quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

Art. 30
Commissioni disciplinari

1. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del procuratore federale. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali, nonché giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1.
2. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.
3. La Commissione disciplinare nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.
4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidente; in caso di procedimenti riuniti essa può giudicare con la partecipazione di sette componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o di chi ne fa le veci e di due componenti.
5. Il Presidente di ciascuna commissione disciplinare definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.
6. Il Presidente della Commissione disciplinare nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

Art. 31
Corte di giustizia federale

1. La Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale:
 - a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
 - b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dal Giudici sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni disciplinari territoriali;
 - c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
 - d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate;
 - e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
2. La Corte di giustizia federale è composta da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive, presieduta dal Presidente della Corte di giustizia Federale. Il Presidente di sezione preposto alla prima sezione svolge le funzioni del Presidente della Corte di giustizia federale in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.
3. La Corte di giustizia federale si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.
4. Le sezioni con funzioni giudicanti giudicano con la partecipazione di cinque componenti; in caso di procedimenti riuniti essa può giudicare con a partecipazione di sette componenti, compreso il Presidente.
5. Alle riunioni della sezione con funzioni consultive partecipano sette componenti, compreso il Presidente.
6. Il Presidente della Corte di giustizia federale può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di nove componenti, tra i quali il Presidente della Corte di giustizia federale e i Presidenti di sezione.
7. All'inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente assegna i componenti alle sezioni con funzioni giudicanti e alla sezione con funzioni consultive sulla base di criteri di rotazione.
8. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

Art. 32
Procura federale

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping.
2. Il Procuratore federale vicario svolge le funzioni del Procuratore federale in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli. I Vice procuratori federali coadiuvano il Procuratore federale e su sua delega possono svolgerne le relative funzioni.
3. Il Procuratore federale avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva. Partecipa ai procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all'art. 35, con esclusione del giudizio innanzi ai Giudici sportivi.
4. La Procura federale, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, fatte salve le specifiche competenze delle altre istanze di giustizia. Il deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quinto giorno feriale dallo svolgimento della gara stessa.
5. Con il deferimento la Procura federale trasmette alla Commissione disciplinare competente tutti gli atti dell'indagine esperita e formula i capi di incolpazione. Dell'avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in casi di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
6. La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.
7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.
8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.
9. La Procura federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell'ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.

10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.
11. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.

TITOLO IV NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Art. 33

Reclami di parte e ricorsi di Organi federali

1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, nonché i dirigenti, soci e tesserati delle società che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.
4. Sono altresì legittimati a proporre ricorso:
 - a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.
5. I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con e modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte.
6. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
7. La controparte ha diritto di inviare proprie controdeduzioni, trasmettendone contestualmente copia al reclamante.
8. I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell'inizio dell'udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una società.
9. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami e dei ricorsi, nonché alla delega, sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.
10. I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto

per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 25.

11. Il Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi della giustizia sportiva e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.
12. Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale.
13. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.
14. L'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli accessori, ponendoli a carico della parte soccombente.

Art. 34

Svolgimento dei procedimenti

1. Le decisioni degli Organi collegiali della giustizia, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età sportiva vengono adottate a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice presidente ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
2. Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva devono essere motivate in modo sintetico. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale.
3. Di ogni riunione degli Organi della giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d'indagine.
5. Gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
6. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione di quelli presso i Giudici sportivi.
7. In tutti i casi in cui sono presenti le parti, esse possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione dell'Organo della giustizia sportiva,

in casi di particolare complessità e per giustificati motivi.

8. Le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
9. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli Organi della giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica la stampa e il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale.

Art. 35

Mezzi di prova e formalità procedurali

1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
 - 1.1. I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale, nonché altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
 - 1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.
 - 1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo a quello della gara.

Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di Euro 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta.

Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere

al Giudice sportivo nazionale l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:

- 1) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
- 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
- 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
- 4) l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano.

In tutti i casi previsti dalla presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

- 1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della LPSC, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato.
- 1.5. La disciplina di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco.
La disciplina di cui punto 1.4. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco.
2. Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.
 - 2.1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo alla gara, nonché di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
 - 2.2. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al precedente punto 2.1., gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dai precedenti punti 1.3. e 1.4.
3. Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.

- 3.1. I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati, nonché di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
- 3.2. Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.
4. Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale.
- 4.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti e nel deferimento e nelle deduzioni difensive, nonché di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate alle parti a norma dell'art. 38, comma 8.
5. Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati.
- 5.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi della giustizia sportiva.

Art. 36

Procedimenti di seconda istanza innanzi alle Commissioni disciplinari

1. Avverso le decisioni di prima istanza relative alle infrazioni connesse al regolare svolgimento delle gare, alla regolarità del campo di giuoco, alla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo agli Organi di seconda istanza.
2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo che si intende impugnare.
3. L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.
4. L'Organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.
5. L'Organo di seconda istanza, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di primo grado, annulla la decisione

- impugnata e rinvia per l'esame del merito all'Organo stesso.
6. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi della giustizia sportiva ai fini istruttori.
Per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all'atto dell'invio dei motivi del reclamo, la controparte entro tre giorni dal ricevimento dei motivi. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa.
 7. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti al Giudice di primo grado.
 8. Per i procedimenti che si svolgono innanzi alle Commissioni disciplinari territoriali, esclusi quelli relativi ai tornei minori e ai campionati regionali organizzati dalle Leghe stesse, può essere richiesto il procedimento d'urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto alla competente Commissione disciplinare entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Commissione disciplinare prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Commissione disciplinare, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo sia pervenuto alla Commissione medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Commissione purché ne facciano richiesta prima della trattazione.
 9. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 18, comma 1, e di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 19, comma 1.

Art. 37

Procedimenti innanzi alla Corte di giustizia federale

1. Il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato:
 - a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente

- alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.
- b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.
 - c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi o dalle Commissioni disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte di giustizia federale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.
2. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.
 3. La Corte di giustizia federale ha cognizione del procedimento di prima e istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.
 4. La Corte di giustizia federale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima o istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propositegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima o di seconda istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.
 5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.
 6. La Corte di giustizia federale, se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la

decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltrare all'Organo federale competente.

7. Innanzi alla Corte di giustizia federale può essere richiesto il procedimento d'urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Corte, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo sia pervenuto alla Corte medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Corte purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

Art. 38

Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti

1. La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell'Organo che si intende impugnare.
3. La controparte deve inviare le proprie eventuali controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.
4. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.
5. I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
6. Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.
7. Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma.
8. La comunicazione ai tesserati di tutti gli atti previsti dal presente Codice deve essere effettuata:
 - a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente

- comunicato agli Organi della giustizia sportiva;
- b) ovvero presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;
 - c) ovvero presso la sede della società di appartenenza al momento della commissione del fatto;
 - d) ovvero, in mancanza, presso la residenza o il domicilio.
- In caso di irreperibilità del destinatario, la comunicazione è effettuata mediante comunicato ufficiale da affiggersi presso la sede della FIGC e delle Leghe e si dà per avvenuta trascorsi dieci giorni.

Art. 39

Revocazione e revisione

1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
 - a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
 - b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
 - c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
 - d) se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.
 - e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto.
3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.
4. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

TITOLO V

PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO E PER VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA

Art. 40
Istruzione

1. La Procura federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.
2. Le indagini devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.
3. Al termine degli accertamenti la Procura federale adotta i provvedimenti di cui all'art. 32, comma 5, comunicando le conclusioni agli interessati.

Art. 41
Giudizio

1. Qualora nel giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, [a competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare nazionale prevale su quella delle Commissioni disciplinari territoriali. Per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dalla Corte di giustizia federale.
2. Pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
3. Il termine per comparire innanzi all'Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.
4. Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi federali, ai dirigenti e agli altri tesserati presso la sede della società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento ovvero, ove formalmente comunicato, nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso.
5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
6. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le

proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.

7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 33, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione disciplinare decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello la partecipazione al giudizio di seconda istanza.
8. Del dibattimento va redatto succinto verbale.
9. La Commissione disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura federale.
10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto diverso, la Commissione disciplinare rimette senza indugio gli atti alla procura federale, sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
11. Le decisioni vanno trasmesse, appena depositate, in copia integrale al 'residente federale e alla Procura federale.

Art. 42 Gravami

1. L'appello è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza.
2. Legittimati a proporre istanza di revocazione, prevista nei casi di cui all'art. 39, sono unicamente le parti del giudizio, definito, in prima od in seconda istanza, con la decisione gravata.

Art. 43 Disciplina antidoping

1. La disciplina antidoping è regolata, in ogni sua parte, in base ad apposito regolamento cui si fa espresso richiamo.

TITOLO VI LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

Art. 44 Gradi di giudizio

1. Per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono previsti i seguenti

due gradi di giudizio:

- 1.1. primo grado: Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice);
- 1.2. secondo grado: Commissione disciplinare territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dall'art. 46, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell'atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.
2. La Commissione disciplinare del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolata su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice presidente.
3. La Commissione disciplinare di cui al comma 2 ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.
4. Le Sezioni di cui al comma 2 hanno competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato provinciale autonomo di Trento e di Bolzano.
5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate:
in primo grado dalla Commissione disciplinare territoriale, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice;
in secondo grado dalla Commissione disciplinare nazionale, che giudica in ultima e definitiva istanza.
6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale o del Presidente del Comitato regionale sono giudicate dalla Commissione disciplinare territoriale, salvo il ricorso alla Commissione disciplinare nazionale.

Art. 45 Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, il tesserato colpito da ;qualifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica Iella squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le

modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.

3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
 - b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;
 - c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;
 - d) provvedimenti pecuniari non superiori a:
 - Euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - Euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Art. 46

Norme procedurali

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2, 3, 5 e 7, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.
2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:
 - a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;
 - b) dalla Commissione disciplinare territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;
 - c) dalla Commissione disciplinare territoriale a seguito di deferimento della Procura federale;
 - d) dalla Commissione disciplinare nazionale.
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una

gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

4. Il deferimento da parte della Procura federale avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa.
5. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.
6. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7.
L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV.

TITOLO VII COMMISSIONE TESSERAMENTI E COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE

Art. 47

Composizione e competenza della Commissione tesseramenti

1. La Commissione tesseramenti è composta dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti, nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, di un Vice presidente e di quattro componenti.
3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti e agli svincoli dei calciatori.
4. Il procedimento è instaurato:
 - a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo;
 - b) su iniziativa degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che

- ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;
- c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi.

Art. 48

Procedura e gravami innanzi alla Commissione tesseramenti

1. I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti si svolgono sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dalla Commissione ovvero, se del caso, da uno o più componenti di volta in volta designati dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del reclamo, spedendone copia anche alla reclamante con le modalità di cui all'art. 38.
3. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel reclamo, la controparte nelle controdeduzioni.
4. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento alla competente Commissione disciplinare delle società o dei tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.
5. Le decisioni della Commissione sono comunicate, nel loro integrale contenuto, direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo agli effetti del tesseramento. Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso alla Corte di giustizia federale nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 33, 37 e 38 in quanto applicabili. I termini per la impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui al presente comma.

Art. 49

Composizione e competenza della Commissione vertenze economiche

1. La Commissione vertenze economiche tra le società è composta dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno due componenti, compreso eventualmente lo stesso

Vice presidente.

3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:
 - a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 11;
 - b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;
 - c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF.
4. La Commissione ha altresì competenza a giudicare, in seconda e ultima stanza:
 - a) in merito alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF;
 - b) in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF.

Art. 50

Procedura e gravami innanzi alla Commissione vertenze economiche

1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.
2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 in quanto applicabili.
3. Il reclamo concernente le controversie di cui all'art. 49, comma 3, lettera b) e c), deve essere proposto, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi, e in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.
4. Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, con le modalità di cui all'art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.
5. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere trovati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Per la liberatoria del premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle NOIF.
6. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante o alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 38.

7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.
8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento alla competente Commissione delle società e/o di tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.
9. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono esecutive, ove pronunciate in prima istanza, soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per l'impugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla Corte di giustizia federale nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 37 in quanto applicabili. I termini per l'impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.

NORME FINALI

Art. 51

Altri organi in materia disciplinare

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell'ambito della FIGC operano i seguenti altri organi in materia disciplinare:
 - a) gli organi disciplinari dell'AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all'Associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;
 - b) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.
2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano elementi di responsabilità a carico di tesserati sottoposti a giudizio degli organi di cui al comma 1, gli Organi della giustizia sportiva, compresa la Procura federale, trasmettono copia degli atti ai competenti organi di cui al comma 1, procedendo eventualmente nel giudizio a carico degli altri incolpati, che possono comunque essere ascoltati in qualità di testimoni.
3. La FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate.
4. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la FIGC dalle associazioni di categoria abilitate.
5. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di

appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

Art. 52

Verifica periodica delle norme del Codice di giustizia sportiva

1. Ogni due anni, le norme del presente Codice sono sottoposte a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza, anche tenendo conto dei pareri e delle proposte formulate dalla Commissione di garanzia della giustizia sportiva.

Art. 53

Entrata in vigore

1. Le norme del presente Codice si applicano a partire dal 1 luglio 2007.

Art. 54

Norma transitoria

1. Fino al momento della modifica della normativa federale in vigore, i rinvii agli articoli 13 e 14 del Codice di giustizia sportiva contenuti nella stessa normativa si intendono riferiti, per quanto di ragione, rispettivamente, alle corrispondenti disposizioni contenute nei nuovi articoli 18 e 19 del presente Codice.

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. ((Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.».))

2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:

«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o ((operativa,)) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».

Riferimenti normativi:

- Per l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 6-quater della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401 come modificato dalla presente legge:

«Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».

Art. 2-bis.

Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce

((«1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitano alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2,

comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.))

Riferimenti normativi:

- L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 recante «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa» dispone:

«Art. 2 (Disposizioni di prevenzione). - 1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila».

Art. 2-ter.

Norme sul personale addetto agli impianti sportivi

((«1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.».

Art. 3

Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, ((nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,)) lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi

artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.))

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».

((«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «se dal fatto deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille euro a cinquemila euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.»))

2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, ((nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,)) è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ((e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 6-bis della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401 come modificato dalla presente legge:

«Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della

manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.».

Art. 3-bis.

Aggravante del reato di danneggiamento

((1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

«5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive».)

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo, come modificato dalla presente legge, dell'art. 635 del codice penale:

«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1. con violenza alla persona o con minaccia;
 2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
 3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625;
 4. sopra opere destinate all'irrigazione;
 5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
- 5-bis. Sopra attrezzature ed impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.».

Art. 4.

Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88

1. All'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, ((della presente legge,)) anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;

b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;

c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».

((2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».))

3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».

Riferimenti normativi:

- L'art. 8, della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla presente legge, dispone:

«Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'art. 6-bis, comma 1, all'art. 6-ter ed all'art. 6, commi 1 e 6, della presente legge anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo art. 6.

L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.».

- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2010.».

- Si riporta l'art. 8-bis, comma 1, della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati nell'art. 6, comma 6, nell'art. 6-bis, commi 1 e 2, nell'art. 6-ter e nell'art. 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.».

Art. 5.

Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti

((01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro».))

1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1-septies, comma 2, del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dalla presente legge:

«2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».

Art. 6.

Misure di prevenzione

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza ((di cui all'articolo 6 della presente legge.))

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».

Riferimenti normativi:

- La legge 13 dicembre 1989, n. 401, reca: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive».

- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

- La legge 31 maggio 1965, n. 575, in Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138, reca: «Disposizioni contro la mafia».

- L'art. 2-ter della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, dispone:

«Art. 2-ter. - Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.

Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o

del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorchè la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.».

Art. 7.

Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonchè in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale

((1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.».)

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 339 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

Art. 339 (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'art. 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da cinque a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa

mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artificieri pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

Art. 8.

Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, ((salvo quanto previsto dal comma 4.))

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

((4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonchè per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutarie. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato.))

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

- Per l'art. 6 della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Per la citata legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si vedano i riferimenti normativi all'art. 6.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, in Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, reca: «Modifiche al sistema penale».

Art. 9.

Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio

1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 40.000 a 200.000 euro.)) Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

((3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio.))

Riferimenti normativi:

- Per l'art. 6 della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8.

Art. 10.

Adeguamento degli impianti

1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. - All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, ((senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,)) le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, ((o convoca)) entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».

Riferimenti normativi:

- Per l'art. 1-quater del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato, dalla presente legge si vedano i riferimento normativi all'art. 1.

- L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, dispone:

«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi

attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.».

Art. 11.

Programma straordinario per l'impiantistica sportiva

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Art. 11-bis.

Iniziative per promuovere i valori dello sport

((1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative

nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi:

- Per la citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 11-ter.

Rilascio di biglietti gratuiti per i minori

((1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.))

Riferimenti normativi:

- Per l'art. 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato, dalla presente legge si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 11-quater.

Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori

((1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle 10.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unità».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.))

Riferimenti normativi:

- Per l'art. 1-quater del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato, dalla presente legge si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 11-quinquies.

Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

((1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»;

b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente:

«Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»;

c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»;

- e) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
- f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo».))

Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208.
- Si riportano gli articoli 34 e 35, come modificati dalla presente legge, del citato decreto legislativo n. 177/2005:

«Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport). - 1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), è vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, nè integralmente, nè parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.

5. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.

6. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'art. 6 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.».

«Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 34, nonchè all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per

chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.

Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'art. 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».

Art. 11-sexies.

Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo

((1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.».)

Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, come modificato

dalla presente legge:

«Art. 1 - 1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.

Il comitato esecutivo dell'Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.